



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
e dal Ministro della giustizia (NORDIO)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 APRILE 2026

Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale,
nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea
sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	30
Analisi tecnico-normativa (ATN)	»	59
Disegno di legge	»	71

ONOREVOLI SENATORI. –

Il presente disegno di legge recante “Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024” è composto da due Capi e diciassette articoli.

Il **Capo I (articoli 1-7)** è volto a disciplinare, con normativa primaria, le modalità di trattenimento, come auspicato dalla sentenza n. 96 del 3 luglio 2025 della Corte costituzionale (articolo 1), ad introdurre l’interdizione temporanea dell’attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale (articolo 2), a modificare norme del codice penale in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice (articolo 3) ed in materia di procedimento dinnanzi al magistrato di sorveglianza per l’espulsione di detenuti stranieri (articolo 4). Sono, inoltre, dettate norme in tema di minori stranieri (articolo 5), in materia di protezione complementare (articolo 6) e di Sezioni stralcio presso le sezioni (articolo 7).

Il **Capo II (articoli 8-17)**, mediante delega per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo del 14 maggio 2024, mira ad adeguare il quadro normativo nazionale.

Il disegno di legge in commento è **collegato alla manovra di finanza pubblica**, come specificato dal Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025, approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2025.

Per quanto concerne il **Capo I** del disegno di legge si specifica quanto segue.

L’**articolo 1** (*Disposizioni in materia di trattenimento dello straniero*), comma 1, lettera *a*), del disegno di legge interviene, in primo luogo, sull’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero -TUI) da un lato prevedendo l’adozione di linee-guida per la definizione delle caratteristiche tecnico-progettuali, tecnologiche ed impiantistiche del CPR, ivi compresi i requisiti minimi dei locali da adibire ad attività sanitarie; dall’altro, l’articolo in commento, alla lettera *b*), introduce il nuovo Capo II-*bis* (*Disposizioni in materia di trattenimento*) nel TUI, al Titolo II, dopo il Capo II (*Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione*).

Il nuovo Capo II-*bis* (*Disposizioni in materia di trattenimento*) – articoli da 17-*bis* a 17-*undecies* – è specificamente volto ad adeguare l’Ordinamento nazionale all’invito rivolto al Legislatore, da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 3 luglio 2025, a disciplinare, con normativa primaria, le modalità di trattenimento.

Si tratta di adempimenti, attività e prestazioni già erogati a legislazione vigente nei vari centri realizzati nel territorio nazionale.

In particolare, il nuovo articolo 17-*bis* precisa che all’interno delle strutture di trattenimento sono salvaguardati i diritti fondamentali e la dignità della persona, rinviando alle successive disposizioni del nuovo Capo II-*bis* per la loro declinazione in rapporto alla specifica condizione di privazione della libertà personale.

Il nuovo articolo 17-*ter* si occupa specificamente delle modalità con le quali è assicurato il diritto all’informazione della persona trattenuta al proprio ingresso presso le cennate strutture.

Il nuovo articolo 17-*quater* interviene invece sulle modalità di accertamento delle condizioni di salute della persona trattenuta, assicurando che l’accesso alle suddette strutture sia preceduto da una visita medica volta a verificare la compatibilità delle sue condizioni di salute con quelle di trattenimento, prevedendo, a garanzia della persona, che tale compatibilità sia verificata anche successivamente

mediante visite periodiche e che, in ogni caso, la persona trattenuta fruisca di controllo medico ogniqualvolta sia necessario.

Il nuovo articolo 17-*quinquies* riguarda poi le modalità con le quali la persona trattenuta può effettuare e ricevere telefonate, in un’ottica tesa a salvaguardare l’esercizio del diritto della persona trattenuta tenendo conto, al contempo, delle specifiche esigenze sottese alla sua condizione e di quelle, anche organizzative, delle strutture.

Il nuovo articolo 17-*sexies* si occupa invece di salvaguardare le esigenze fondamentali di cura, assistenza e promozione umana e sociale della persona trattenuta – specificamente individuate nel medesimo articolo - secondo modalità da disciplinare con il decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previsto dal successivo articolo 17-*novies*.

Si tratta di garanzie già previste, a legislazione vigente, in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell’interno in data 4 marzo 2024, recante lo schema di capitolato di gara di appalto per la gestione e il funzionamento dei centri di accoglienza e di trattenimento e ricomprese nei costi di gestione corrisposti al soggetto gestore del centro firmatario della relativa convenzione. Analogamente, le prestazioni corrispondenti alla erogazione delle prestazioni materiali di accoglienza e le altre dettagliate all’articolo 17-*sexies*, segnatamente quelle di cura, assistenza e promozione umana e sociale, sono dettagliatamente declinate, riguardo alle specifiche modalità, nel citato schema di capitolato di appalto. La disciplina sui modi di trattenimento in commento si limita quindi a prevedere in una fonte primaria il riferimento a prestazioni dettagliate, per i profili dell’erogazione, dal cennato capitolato.

L’articolo 17-*septies* interviene poi ad individuare nel dettaglio i soggetti legittimati ad accedere presso le predette strutture, distinguendo tra coloro che non necessitano allo scopo di autorizzazione e coloro che invece devono essere previamente autorizzati da parte del prefetto competente; il medesimo articolo si occupa altresì delle modalità atte a conciliare l’accesso di soggetti esterni con le esigenze organizzative delle strutture di trattenimento, nonché dei limiti alle riprese videofotografiche e alle registrazioni audio all’interno delle strutture e nelle loro immediate pertinenze.

In proposito si precisa che lo schema di capitolato già prevede l’obbligo del soggetto gestore, in attuazione della convenzione stipulata col competente Ufficio del Ministero dell’interno, di mettere a disposizione locali per i colloqui con i soggetti legittimati. Per quanto concerne le attività di vigilanza dei centri, nonché quelle di controllo e accesso dei soggetti autorizzati, si tratta di attività già ordinariamente svolte.

Il nuovo articolo 17-*octies* riguarda poi le attività di monitoraggio e vigilanza della gestione delle predette strutture e della loro manutenzione, ponendole in capo al prefetto competente per territorio, secondo modalità da disciplinare con il decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previsto dal successivo articolo 17-*novies*. Si tratta, anche in tal caso, di attività già svolte dai prefetti.

Il nuovo articolo 17-*novies* – come già anticipato – rinvia, quindi, per la puntuale disciplina delle modalità di attuazione del nuovo Capo II-*bis*, al decreto del Ministro dell’interno da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Si tratta di aspetti già previsti nel decreto del Ministro dell’interno in data 19 maggio 2022, di approvazione della direttiva recante i criteri di organizzazione e funzionamento dei centri, da aggiornare.

L'articolo 17-*decies*, al comma 1, prevede poi la possibilità, per lo straniero trattenuto, di proporre reclamo giurisdizionale al giudice competente per le convalide del luogo in cui si trova il centro, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste all'interno del presente Capo, qualora dalla violazione delle predette prescrizioni derivi al trattenuto un pregiudizio attuale e grave all'esercizio dei diritti.

Il comma 2 prevede che il reclamo sia dichiarato manifestamente infondato, con decreto motivato, quando manchino le sopra menzionate condizioni oppure quando esso costituisce mera riproposizione di un reclamo già rigettato, basato sui medesimi elementi. In tale ultimo caso, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice procede alla revoca per insussistenza dei presupposti per proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Infine, il comma 3 prevede che il giudice, se il reclamo è fondato, nomina, ove necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il provvedimento viene comunicato dalla cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza.

L'articolo 17-*undecies* reca norme sulle modalità di svolgimento dell'udienza, con particolare riferimento al contraddittorio, prevedendo che il giudice possa chiedere al Ministero dell'interno le informazioni e i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione. L'autorità giudiziaria provvede con ordinanza immediatamente esecutiva e, quando accerta la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina al Ministero dell'interno di porvi rimedio entro un termine contestualmente fissato. In caso di mancata esecuzione del provvedimento, la persona trattenuta, attraverso il difensore, può chiedere l'ottemperanza al giudice che ha adottato il provvedimento. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, nel caso in cui tale programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto e, ove occorre, nomina un commissario *ad acta*. Si precisa inoltre che avverso i provvedimenti adottati sul reclamo di cui all'articolo 17-*decies* e sulla richiesta di ottemperanza è ammesso esclusivamente ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine perentorio di cinque giorni dalla pronuncia in udienza oppure dalla comunicazione.

L'articolo 1, comma 2, interviene poi sull'articolo 19 (*Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri*), comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46) per sopprimere il richiamo ivi operato alle disposizioni di cui all'articolo 67 (*Visite agli istituti*) della legge n. 354 del 1975 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*).

L'articolo 1, comma 3, reca poi una disposizione transitoria volta a precisare che – fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno previsto dal nuovo articolo 17-*novies* – restano efficaci, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 e dell'allegata direttiva ministeriale.

L'**articolo 2** (*Interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale*) interviene sul decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre

2020, n. 173. In particolare, con la disposizione in parola si intendono inserire, nell'articolo 1 (Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera) del citato decreto-legge, dopo il comma 1, sei nuovi commi (dal comma 1-*bis* al comma 1-*septies*).

L'obiettivo che si intende perseguire è quello di tutelare in maniera efficace l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale da quattro diverse forme di minaccia grave – tipizzate al comma 1-*ter*, nelle lettere da *a*) a *d*) – derivanti dall'ingresso nel territorio dello Stato italiano, attraverso il superamento del limite delle acque territoriali, di imbarcazioni (comma 1-*bis*).

Lo strumento più efficace per conseguire tale obiettivo è la temporanea interdizione dell'attraversamento del limite delle acque territoriali, misura eccezionale (comma 1-*quinquies*) da adottare con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno (comma 1-*bis*). Il comma 1-*quater* precisa, in proposito, il contenuto della citata delibera, costituito dai motivi a base del provvedimento (con riferimento, quindi, alla particolare tipologia di “minaccia grave” riscontrabile nel singolo caso concreto e riconducibile ad una delle quattro forme di minaccia grave indicate nel comma 1-*ter*), dalla tipologia di imbarcazioni cui si applica la misura dell'interdizione, nonché dall'indicazione della durata della misura dell'interdizione temporanea nel caso specifico.

Le quattro forme di “minaccia grave” legittimanti l'adozione del provvedimento in esame elencate nel comma 1-*ter* sono legate, alternativamente, al rischio concreto di commissione di atti di terrorismo ovvero di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale (lettera *a*) ovvero ad una pressione migratoria eccezionale (avente l'effetto di mettere a repentaglio la gestione sicura dei confini nazionali) (lettera *b*) o ad emergenze sanitarie di rilevanza internazionale (lettera *c*) oppure ad eventi internazionali di alto livello il cui svolgimento in condizioni di sicurezza richieda la messa in atto di misure straordinarie (lettera *d*).

A proposito del carattere di temporaneità della misura dell'interdizione in parola, il comma 1-*quinquies* fissa il termine massimo della durata in trenta giorni, prevedendone al contempo la prorogabilità per ulteriori trenta giorni, nel rispetto comunque del limite massimo di sei mesi.

Il successivo comma 1-*sexties* si riferisce all'ipotesi in cui, a bordo delle imbarcazioni sottoposte al provvedimento di interdizione di cui sopra, si trovino migranti. In tale evenienza, si prevede la possibilità di condurre tali migranti anche in Paesi terzi diversi da quello di nazionalità o di origine o di transito, purché si tratti di Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi o intese che garantiscano loro assistenza ed accoglienza o ne prevedano il trattenimento in apposite strutture ove siano operanti organizzazioni internazionali specializzate in materia di migrazione ed asilo. Tale trasferimento è espressamente previsto anche ai fini del rimpatrio dei predetti migranti nel Paese di appartenenza.

Da ultimo, il comma 1-*septies* dispone che in caso di violazione dell'interdizione all'attraversamento del limite delle acque territoriali, salvo che il fatto costituisca reato, al trasgressore venga irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo che varia da euro 10.000 a euro 50.000.

Trattandosi di sanzioni amministrative, viene richiamata la legge 24 novembre 1981, n. 689, in particolare la responsabilità solidale di cui all'articolo 6, estendendola all'utilizzatore o all'armatore e al proprietario della nave, ciò al fine di non lasciare margini di impunità o zone grigie in relazione ai vari soggetti aventi uno specifico ruolo in relazione all'impiego delle imbarcazioni.

Si disciplina anche il caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima imbarcazione, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'imbarcazione e l'immediato sequestro cautelare da parte dell'organo accertatore. In particolare, la condotta di reiterazione viene integrata da una nuova violazione, commessa con l'utilizzo della

medesima imbarcazione ed è contestata anche solo a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti – nel quinquennio precedente – sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione dell’interdizione all’attraversamento del limite delle acque territoriali. È fatto salvo, però, il caso in cui l’autore dell’illecito o l’obbligato in solido dimostri che la condotta illecita è avvenuta contro la propria volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei, specificamente volti a impedirne il compimento.

Si disciplina inoltre il procedimento di accertamento della violazione e di irrogazione della sanzione: in particolare si prevede che la violazione venga notificata dall’organo accertatore al destinatario e che gli atti vengano trasmessi, senza ritardo e comunque entro il termine di cinque giorni, dall’organo accertatore al prefetto competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, ai fini della decisione, da parte di quest’ultimo, sulla predetta sanzione amministrativa e sull’eventuale confisca. Si specifica che il prefetto, nei successivi trenta giorni, emana l’ordinanza-ingiunzione di pagamento e, ove ne ricorrano i presupposti, dispone la confisca dell’imbarcazione.

A scopo di garanzia, si prevede tuttavia che l’avente diritto possa chiedere al prefetto la restituzione dell’imbarcazione quando non siano rispettati i predetti termini ovvero quando il prefetto non adotti alcun provvedimento sanzionatorio.

Si fa rinvio, nel limite della compatibilità, alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto e quinto dell’articolo 8-*bis*, rubricato “Reiterazioni delle violazioni (quarto comma: “La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione”; e quinto comma: “Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria”). Si prevede inoltre l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2-*septies*, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 130 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020) sulla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie.

Al fine di assicurare la tutela giurisdizionale, si stabilisce da ultimo che avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’articolo 6 (“Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione”) del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”).

L’articolo 3 (*Disposizioni in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice*), al comma 1, al fine di introdurre ulteriori ipotesi di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice, apporta modifiche al Libro Secondo del codice penale.

Sulla base di quanto già previsto dall’articolo 312 del codice penale - che disciplina l’espulsione o l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale nelle ipotesi di condanna ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti dal Titolo I del codice penale, contro la personalità dello Stato - la novella interviene integrando il Titolo II, sui delitti contro la pubblica amministrazione (lettera a), il Titolo V, sui delitti contro l’ordine pubblico (lettera b), il Titolo XI, sui delitti contro la famiglia (lettera c), il Titolo XII, sui delitti contro la persona (lettera d) e il Titolo XIII, sui delitti contro il patrimonio (lettera e).

Più nel dettaglio, si introduce l’articolo 339.1 c.p., secondo cui il giudice ordina l’espulsione o l’allontanamento, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per i delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (articolo 336), di resistenza a un pubblico ufficiale (articolo 337) e di violenza o minaccia ad un corpo politico,

amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338), aggravati ai sensi dell'articolo 339 c.p. (tra le circostanze aggravanti ivi previste si rammentano quelle nel caso in cui la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o mediante l'uso di armi). In questa ipotesi, il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si prevede l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del fatto e si stabilisce che si procede con rito direttissimo (lettera a).

Una ulteriore ipotesi, prevista dall'introducendo articolo 421-ter, ha come presupposto la condanna dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti dal Titolo V, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge. In questa ipotesi, il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si introduce l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo (lettera b).

Si introduce, inoltre, il Capo IV bis (*Disposizione comune ai Capi precedenti*), con l'articolo 574-*quater* (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). L'ipotesi ha, come presupposto dell'espulsione o dell'allontanamento in argomento, la condanna del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti dal Titolo XI, oltre ai casi espressamente preveduti dalla legge. In questa ipotesi, il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si prevede l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del fatto e si stabilisce che si procede con rito direttissimo (lettera c).

Inoltre, al Titolo XII, Capo III bis, dopo l'articolo 623-*quater*, è inserito l'articolo 623-*quinquies* che prevede, oltre ai casi espressamente preveduti dalla legge, un'ulteriori ipotesi di espulsione o allontanamento quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti dal Titolo XII. Anche in tale ipotesi, il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si prevede l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del fatto e si stabilisce che si procede con rito direttissimo (lettera d).

Da ultimo, al Titolo XIII, Capo III, viene inserito l'articolo 649.1, in base al quale il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad uno dei delitti preveduti dal medesimo Titolo. Anche in tale ipotesi, il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si introduce l'obbligatorietà dell'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo (lettera e).

Il comma 2, nell'intervenire sulle disposizioni recate dal testo unico immigrazione di cui al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, introduce all'articolo 14, dopo il comma 7-ter, il nuovo comma 7-*quater*, che disciplina il potere del giudice di ordinare l'espulsione dello straniero condannato per taluno dei delitti di cui al comma 7.1 (relativi, tra l'altro, alla partecipazione, durante il trattenimento, ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio,

commessi da tre o più persone riunite) dello stesso articolo 14, e nei casi di delitti commessi ai sensi del successivo comma 7-bis (delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento).

L'articolo 14, con il comma 7.1, stabilisce la reclusione (da uno a quattro anni) nei confronti di chiunque - durante il trattenimento presso uno dei centri di permanenza per i rimpatri di cui al medesimo articolo 14 o presso i punti di crisi di cui all'articolo 10-ter del citato testo unico immigrazione - partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, commessi da tre o più persone riunite. Il comma in esame stabilisce, inoltre, la pena della reclusione (da un anno e sei mesi a cinque anni) per coloro che promuovono, organizzano o dirigono la rivolta, nonché le pene nelle ipotesi in cui il fatto è commesso con l'uso di armi o se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, una lesione personale grave o gravissima o la morte di una o più persone.

Il comma 7-bis del medesimo articolo 14 è relativo, invece, all'arresto in flagranza nei casi di delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento in uno dei centri di cui all'articolo 14 o durante la permanenza in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. L'intervento si allinea con quanto previsto dal codice penale, all'articolo 415-bis, che sanziona chiunque, all'interno di un istituto penitenziario, partecipi ad una rivolta. La disposizione è posta nell'ambito del Titolo V, oggetto di modifica ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo in argomento.

L'articolo 4 (*Disposizioni in materia di procedimento dinnanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri*) interviene sull'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI) ed è volto ad assicurare una pronta decisione, oltre che una rapida esecuzione, dei provvedimenti di espulsione degli stranieri detenuti. Nello specifico, la decisione del magistrato di sorveglianza sulla espulsione dello straniero detenuto deve essere adottata nel termine di 15 giorni e con priorità su ogni altro provvedimento che riguardi il medesimo soggetto detenuto (lettera a). Inoltre, si prevede che l'opposizione al provvedimento di espulsione non ne sospende l'esecuzione (lettera b).

L'articolo 5 (*Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati e di ingresso e soggiorno per motivi di studio di minori stranieri*) al comma 1 interviene sulla legge 7 aprile 2017, n. 47 e, con la lettera a), agisce sull'articolo 8 della menzionata legge e modifica la disciplina del rimpatrio volontario assistito per i minori stranieri non accompagnati, prevedendo, per semplificare il ricorso all'istituto, che la competenza venga attribuita al prefetto, anziché all'autorità giudiziaria minorile cui, comunque, spetta la previa autorizzazione sull'applicazione della misura. In tal modo, si consegue un effetto di razionalizzazione dell'applicazione dell'istituto dei rimpatri volontari ed assistiti, con l'unificazione dei relativi procedimenti in capo alla medesima autorità, rappresentata dal prefetto. Il comma 1, lettera b) interviene, invece, sull'articolo 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante la disciplina del c.d. "prosieguito amministrativo", ossia la misura che consente il prosieguito del percorso di accoglienza e integrazione a beneficio del minore anche dopo il compimento della maggiore età. In primo luogo, sono meglio precisate le regole procedurali per la presentazione della richiesta di prosieguito delle misure di accoglienza ed integrazione, che deve avvenire "su richiesta documentata presentata anche dai servizi sociali del comune" e "a pena di inammissibilità, entro il

compimento del diciottesimo anno d'età". Inoltre, si propone una riduzione della durata della misura del prosieguo amministrativo, individuando nel compimento del diciannovesimo anno di età, anziché del ventunesimo attualmente previsto, il momento in cui la misura medesima deve cessare.

Si prevede, altresì, l'inserimento di un nuovo comma *2-bis*, in base al quale il tribunale per i minorenni può disporre, in ogni tempo, la cessazione della misura quando risulti da una relazione dei servizi sociali che il neo-maggiorenne abbia tenuto una condotta incompatibile con la prosecuzione del percorso di inserimento sociale.

Il comma 2, in conseguenza dell'intervento di cui alla lettera *a*) del comma 1, adotta una disposizione di coordinamento, novellando il comma *2-bis* dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI), mediante la sostituzione del riferimento al "*tribunale per i minorenni competente*" con il riferimento al "*prefetto del luogo in cui si trova il minore*" quale autorità competente in materia di rimpatrio volontario assistito del minore straniero non accompagnato, previo parere favorevole del tribunale per i minorenni competente. Il comma 3 modifica, invece, l'articolo 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati), comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2025, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), al fine di prevedere, prima che l'autorità giudiziaria minorile notiziata del rintraccio proceda alla nomina del tutore, l'onere di un preventivo accertamento sull'esistenza di una tutela già attivata per il minore *de quo*. La finalità della novella è quella di evitare che si proceda alla nomina di un nuovo tutore a seguito del rintraccio sul territorio nazionale di un minore straniero non accompagnato per il quale sia già stata aperta la tutela. Il comma 4 interviene sull'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c*) del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI), al fine di modificare l'età minima per l'ingresso e soggiorno in Italia per motivi di studio dei minori stranieri, attualmente fissata in quindici anni. In particolare, si intende abbassare tale età minima a quattordici anni, alla luce di due considerazioni: l'una, relativa al fatto che il vigente sistema scolastico italiano prevede l'avvio della scuola superiore di secondo grado all'età di quattordici anni; l'altra, connessa alla irragionevole disparità di trattamento scaturente dall'attuale norma, che esclude i minori stranieri quattordicenni dalla possibilità di fruire di tale beneficio, rispetto ai minori stranieri quindicenni, in assenza di una valida motivazione. L'obiettivo è quindi quello di aggiornare e adeguare la citata norma al contesto internazionale attuale, caratterizzato da un'elevata mobilità studentesca, e di rendere maggiormente attrattiva l'Italia dal punto di vista dell'istruzione e della formazione, in linea con altri Paesi europei dotati di normativa più flessibile nonché alla luce dell'esistenza in Italia di numerose scuole internazionali di prestigio e affidabili in grado di fornire agli studenti stranieri adeguate forme di tutela.

L'**articolo 6** (*Disposizioni in materia di protezione internazionale*) precisa i parametri di applicazione, nell'ordinamento nazionale, del principio del rispetto della vita privata e familiare, previsto dall'articolo 8 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU) e costituzionalizzato mediante l'articolo 117, primo comma, della Costituzione. Tale precisazione si rende necessaria in quanto la prassi applicativa ha evidenziato notevoli differenze nella definizione e identificazione dei requisiti di eleggibilità per l'applicazione del principio in parola, anche ai fini dell'adozione di un provvedimento espulsivo.

L'intervento normativo, anche in armonia con gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità - compendiate nella recente sentenza della I sezione civile della Corte di Cassazione n. 29593 del

10.11.2025 - si propone quindi di chiarire i suddetti requisiti, precisandone il campo di applicazione, sulla scorta delle esperienze maturate in altri ordinamenti, nonché di elementi oggettivi valutati in altri ambiti del diritto interno. Le nuove disposizioni intervengono, nello specifico, sulle norme dell'ordinamento interno che presentano un collegamento diretto con la tutela della vita privata e familiare, e nello specifico il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) e il citato decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I.). In particolare, con il comma 1 si interviene sul decreto legislativo 251/2007 introducendo, con la lettera a), il Capo IV-*bis* (*Protezione complementare*) recante gli articoli 18-*bis* e 18-*ter*. L'articolo 18-*bis*, nel richiamare il contenuto del principio della tutela della vita privata e familiare, sancito dall'articolo 8 CEDU, ne definisce i parametri applicativi, chiarendo che lo straniero che ne faccia istanza, deve presentare un profilo che lo collochi a pieno titolo sia all'interno del tessuto sociale e culturale italiano, sia in un contesto familiare consolidato. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della suddetta protezione e il conseguente rilascio del permesso di soggiorno vengono, altresì, presi in considerazione ulteriori elementi, quali il rispetto delle regole fondamentali dello Stato da parte dell'istante, la durata del proprio soggiorno e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il proprio Paese d'origine. Per la valutazione dei vincoli familiari si fa riferimento ai requisiti previsti in materia di ricongiungimento familiare di cui alle disposizioni del T.U.I. (articolo 29, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 2 e 3). L'articolo 18-*ter* disciplina la valutazione dei requisiti. Nello specifico, la disposizione prevede al comma 1, le condizioni cumulative in presenza delle quali si intendono raggiunti i requisiti previsti, sul piano sostanziale, dall'articolo 18-*bis*: si tratta, in particolare, del periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni, della conoscenza certificata della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento, della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari o comunque idoneo alle finalità abitative e della disponibilità finanziaria analoga a quella richiesta, per i ricongiungimenti familiari, dall'articolo 29, comma 3, lettera b) del T.U.I. Il comma 2 pone in capo all'interessato l'onere della prova dei suddetti requisiti. Il comma 3 dispone che, seppur in presenza dei requisiti descritti, verrà rigettata la domanda presentata dall'istante che rappresenta, secondo un canone di proporzionalità, una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica (alla luce delle circostanze ivi previste) o per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Il comma 1, alla lettera b), novella l'articolo 23 del cennato decreto legislativo 251/2007, al fine di "allineare" la posizione del titolare dello *status* di rifugiato a quella del titolare di protezione sussidiaria di cui al comma 2 dell'articolo. Nello specifico, si prevede che il permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro ed allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.

Il comma 2 apporta modifiche al decreto legislativo 25/2008, da un lato, in materia di decisioni delle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dall'altro, sulla disciplina delle relative controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. Per quanto riguarda il primo intervento, in coerenza con le disposizioni del nuovo Capo IV-*bis* in materia di protezione complementare introdotte dal comma 1, la lettera a) modifica

l'articolo 32 (relativo alle decisioni della Commissione territoriale) del decreto legislativo n. 25 del 2008 ed introduce un nuovo comma 3.01, secondo cui, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora dovessero sussistere in capo al richiedente i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo per il riconoscimento della protezione complementare (ossia quelli dei nuovi articoli 18-*bis* e 18-*ter* del decreto legislativo n. 251 del 2007) la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno che rechi le medesime caratteristiche del permesso per protezione speciale. Per quanto concerne la lettera b), si uniforma il regime applicabile alle procedure accelerate previste dall'articolo 28-*bis* del medesimo decreto. La modifica di cui alla lettera b) n. 1) intende, in particolare, rendere omogenea la disciplina dei termini per la proposizione del ricorso avverso la decisione negativa della commissione territoriale, nei casi in cui questa abbia applicato una procedura accelerata di esame della domanda. Pertanto, intervenendo sul dettato dell'articolo 35-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, si prevede che in tutti i casi di applicazione di una procedura accelerata - previsti dall'articolo 28-*bis*, ai commi 1 e 2 - il termine per proporre ricorso sia dimezzato rispetto al regime ordinario previsto dal comma 2, e dunque pari a 15 giorni, salvo il successivo comma 2-*ter*. Quest'ultimo resta invariato e prevede che, nei casi in cui la procedura accelerata sia svolta alla frontiera ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis*, il termine è ulteriormente ridotto a 7 giorni. La modifica di cui alla lettera b) n. 2), parallelamente, uniforma il regime della sospensione degli effetti della decisione impugnata: intervenendo sul dettato del comma 3 dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, si prevede che in tutti i casi di applicazione di una procedura accelerata ai sensi dell'articolo 28-*bis*, la proposizione del ricorso non sospende automaticamente l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e la sospensione può essere disposta dal giudice, su istanza di parte, secondo la disciplina prevista dal successivo comma 4.

Con il comma 3, poi, si introducono talune modifiche al citato decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI) con riguardo alla disciplina sul rilascio dei permessi di soggiorno e sulle espulsioni, direttamente legate al contenuto dell'articolo 8 della CEDU. A tal riguardo giova ricordare che la Corte costituzionale è intervenuta sull'art. 5, comma 5, del TUI con la sentenza n. 202 del 18 luglio 2013, pervenendo alla dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della disposizione, nella parte in cui prevede che essa si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Ponendosi su di un piano di continuità teorica rispetto all'impostazione della Consulta, la Corte di Cassazione (Sezione I, n. 23957/2018) ha affermato, tra l'altro, che l'art. 13, comma 2-*bis*, decreto legislativo 286/1998 ha stabilito di tenere conto, anche nell'ipotesi dell'ingresso irregolare, tra gli altri fattori rilevanti, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine equiparando, a tali fini, vita privata e vita familiare, in conformità al paradigma interpretativo dell'art. 8 della CEDU. Ne deriva che le competenti Autorità, nell'adottare provvedimenti che consentono o negano il soggiorno nel territorio nazionale, sono chiamate a prendere in considerazione aspetti riguardanti l'effettività di vincoli familiari già esistenti nel territorio della Repubblica italiana, nonché gli ulteriori fatti giuridicamente rilevanti quali le relazioni sociali e culturali consolidate nel territorio nazionale e l'esistenza di legami culturali e sociali nel Paese di origine. Pertanto, alla lettera a) del comma 3 si prevede l'inserimento del comma 6-*bis* all'articolo 5 TUI, con cui si stabilisce la procedura che può essere seguita dallo straniero al quale sia stato rifiutato o revocato il permesso di soggiorno; lo straniero, infatti, può presentare, alla competente commissione territoriale un'istanza

motivata per il riconoscimento della protezione complementare, corredandola di documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai suddetti nuovi articoli 18-*bis* e 18-*ter* del decreto legislativo n. 251 del 2007. La Commissione territoriale competente, esaminata la documentazione e – ove necessario - audito l'interessato, adotta la propria decisione e, in caso di accoglimento dell'istanza, trasmette gli atti al questore per il rilascio del citato permesso di soggiorno. Si inserisce inoltre, nell'articolo 5 del TUI, il comma 6-*ter*, secondo cui la decisione di rigetto della predetta istanza è immediatamente esecutiva ed è impugnabile con ricorso presentato, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, nelle forme previste dall'articolo 35-*bis* (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale) del citato decreto legislativo n. 25 del 2008; si precisa però che i termini per il deposito del ricorso sono dimezzati nel caso in cui, nei confronti dello straniero ricorrente, sia stato adottato un provvedimento di trattenimento. Si stabilisce inoltre che l'efficacia esecutiva della decisione impugnata possa essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato in presenza di ragioni gravi e circostanziate. Si precisa tuttavia che la predetta istanza di parte non sospende l'efficacia esecutiva della decisione nel caso di reiterazione dell'istanza di cui al citato comma 6-*bis*. La lettera b) del comma 3 reca una disposizione di coordinamento, volta ad allineare la disciplina dell'articolo 13, comma 2-*bis* TUI (in materia di espulsione nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto) con quanto previsto dal suddetto nuovo Capo IV-*bis* (Protezione complementare) del decreto legislativo n. 251 del 2007.

Infine, con il comma 4, si prevede una disposizione volta a chiarire che i requisiti per la protezione complementare di cui al nuovo articolo 18-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 251 del 2007 si applicano alle istanze presentate alla Commissione territoriale a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

L'**articolo 7** (*Sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46*) prevede, al comma 1, l'assegnazione a Sezioni stralcio, istituite presso ciascun tribunale sede delle Sezioni specializzate in materia immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, dei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge in molteplici materie, tra le quali quelle di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, di impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza, di impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di convalida dei provvedimenti del Questore, di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché di altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare e accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana. Nei successivi commi 2-9 si stabilisce cosa debba intendersi per "procedimenti pendenti", la composizione delle sezioni stralcio, il contingente di giudici onorari, la loro formazione, i criteri di assegnazione dei procedimenti, la composizione giudicante, la prosecuzione dei procedimenti e la cessazione dell'attività delle Sezioni stralcio.

Il **Capo II** del disegno di legge delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del citato Patto europeo sulla migrazione e l'asilo", adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, in particolare mediante:

- il recepimento della **Direttiva (UE) 2024/1346**, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (articolo 8, comma 1, lettera *a*);
- l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei seguenti Regolamenti (UE) (articolo 8, comma 1, lettera *b*):
 1. **Regolamento (UE) 2024/1347**, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (**Regolamento Qualifiche**);
 2. **Regolamento (UE) 2024/1348**, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (**Regolamento Procedure**);
 3. **Regolamento (UE) 2024/1349**, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148 (**Regolamento Rimpatri**);
 4. **Regolamento (UE) 2024/1351**, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i Regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il Regolamento (UE) n. 604/2013 (**Regolamento Gestione Asilo e Migrazione**);
 5. **Regolamento (UE) 2024/1359**, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1147 (**Regolamento Crisi e Forza Maggiore**);
 6. **Regolamento (UE) 2024/1356**, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (**Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne**);
 7. **Regolamento (UE) 2024/1358**, che istituisce l'"EURODAC" per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati EURODAC presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da EUROPOL a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (**Regolamento EURODAC**).

Gli atti unionali che compongono il "Patto europeo sulla migrazione e l'asilo" sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 maggio 2024 e sono entrati in vigore il successivo 11 giugno, ma diverranno esecutivi a partire dal 12 giugno 2026.

Il ricorso alla legge delega è giustificato dall'esigenza di adeguare, con la massima sollecitudine, il quadro normativo esistente alla normativa unionale, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della materia da disciplinare.

L'**articolo 8** prevede, al comma 1, la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della "Direttiva Accoglienza"

(lettera *a*) e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei suddetti Regolamenti UE (lettera *b*).

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi siano adottati nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base di principi e criteri direttivi generali indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) (razionalizzazione ed aggiornamento della normativa in materia, conservazione delle norme vigenti coerenti e non incompatibili con la normativa unionale e indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al codice civile), nonché dei principi e criteri direttivi specifici contenuti negli articoli da 9 a 14.

Il comma 3 disciplina il procedimento di adozione dei cennati decreti legislativi, prevedendo che gli stessi siano adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con gli altri Ministri competenti. Si prevede che gli schemi di decreto legislativo, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti di regioni ed enti locali, siano trasmessi, per acquisizione del parere, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. In ogni caso, gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione, termine decorso il quale ciascun decreto legislativo può essere comunque adottato.

Il comma 4 prevede poi che, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni precedenti la scadenza dei termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati di tre mesi.

Il comma 5 chiarisce che i decreti legislativi da adottare in attuazione delle delega del suddetto comma 1 si applicano coerentemente ai termini di recepimento della menzionata Direttiva Accoglienza e a quelli previsti per l'applicazione dei Regolamenti (UE) indicati nel medesimo comma 1 della disposizione in commento.

Il comma 6 fa salva la facoltà del Governo di apportare – entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi – le correzioni e le integrazioni rese necessarie o opportune dall'applicazione pratica, utilizzando la medesima procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

L'**articolo 9**, comma 1, individua i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della **Direttiva Accoglienza**.

In particolare, si rende necessario adeguare l'organizzazione del sistema nazionale di accoglienza e la disciplina delle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, individuando le prestazioni connesse alle condizioni materiali di accoglienza - anche in forma di sussidi economici, di buoni o in natura, o in combinazione tra loro - subordinandone la concessione all'effettiva, stabile presenza del richiedente nel luogo di residenza assegnato dall'autorità, a condizione che i richiedenti protezione internazionale non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità di vita adeguata e disciplinando gli obblighi a sostenere, a contribuire o a rimborsare i costi delle condizioni materiali di accoglienza e di assistenza sanitaria erogate, qualora i richiedenti dispongano di mezzi sufficienti (lettere *a*) e *b*)).

Secondo quanto previsto dalla predetta Direttiva, vanno individuati i casi, le modalità e i tempi in cui, in via eccezionale, le condizioni materiali di accoglienza possono essere diverse da quelle ordinariamente previste (lettera *c*)), nonché i casi eccezionali in cui le informazioni relative alle

condizioni di accoglienza sono fornite ai richiedenti protezione internazionale mediante traduzione orale o, eventualmente, in forma visiva, come video o pittogrammi (lettera *d*)).

Inoltre, si prevede – sulla base dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 della Direttiva – che l'autorità amministrativa competente possa assegnare i richiedenti ad una zona geografica specifica, stabilendo le condizioni applicative e procedurali anche per i casi e i modi di autorizzazione, su richiesta dell'interessato, all'allontanamento temporaneo dalla zona geografica assegnata, per i motivi indicati nel paragrafo 5 del medesimo articolo 8 (motivi familiari urgenti e gravi, debitamente giustificati o per cure mediche necessarie ivi non disponibili) (lettera *e*)).

Nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione individuale del richiedente protezione internazionale, si prevede poi che siano individuati i casi, i presupposti e i modi per l'adozione nei suoi confronti - ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della Direttiva - dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e, ai sensi del paragrafo 2 della medesima disposizione, dell'obbligo del richiedente di segnalare la propria presenza alle autorità competenti in una data specifica o ad intervalli ragionevoli, adempimento che potrà essere effettuato anche mediante strumenti a distanza o con modalità che non ne compromettano la libertà individuale. Verranno altresì individuate le condizioni per concedere al richiedente il permesso a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello già autorizzato. Al contempo, va individuata l'autorità amministrativa competente ad adottare le decisioni di cui ai predetti paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della Direttiva e i permessi di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 9, e vanno disciplinate le procedure ed il contenuto minimo dei medesimi provvedimenti, nonché stabiliti i relativi termini di durata ed i presupposti per la loro eventuale proroga, con specificazione della durata massima in relazione ai termini di conclusione dell'intera procedura, disciplinando le modalità per l'adozione, la proroga e l'impugnazione giudiziale delle suddette misure (lettera *f*)).

Un ulteriore aspetto demandato ai decreti delegati di recepimento riguarda la specificazione dei motivi del trattenimento del richiedente asilo e delle relative modalità esecutive, anche con riferimento al richiedente con esigenze di accoglienza particolari e, relativamente al minore straniero ed al minore straniero non accompagnato, le circostanze eccezionali che ne consentono il trattenimento. Inoltre, si prevede che siano individuate, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione individuale del richiedente, le misure alternative al trattenimento applicabili al richiedente asilo, secondo quanto previsto dal paragrafo 5 dell'articolo 10 della Direttiva, nonché le relative modalità esecutive, anche mediante procedure di controllo con mezzi digitali, elettronici o altri sistemi tecnici, individuandone le condizioni applicative. Si prevede anche di individuare le condizioni in presenza delle quali l'inosservanza delle decisioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del suddetto articolo 9 della Direttiva rappresenti elemento di valutazione ai fini dell'adozione di misure alternative al trattenimento o del trattenimento stesso. Con l'occasione, si stabilisce di uniformare le predette modalità di trattenimento alla disciplina sui modi di trattenimento di cui al nuovo Capo II-*bis* introdotta dall'articolo 1 del presente disegno di legge in seno al Titolo II del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI), secondo quanto già illustrato. Sotto il profilo delle attività giurisdizionali è, inoltre, disposta l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente per la convalida della misura restrittiva della libertà personale. È previsto, in particolare, che l'udienza di convalida è fissata in tempo utile ad assicurare il rispetto del termine dell'articolo 13 della Costituzione e che il controllo del giudice, nel corso del giudizio di convalida, abbia ad oggetto esclusivamente il provvedimento che determina la restrizione della libertà personale. La delega in commento stabilisce inoltre che, nel caso in cui i suddetti provvedimenti di cui all'articolo 9 della

Direttiva Accoglienza, le misure alternative al trattenimento o il trattenimento stesso siano disposti nei confronti di un minore non accompagnato, la competenza è assegnata al tribunale per i minorenni. Un ulteriore profilo della disciplina da introdurre riguarda i casi e i tempi del riesame d'ufficio del provvedimento di trattenimento adottato nei confronti del minore straniero non accompagnato. Verranno, altresì, previsti i termini di durata delle misure alternative al trattenimento e del trattenimento stesso del richiedente asilo, nonché i presupposti per la loro eventuale proroga, con la specificazione della durata massima in relazione ai termini di conclusione dell'intera procedura (lettera g)).

Si prevede, altresì, la possibilità di elaborare procedure operative *standard* per la rilevazione, su base individuale, delle esigenze particolari nell'ambito della procedura di verifica dell'incompatibilità con il trattenimento in relazione alle condizioni di salute (lettera h)) e di disciplinare la possibilità di sottoporre i richiedenti ad accertamenti medici per ragioni di sanità pubblica (lettera i)).

Si prevede, altresì, di disciplinare condizioni e modalità di accesso dei richiedenti protezione internazionale alle procedure per il riconoscimento dei titoli, delle qualifiche e delle competenze, nonché alle prestazioni di sicurezza sociale nei settori dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 (relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) (lettera l)) e di individuare le condizioni e le modalità per l'accesso dei richiedenti protezione internazionale a corsi di lingua, educazione civica e formazione professionale (lettera m)).

Altro aspetto da disciplinare è quello degli obblighi di riservatezza e della adeguata formazione del personale che presta le condizioni materiali di accoglienza, ivi inclusi coloro che offrono assistenza sanitaria e assicurano l'istruzione nei centri di accoglienza, anche al fine di fronteggiare esigenze di accoglienza particolari (lettera n)).

In attuazione del secondo comma dell'articolo 21 della Direttiva, si prevede che la decisione di revoca delle condizioni di accoglienza nei confronti del richiedente protezione internazionale possa essere adottata con provvedimento separato rispetto a quello recante la decisione di trasferimento del medesimo verso lo Stato membro competente ai sensi del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione (lettera o)).

Si intende, altresì, adottare disposizioni che – nell'esercizio della facoltà riconosciuta agli Stati membri UE dal secondo periodo del paragrafo 9 dell'articolo 20 della Direttiva - consentano ai richiedenti lo svolgimento, su base volontaria, di attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, al di fuori del centro di accoglienza, anche con il coinvolgimento di enti territoriali e di enti o associazioni del terzo settore, prevedendo al contempo i casi di esclusione dallo svolgimento delle citate attività (lettera p)).

Vanno, inoltre, previsti e disciplinati, sulla base di quanto disposto dall'articolo 23 della Direttiva, i casi e le procedure per la riduzione e la revoca del sussidio per le spese giornaliere, nonché delle condizioni materiali di accoglienza (lettera q)) e vanno individuate le misure obbligatorie di integrazione – menzionate alla lettera f) del paragrafo 2 del medesimo articolo - la cui mancata ottemperanza determina la predetta riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza (lettera r)).

È poi prevista la possibilità di elaborare procedure operative *standard* per la rilevazione delle esigenze particolari dei richiedenti protezione internazionale, al contempo prestando attenzione all'interoperabilità degli strumenti di raccolta dei relativi dati, in ossequio ai principi di cui ai meccanismi di *referral* per la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità, nonché delle

vittime di tratta e/o grave sfruttamento. Nel medesimo contesto, si richiama l'esigenza di prevedere idonee misure di accoglienza in capo al Servizio Sanitario Nazionale dedicate a persone con disabilità, malattie gravi o grave disagio mentale che richiedano assistenza continua e/o continuativa (lettera s)). Al fine poi di garantire il diritto di difesa, in attuazione dell'articolo 29 della Direttiva, si intende prevedere che le decisioni di concessione, revoca o riduzione dei benefici relativi all'accoglienza, nonché quelle di rifiuto dell'autorizzazione all'allontanamento temporaneo dalla zona geografica assegnata al richiedente (articolo 8 paragrafo 5 della Direttiva) siano impugnabili entro un termine ragionevole innanzi al giudice amministrativo, nonché che i suddetti provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva siano soggetti al controllo del giudice ordinario entro un termine ragionevole e che il giudice, successivamente al citato controllo giurisdizionale o dopo la convalida, possa revocare il provvedimento di cui all'articolo 9 della Direttiva, le misure alternative o il trattenimento stesso su istanza dell'interessato sulla sola base di circostanze sopravvenute o di nuove informazioni che ne mettano in discussione la legittimità; si prevede inoltre che le decisioni giurisdizionali sulla convalida e quelle di controllo giurisdizionale sui provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva siano ricorribili in cassazione per violazione di legge (lettera t).

L'**articolo 10** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al **Regolamento Qualifiche**. Le forme di protezione complementare di cui all'articolo 32, commi 3 e 3.1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2008 richiedono di essere disciplinate quali *status* umanitari nazionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (che esclude tali *status* umanitari concessi dagli Stati membri dal proprio ambito di applicazione), anche coordinandole con l'articolo 12 della presente legge (che reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del Regolamento UE 2024/1351 sulle attività di determinazione dello Stato Membro UE responsabile dell'esame di una domanda di asilo (lettera a)).

Vanno, inoltre, definite le condizioni sulla base delle quali una persona può essere considerata "adulto dipendente", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, n. 9, lettera b), del Regolamento, relativo alla definizione di "familiari" del beneficiario di protezione internazionale (lettera b)).

Un ulteriore aspetto riguarda l'individuazione dei reati "gravi" di diritto comune, conformemente a quanto previsto, sul piano nazionale, dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 251 del 2007 (lettera c)), nonché dei reati di particolare gravità ai fini della revoca dello *status* di rifugiato, in conformità a quanto previsto dal medesimo decreto legislativo n. 251 del 2007 agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 13, comma 1, lettera a) (lettera d)).

Al contempo, in attuazione dell'articolo 17 del Regolamento, vanno individuati i reati gravi e costituenti causa di esclusione della protezione sussidiaria, in linea con l'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 251 del 2007, nonché le circostanze in presenza delle quali il cittadino straniero o l'apolide rappresenti un pericolo per la comunità nazionale. Va anche prevista la possibilità di escludere dalla qualifica di beneficiario della protezione sussidiaria il cittadino straniero o l'apolide nei casi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 17 del Regolamento ovvero se, "prima di essere ammesso nello Stato membro", abbia commesso uno o più reati - non ricadenti tra le previsioni di esclusione specificamente individuate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 del medesimo articolo 17 (crimine contro la pace, crimine di guerra o contro l'umanità; reato grave commesso prima dell'arrivo nello Stato membro o condannato per reato grave dopo l'arrivo nello Stato membro; atti contrari ai principi ed alle finalità delle Nazioni Unite) - che sarebbero punibili con la reclusione se fossero stati

commessi nello Stato membro e se tale cittadino straniero abbia lasciato il Paese di origine al solo fine di evitare l'applicazione nei propri confronti delle relative sanzioni (lettera e)).

Si prevede, inoltre, l'individuazione delle "misure provvisorie" da adottare nel caso in cui al beneficiario di protezione internazionale non sia rilasciato il permesso di soggiorno entro quindici giorni dal riconoscimento della qualifica, prevedendo che il permesso di soggiorno provvisorio sia rappresentato dalla ricevuta attestante la presentazione alla Questura della relativa richiesta (lettera f)).

Occorre, altresì, individuare le autorità o enti responsabili di fornire ai beneficiari di protezione internazionale, appena possibile dopo il riconoscimento della qualifica, le informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, previste dall'articolo 22 del Regolamento Qualifiche e specificate nell'allegato I del medesimo Regolamento (lettera g)).

In linea con l'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del Regolamento, si prevede poi che il permesso di soggiorno sia rilasciato previo versamento, oltre che dell'imposta di bollo, anche dell'importo per il rilascio dei documenti elettronici (di cui agli articoli 7-*vicies ter* e 7-*vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43), in misura non superiore a quella stabilita per la carta di identità, al contempo fissando il periodo di validità del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione internazionale, in conformità all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 251 del 2007 (validità quinquennale, rinnovabile) (lettera h)).

In relazione ai documenti di viaggio di cui all'articolo 25 del Regolamento, si prevede poi che il documento di viaggio sia rilasciato, su richiesta dell'interessato, previo pagamento degli oneri fissati per il passaporto ordinario dall'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, con validità quinquennale ai beneficiari di protezione internazionale, conformemente all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 251 del 2007, o comunque con validità non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto; per quanto riguarda, in particolare, i minori aventi un'età inferiore ai tre anni ovvero compresa tra i tre e i diciotto anni, la validità massima del documento di viaggio è stabilita, rispettivamente, in tre anni (o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto) e in cinque anni (o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto) (lettera i)).

Si stabilisce, inoltre, che, in attuazione dell'articolo 33 del Regolamento Qualifiche, l'autorità competente possa, senza necessità di una nuova nomina formale e con il consenso dell'interessato, confermare quale tutore del minore straniero non accompagnato beneficiario di protezione internazionale, la stessa persona precedentemente nominata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 2024/1348 (Regolamento Procedure) o ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva Accoglienza e si prevede l'individuazione delle autorità responsabili della sorveglianza e del controllo dei tutori, nonché la definizione delle modalità di svolgimento della sorveglianza e delle altre funzioni richiamate nel paragrafo 4 dell'articolo 33 del Regolamento Qualifiche (lettera l)).

È prevista, inoltre, l'individuazione, sulla base dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 35 del Regolamento, delle misure di integrazione obbligatoria e gratuita in favore dei beneficiari di protezione internazionale, al contempo prevedendo la possibilità di un contributo finanziario se il beneficiario disponga di mezzi sufficienti e non si tratti di un onere irragionevole a suo carico (lettera m)).

L'**articolo 11** indica i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al **Regolamento Procedure**. Con il primo criterio direttivo si prevede di disciplinare la procedura per il riconoscimento delle forme

di protezione complementare dell'articolo 32, commi 3 e 3.1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, e per le comunicazioni del medesimo articolo 32, commi 3.2 e 3-bis, nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, in conformità a quanto già previsto dal medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008 (lettera a).

Vanno, inoltre, individuate l'autorità accertante e le autorità competenti alle attività necessarie per le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, al contempo definendo misure e modalità di semplificazione ed assicurando l'interoperabilità con piattaforme informatiche di altre amministrazioni o soggetti interessati (lettera b).

Si prevede, altresì, di definire il sistema delle autorità amministrative competenti in materia di protezione internazionale: il riferimento è al sistema nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale nell'ambito del Ministero dell'interno, composto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo (principalmente competente a decidere sulla cessazione e revoca della protezione internazionale) e dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale con le relative Sezioni (competenti a decidere sulle domande di protezione internazionale). Se ne prevede inoltre l'articolazione, in linea con quanto già previsto dal decreto legislativo n. 25 del 2008, con l'attribuzione, al presidente di ciascuna Commissione territoriale, del ruolo di coordinamento nel rapporto con le relative Sezioni. Al fine di consentire il rafforzamento del sistema delle commissioni territoriali (con l'attivazione di 24 ulteriori Sezioni per il riconoscimento della protezione internazionale, in relazione all'elevato numero di procedure di frontiera obbligatorie, da svolgere nella rigorosa tempistica prevista a livello unionale (12 settimane), in aggiunta alle procedure ordinarie), l'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha già autorizzato la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale *“per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.”*. Con il criterio di delega in commento, per assicurare lo svolgimento delle predette funzioni, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Sempre in linea con il decreto legislativo n. 25 del 2008, si prevede di disciplinare la composizione delle Commissioni e Sezioni territoriali, le funzioni di ciascun componente ed il meccanismo collegiale di adozione delle decisioni, stabilendo la prevalenza della determinazione del presidente, nell'ipotesi in cui i componenti siano in disaccordo; si prevede, inoltre, che, nello svolgimento dell'attività istruttoria, le predette Commissioni territoriali siano supportate da personale dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA), specificamente formato a cura del Ministero dell'interno (lettera c).

Un ulteriore aspetto da disciplinare riguarda la formazione del personale del “sistema asilo” da disciplinare in modo tale da includervi anche la formazione erogata dall'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) e dal Centro alti studi del Ministero dell'interno (CASMI), tenendo in

considerazione le specifiche esigenze di formazione volte ad identificare segni di vulnerabilità del richiedente e ad assicurare idonee garanzie procedurali, rispettose dei diritti e delle esigenze proprie dei minori. Per quanto concerne le specifiche attività della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali, si prevedono mirati percorsi di formazione in favore del personale di supporto/in servizio presso gli uffici, nonché a beneficio degli interpreti ivi operanti (lettera *d*).

Si prevede, inoltre, la definizione di ruolo e competenze, nel “sistema di asilo”, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), disciplinando le attività di informazione al richiedente asilo con l’individuazione delle autorità/organizzazioni competenti per ciascuna fase della procedura e relative modalità di erogazione (lettere *e* e *f*).

Occorre, altresì, disciplinare le modalità di notificazione al richiedente degli atti del procedimento (lettera *g*), nonché applicare al richiedente le disposizioni nazionali di cui all’articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (lettera *h*).

Nei casi di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento Procedure, si intende prevedere – conformemente al Regolamento - che il richiedente non abbia diritto a permanere nel territorio dello Stato durante la procedura amministrativa (lettera *i*).

Il diritto riconosciuto al richiedente di rimanere sul territorio nazionale durante la procedura amministrativa non comporta, peraltro, il diritto ad un permesso di soggiorno (in linea con l’articolo 10, paragrafo 2, del Regolamento) ma il rilascio del documento relativo all’avvenuta registrazione della domanda, previsto dall’articolo 29 del medesimo Regolamento (lettera *l*).

Vanno stabilite poi le modalità di accesso al verbale o alle relative trascrizioni da parte del richiedente, e, ove nominati, del suo rappresentante e del suo difensore (lettera *m*) e definite le modalità per l’attuazione dell’orientamento legale gratuito ed effettivo in favore del richiedente durante la procedura amministrativa, tenendo in considerazione, ai fini della relativa erogazione e documentazione (anche con l’assistenza dell’Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo), sia le ipotesi in cui si trovi presso un centro di accoglienza o trattenimento, sia quella in cui si trovi in un domicilio privato (lettera *n*).

Devono, altresì, essere individuate le autorità competenti all’accertamento delle esigenze procedurali particolari con la disciplina del relativo procedimento (inclusi i termini), in modo da assicurarne coerenza e complementarietà con le procedure di controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità, tenendo conto anche dei principi e delle sequenze operative del “*Vademecum* per la rilevazione, il *referral* e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità” redatto dal Ministero dell’interno, nonché prevedendo che l’esito della valutazione sia trasmesso all’autorità accertante previo consenso del richiedente e reso disponibile all’autorità giudiziaria, definendo la relativa disciplina (lettera *o*).

A garanzia del minore straniero, si prevede poi che la persona cui sia affidata l’assistenza temporanea possa assisterlo nella registrazione e formalizzazione della domanda, o formalizzarla in nome e per conto del minore (lettera *p*).

Nei confronti del richiedente minore straniero non accompagnato, in attuazione del paragrafo 1 dell’articolo 25 del Regolamento (*Accertamento dell’età del minore*) si prevede, ai fini dell’acquisizione di prove o indicazioni sull’identità, sulla cittadinanza e sui Paesi di precedente soggiorno o transito, l’applicazione delle disposizioni nazionali di cui all’articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998; in tali casi, per la convalida, è competente il tribunale per i minorenni in composizione monocratica (lettera *q*).

Vanno, inoltre, individuate le autorità competenti all'accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato in relazione alle varie fasi della procedura di cui all'articolo 25 del Regolamento Procedure, prevedendo la preliminare valutazione dell'ente gestore del centro di prima accoglienza e dell'autorità di pubblica sicurezza, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 19-bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, mantenendo quanto previsto dalla normativa vigente per l'ipotesi di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati (lettera r).

Si consente, altresì, la traduzione dei soli documenti di interesse da parte di soggetti diversi dall'autorità accertante (su incarico di quest'ultima), prevedendone il relativo pagamento con fondi pubblici, ad eccezione del caso in cui si tratti di domanda reiterata (in tal caso il richiedente vi provvede invece a proprie spese) (lettera s).

Si prevede, inoltre, nel rispetto dell'articolo 37 del Regolamento Procedure, che la decisione di rimpatrio, conseguente al rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero al ritiro implicito o esplicito, o alla decisione di revoca della protezione internazionale, sia adottata contestualmente al provvedimento conclusivo del procedimento per il riconoscimento o la revoca della protezione internazionale e che tale decisione unica produca gli effetti del provvedimento di respingimento o dell'espulsione amministrativa; la predetta decisione può, dunque, essere immediatamente eseguita dalla competente autorità amministrativa, salvi gli effetti dell'impugnazione (lettera t).

Vanno, inoltre, individuati - in attuazione, rispettivamente, degli articoli 38, paragrafo 1, 39, paragrafo 4, e 41, paragrafo 1, lettere a)-f) del Regolamento Procedure - i casi di dichiarazione, da parte della Commissione territoriale, dell'inammissibilità, della manifesta infondatezza e del ritiro implicito della domanda (lettera u).

A proposito della procedura accelerata (lettera v), in attuazione dell'articolo 42, paragrafo 3, del Regolamento Procedure, si prevede che tale procedura è applicata alla domanda del minore non accompagnato quando:

- il richiedente provenga da un Paese di origine sicuro;
- sussistano fondati motivi per ritenerlo pericolo per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico o sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;
- il richiedente abbia presentato una domanda reiterata non inammissibile;
- il richiedente abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità sull'identità e sulla cittadinanza presentando informazioni o documenti falsi;
- il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un Paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale sia, secondo gli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione europea, pari o inferiore al 20 per cento.

Si prevede, inoltre, di stabilire - in linea con l'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 44 del Regolamento - che, nella determinazione delle domande da esaminare con procedura accelerata di frontiera, sia data priorità all'esame delle domande dei richiedenti che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità di essere rimpatriati nel Paese di origine, nel Paese in cui avevano in precedenza dimora abituale, in un Paese terzo sicuro o in un Paese di primo asilo.

Con riferimento all'applicazione obbligatoria della procedura di asilo alla frontiera (articolo 45 del Regolamento) ed in riferimento ai livelli di capacità adeguata ed al relativo limite annuo (articoli da 46 a 50 del Regolamento) è previsto che siano individuate, nell'ambito del Ministero dell'interno,

una o più autorità competenti alle relative attività di monitoraggio, assicurando il raccordo e la consultazione, anche telematica, con il Ministero della giustizia. Conseguentemente, devono essere, inoltre, disciplinate le procedure volte alla notifica e trasmissione delle informazioni alla Commissione europea per l'applicazione delle deroghe e del rispetto del connesso obbligo. In questo contesto, vanno anche definiti i termini delle varie fasi della procedura di asilo alla frontiera, nel rispetto del termine massimo (di 12 settimane dalla data di registrazione della domanda) previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 51 del Regolamento (lettera *v*).

Si prevede, altresì, l'introduzione di deroghe al diritto di rimanere nel territorio dello Stato in caso di domanda reiterata, secondo quanto disposto dall'articolo 56 del Regolamento (lettera *z*).

Riguardo ai concetti di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro, in linea con l'articolo 64 del Regolamento Procedure, si intendono mantenere le disposizioni concernenti la designazione, a livello nazionale, di Paesi di origine sicuri (compatibilmente con l'articolo 61 del medesimo Regolamento), nonché prevedere e disciplinare la procedura di designazione, a livello nazionale, di Paesi terzi sicuri diversi da quelli designati dall'Unione europea (in linea con l'articolo 59 del medesimo Regolamento) (lettera *aa*).

Inoltre, si prevede di disciplinare le modalità con le quali la Commissione nazionale per il diritto di asilo conclude i casi individuati dal paragrafo 6 dell'articolo 66 del Regolamento Procedure (ipotesi di inapplicabilità delle procedure di revoca della protezione internazionale: rinuncia espressa ad essere riconosciuto beneficiario di protezione internazionale; acquisto della cittadinanza di uno Stato membro; successivo ottenimento della protezione internazionale in altro Stato membro) e, in linea con il comma 2 del paragrafo 1 dell'articolo 67 del medesimo Regolamento, che, in questi casi, l'atto della citata Commissione nazionale non può essere impugnato (lettera *bb*).

In relazione, poi, alle procedure di impugnazione delle decisioni di rigetto della domanda di protezione internazionale o di revoca della protezione internazionale o di rimpatrio, di cui al Capo V del Regolamento Procedure, al fine di assicurare lo snellimento dei procedimenti giurisdizionali, garantendo concentrazione ed effettività della tutela, occorre revisionare la competenza per materia e per territorio delle sezioni specializzate istituite con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, anche prevedendo una competenza esclusiva per materia e per territorio differenziata, eventualmente estesa a più distretti di corte d'appello, per i procedimenti di impugnazione dei provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di frontiera. È altresì necessario prevedere l'istituzione, presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione competenti per la trattazione dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di frontiera, di ruoli specializzati cui sono attribuiti esclusivamente i predetti procedimenti. Si prevede inoltre che il Consiglio superiore della magistratura predetermini i criteri per l'assegnazione in via esclusiva della trattazione dei suddetti procedimenti ad una parte dei giudici assegnati alle suddette sezioni e per l'avvicendamento periodico, tra tutti i magistrati della sezione, nella trattazione dei suddetti procedimenti. Il criterio in argomento (di cui alla lettera *cc*) numero 3) è strettamente collegato al n. 2: all'interno delle sezioni specializzate saranno formati ruoli composti esclusivamente dalle procedure di frontiera, gestiti da un numero ristretto di magistrati della sezione. Ciò al fine di garantire l'evasione di tali procedure nei tempi imposti dalla normativa europea (12 settimane). Il modello organizzativo così concepito richiede, quale meccanismo di compensazione, una durata limitata dell'assegnazione esclusiva, secondo tempi e modalità che verranno determinati dal CSM. Si evita così la compromissione del benessere lavorativo per il singolo magistrato (in rapporto ad una massa di procedimenti tutti caratterizzati da elevata urgenza) e si

assicura, nel contempo, la specializzazione di tutti i componenti della sezione, così contribuendo all'efficienza delle procedure di frontiera.

Saranno inoltre definiti i termini di impugnazione delle decisioni dell'autorità accertante.

Sotto il profilo dell'organizzazione del procedimento giudiziario, occorre poi provvedere al riordino e alla revisione della disciplina, anche modificando i termini endoprocessuali e prevedendo la composizione monocratica dell'autorità giudiziaria competente di primo grado, nonché abolendo il reclamo avverso i provvedimenti di sospensione della decisione amministrativa adottata nell'ambito della procedura di frontiera e prevedendo forme semplificate di decisione. Saranno anche individuate misure sia ordinamentali sia processuali, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato. La delega prevede, inoltre, di definire il termine per chiedere l'autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell'esito del ricorso e si intende stabilire che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non abbia diritto di rimanere neanche fino alla decisione del giudice sull'istanza di sospensiva, se presentata, fermo il rispetto del principio di non respingimento, se si ritiene che l'impugnazione sia stata fatta esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro. Saranno altresì stabiliti i termini di durata (complessiva e delle singole fasi) del procedimento di impugnazione, individuando, nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di frontiera, da trattare con priorità, le conseguenze del mancato rispetto da parte del giudice dei termini fissati. Con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, occorre altresì prevedere che le sezioni specializzate decidano in composizione collegiale. Si dovrà altresì disciplinare la possibilità per le autorità pubbliche di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie e, infine, prevedere che la decisione di primo grado sia ricorribile esclusivamente per motivi di legittimità entro termine ragionevole (lettera *cc*)).

L'**articolo 12** individua i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al **Regolamento Gestione asilo e Migrazione**.

Va, in particolare, individuata l'autorità competente a determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo e le connesse attività, nonché le autorità competenti alle attività di cui agli articoli 19 ("Diritto all'informazione") e 22 ("Colloquio personale") del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione e l'autorità competente ad esercitare il potere previsto dall'articolo 35, del medesimo Regolamento (relativo alla possibilità, per lo Stato membro, di decidere di esaminare, anche se non competente secondo gli ordinari criteri, una domanda di protezione internazionale di un cittadino straniero o apolide registrata nel proprio territorio: clausola discrezionale) (lettera *a*).

Occorre anche individuare l'autorità chiamata a fornire annualmente le informazioni di cui all'articolo 10 del Regolamento, riguardanti la situazione migratoria complessiva, le pressioni migratorie, il rischio di pressioni migratorie o una situazione migratoria significativa (lettera *b*).

Si prevede inoltre l'applicazione al richiedente delle disposizioni dei commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, secondo cui lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Come previsto dalle disposizioni da ultimo richiamate, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma *2-bis*, può disporre, al solo fine di acquisire

gli elementi indicati nel medesimo comma 2-*bis*, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali (lettera *c*).

Un ulteriore aspetto riguarda la disciplina del servizio di orientamento legale gratuito in favore dei richiedenti protezione internazionale, in linea con i paragrafi 3, 5 e 7 dell'articolo 21 del Regolamento e secondo le modalità definite dal criterio di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera n), del presente disegno di legge (relativo al Regolamento Procedure) (lettera *d*) e l'adozione delle disposizioni procedurali e tecniche per consentire, ove necessario, il colloquio personale del richiedente in modalità videoconferenza, assicurando sia l'adeguatezza delle strutture/attrezzature tecniche, sia il rispetto delle garanzie di cui ai paragrafi 5 e 6 dell'articolo 22 del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione (lettera *e*), nonché la previsione, durante il medesimo colloquio, dell'assistenza dell'interprete o del mediatore culturale e, se il richiedente è un minore, la presenza del tutore o del rappresentante (lettera *f*).

A proposito, poi, dei mezzi di ricorso di cui all'articolo 43 del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, va stabilito che l'impugnazione della decisione di trasferimento sia limitata ai motivi specificati nel paragrafo 1, secondo comma, del citato articolo (rischio effettivo di trattamento inumano o degradante; circostanze successive al trasferimento determinanti; violazione delle garanzie previste per le "persone prese a carico") e vanno fissati i termini (tra un minimo di una settimana e un massimo di tre settimane) per il ricorso avverso la decisione di trasferimento.

Deve anche essere stabilito che l'autorità giurisdizionale competente sui ricorsi avverso la decisione di trasferimento sia la medesima di cui ai numeri 1 e 2), lettera *cc*) del comma 1 dell'articolo 11 del presente disegno di legge (sezioni specializzate), disciplinando il relativo procedimento giudiziario e la composizione monocratica del tribunale e prevedendo che il diritto di chiedere la sospensione degli effetti della decisione di trasferimento sia esercitato, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo e che il trasferimento sia sospeso fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione e che la relativa decisione, da adottare entro un mese dalla richiesta, non sia ulteriormente impugnabile. Va, inoltre, stabilito che la decisione di primo grado sia ricorribile esclusivamente per motivi di legittimità entro un termine ragionevole e che sia assicurato al richiedente l'accesso all'assistenza linguistica, ove necessario, nonché all'assistenza e rappresentanza legali gratuite secondo la vigente normativa nazionale (lettera *g*).

Si deve procedere, altresì, a definire il "rischio di fuga" in relazione a motivi e circostanze specifici (come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 18, del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione) secondo la previsione di cui all'articolo 6-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 ed all'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998; inoltre, il trattenimento dei richiedenti sottoposti alla procedura stabilita dal Regolamento Gestione Asilo e Migrazione deve essere previsto nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 44, paragrafi 2 e 4, del medesimo Regolamento, in raccordo con le disposizioni sul trattenimento di cui agli articoli da 10 a 13 della Direttiva Accoglienza, tenuto conto delle esigenze specifiche e delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 13 della citata Direttiva (lettera *h*).

Devono, altresì, essere individuate le disposizioni per la disciplina del trasferimento del richiedente protezione internazionale dal territorio nazionale allo Stato membro UE competente in linea con quanto previsto dall'articolo 46 del Regolamento Gestione Asilo e Migrazione, tenuto conto – per le esigenze sanitarie del richiedente – delle previsioni di cui all'articolo 50 del medesimo Regolamento

e dei principi e delle sequenze operative applicabili alle persone vulnerabili in arrivo sul territorio nazionale ed inserite nel sistema di protezione ed accoglienza (lettera *i*).

L'**articolo 13** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al **Regolamento Crisi e Forza maggiore**. In particolare, deve essere previsto e disciplinato uno specifico meccanismo di monitoraggio del sistema di asilo, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni sulla base delle quali lo Stato membro può richiedere alla Commissione europea di beneficiare delle misure di solidarietà e di consentire le deroghe alle pertinenti norme sulla procedura di asilo, nonché per disporre dei dati necessari per la motivazione della citata richiesta. A tal proposito, l'ufficio competente deve essere individuato nel Ministero dell'interno, definendo, in dettaglio, le relative attività (lettera *a*). Si deve anche prevedere e disciplinare il procedimento di presentazione alla Commissione europea della richiesta motivata volta a beneficiare delle misure in deroga, individuando gli organi incaricati delle attività di analisi/valutazione delle esigenze, della redazione della citata richiesta motivata e dell'individuazione delle misure derogatorie ritenute applicabili al caso di specie (lettera *b*), nonché disciplinare le connesse attività previste dal Regolamento Crisi e Forza maggiore (lettera *c*). Particolare attenzione, in tale contesto, viene assicurata per garantire coerenza e complementarità tra il sistema così introdotto ed il sistema di monitoraggio dell'andamento dei flussi (di entrata ed uscita) dei richiedenti protezione internazionale soggetti a procedura di frontiera (di cui all'articolo 11, lettera *v*), n. 3.1) del presente disegno di legge (lettera *d*).

L'**articolo 14** indica i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai **Regolamenti Rimpatri, Accertamenti alle frontiere esterne ed Eurodac**.

Si prevede, in particolare, di designare le autorità preposte agli accertamenti del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne, consolidando il modello organizzativo italiano esistente, basato su un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, di cui alle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno (lettera *a*).

Vanno altresì individuate le modalità di designazione dei luoghi, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne, idonei agli accertamenti alla frontiera nei confronti degli stranieri, ivi compresi i "punti di crisi" del comma 1 dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (lettera *b*), precisando, al contempo, che l'accesso a tali luoghi, durante i predetti accertamenti, non comporta autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato. Occorre, inoltre, disciplinare le modalità atte a garantire che tali soggetti rimangano a disposizione delle autorità competenti agli accertamenti, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga, nonché minacce potenziali alla sicurezza interna o rischi potenziali per la salute pubblica (lettera *c*).

Inoltre, occorre stabilire la procedura mediante la quale l'autorità giudiziaria nomina, quanto prima, un tutore provvisorio che accompagni e assista il minore straniero non accompagnato durante il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti previsti dal predetto regolamento e fino alla nomina del tutore, disponendo che tale nomina sia effettuata dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, dandone immediata comunicazione al medesimo tribunale (lettera *d*). Si prevede inoltre che, concluse le operazioni e gli accertamenti previste dal Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne e, fermo restando quanto detto sopra, la nomina del tutore al minore straniero non accompagnato sia effettuata dal tribunale per i minorenni, in composizione monocratica (lettera *e*).

Va poi previsto che le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998, siano eseguite quanto prima e, in ogni caso, entro 72 ore, secondo modalità procedurali volte a mantenere i soggetti interessati a disposizione delle autorità competenti alle predette operazioni, ivi incluso il controllo giurisdizionale (lettera *f*). Ai controlli di sicurezza di cui all'articolo 15 del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne è previsto che si applichino anche le già richiamate disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 10-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 e occorre prevedere che tali operazioni di controllo possano essere effettuate anche mediante il ricorso al Sistema informativo automatizzato (SIA), nonché attraverso il Sistema informativo nazionale di supporto alle autorità nazionali di frontiera (SIF) del Regolamento (UE) 2016/399 (Codice Frontiere Schengen), anche attraverso l'interoperabilità con altre piattaforme informatiche (lettera *g*).

Inoltre, si prevede la gestione, nel Sistema informativo autorizzato (SIA), delle informazioni del "modulo consuntivo" di cui all'articolo 17 del Regolamento Accertamenti alle Frontiere Esterne, anche per le finalità di riesame in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o rimpatrio e mediante l'interoperabilità del SIA con altre piattaforme informatiche, al contempo garantendo apposite modalità di comunicazione delle suddette informazioni al cittadino straniero interessato (lettera *h*).

Si intende altresì assicurare la registrazione dei dati di cui all'art. 17 del Regolamento Eurodac, anche attraverso l'interoperabilità del punto unico di accesso nazionale, designato ai sensi di tale Regolamento, con altre piattaforme informatiche (lettera *i*).

Deve poi essere disciplinato un meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali, individuando l'autorità competente anche presso una delle Autorità amministrative indipendenti esistenti (lettera *l*) e si prevede di esercitare, ove opportuno, le opzioni normative secondo cui, da un lato, gli Stati membri possono astenersi dallo svolgere gli accertamenti se un cittadino di Paese terzo che soggiorna illegalmente nel loro territorio è trasferito, immediatamente dopo il rintraccio, in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali (in tal caso, lo Stato membro in cui il cittadino di paese terzo interessato è stato trasferito procede agli accertamenti) e, dall'altro, gli Stati membri possono decidere di non effettuare gli accertamenti qualora un cittadino di un Paese terzo sia oggetto di procedure penali nazionali o di una procedura di estradizione (lettera *m*).

Si prevede poi che, nei confronti del richiedente per il quale la domanda di protezione sia stata respinta, sia adottata la decisione unica (lettera *n*) e siano adottate disposizioni sul trattenimento del cittadino di Paese terzo o l'apolide la cui domanda sia stata respinta nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera (lettera *o*).

L'articolo 15 reca poi principi e criteri direttivi per l'aggiornamento e la revisione della normativa in materia di immigrazione. In particolare, il comma 1 delega il Governo a adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'aggiornamento e la revisione della normativa in materia di immigrazione. In particolare, a proposito del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera di cui all'articolo 13, comma 5-bis, e del trattenimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I.) si intende definirne l'ambito, prevedendo che lo stesso si concluda entro termini determinati e tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Corte di cassazione relativamente alla rilevanza della manifesta insussistenza dei requisiti di legge, nonché stabilire, ai fini della verifica del rispetto dei divieti di espulsione e respingimento di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del T.U.I., che l'allontanamento verso un Paese

di origine sicuro non possa integrare la fattispecie di manifesta insussistenza dei requisiti (lettera *a*); si intende inoltre apportare modifiche all'attuale disciplina dei ricongiungimenti familiari, in attuazione dell'ordine del giorno numero 17, approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati il 18 novembre 2025 durante l'esame del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2025, n. 179, affinché sia maggiormente in linea con le disposizioni della Direttiva 2003/86/CE, sia con riguardo alle categorie di familiari ammessi, sia per i criteri, anche di carattere reddituale, richiesti per poter beneficiare del ricongiungimento (lettera *b*); sempre in materia di ricongiungimenti familiari, si intende inoltre ampliare le categorie dei soggetti legittimati a chiedere il ricongiungimento dei familiari individuati dalla normativa vigente in deroga al periodo biennale minimo di permanenza in Italia dei soggetti richiedenti, includendo i cittadini stranieri altamente qualificati (lettera *c*).

L'**articolo 16** (*Principi e criteri direttivi per il riordino della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale mediante la redazione e l'aggiornamento di testi unici*) delega, al comma 1, il Governo a adottare, entro il 31 dicembre 2027, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge, per il riordino organico della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale, mediante la redazione di uno o più testi unici. A tal fine, è stabilito che il Governo tenga conto sia delle disposizioni dei decreti legislativi che saranno adottati ai sensi dell'articolo 8 per il recepimento o adeguamento agli atti normativi unionali ivi specificati, sia di principi e criteri direttivi – di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo in commento – volti alla puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici in vigore, al coordinamento delle norme vigenti anche di derivazione unionale, migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché all'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili o non più attuali.

L'**articolo 17** reca, infine, le disposizioni finanziarie. In particolare, al comma 1, si prevede che per l'attuazione del criterio di delega dell'articolo 11, comma 1, lettera *c*) (relativo alle autorità amministrative competenti in materia di protezione internazionale) è autorizzata la spesa di euro 657.211 nell'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, con l'individuazione della relativa copertura finanziaria:

- a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Al comma 2 si prevede poi che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe della presente legge siano corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria o dei nuovi o maggiori oneri da essi scaturenti e dei relativi mezzi di copertura. Il medesimo comma 2 prevede altresì che – per alcuni criteri di delega specificamente indicati - in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 19, alla luce della complessità e vastità dell'intervento, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensabili al proprio interno né mediante l'utilizzo delle risorse del Programma nazionale finanziato con il Fondo Europeo Asilo Integrazione e Migrazione (FAMI), essi possano essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle occorrenti

risorse finanziarie. Al comma 3, infine, è contenuta la clausola di invarianza finanziaria relativamente agli adempimenti previsti dalla legge, fatta eccezione per i commi 1 e 2 del presente articolo.

Il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024 ed è collegato alla manovra di finanza pubblica, come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025 approvato dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2025,

Il **Capo I (articoli 1-7)** apporta modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione - TUI) con specifico riferimento alla disciplina del trattenimento; sono introdotte disposizioni finalizzate alla salvaguardia della sicurezza nazionale; sono, altresì, modificate le norme del codice penale in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice nonché le disposizioni del T.U.I. sul procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri.

Infine, introduce disposizioni in tema di minori stranieri e in materia di protezione complementare, con contestuali modifiche ai decreti legislativi 10 novembre 2007, n. 251 e 28 gennaio 2008, n. 25 (in materia di protezione internazionale) e del decreto legislativo n. 286 del 1998.

In particolare, l'**articolo 1** (Disposizioni in materia di trattenimento dello straniero), **comma 1, lettera a)**, interviene sull'articolo 14 del TUI al fine di realizzare un raccordo sistematico tra il comma 1 e il comma 2 di tale disposizione e il nuovo Capo II-bis (*Disposizioni in materia di trattenimento*) che la **lettera b)** dell'articolo in esame introduce nell'ambito del TUI, al Titolo II, dopo il Capo II (*Controllo delle frontiere, respingimento ed espulsione*).

Il nuovo Capo II-bis (*Disposizioni in materia di trattenimento*) – articoli da 17-bis a 17-undecies – è volto ad adeguare l'ordinamento nazionale all'invito rivolto al Legislatore, da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 3 luglio 2025, a disciplinare, con normativa primaria, le modalità di trattenimento dello straniero.

Gli adempimenti, le attività e prestazioni previste nell'ambito della disciplina dei modi di trattenimento sono già assicurati a legislazione vigente nei centri realizzati nel territorio nazionale.

In particolare, le attività dirette a fornire ai cittadini stranieri trattenuti le informazioni di rito, quelle dirette all'accertamento delle condizioni di salute al momento dell'ingresso nel centro e alla vigilanza costante sullo stato di salute della persona trattenuta, ivi comprese le verifiche periodiche, nonché le iniziative dirette ad assicurare, nel centro, le condizioni per consentire la corrispondenza telefonica con l'esterno, nel rispetto della tutela dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di cui agli **articoli 17-bis, 17-ter, 17-quater e 17-quinquies** sono già svolte a legislazione vigente in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 marzo 2024, recante lo schema di capitolato di gara di appalto per la gestione e il funzionamento dei centri di accoglienza e di trattenimento e risultano ricomprese nei costi di gestione corrisposti al soggetto gestore del centro firmatario della relativa convenzione, finanziati con le risorse del capitolo 2351, piano gestionale 10.

Analogamente, anche le prestazioni corrispondenti all'erogazione delle prestazioni materiali di accoglienza e le ulteriori attività disciplinate all'**articolo 17-sexies** sono declinate, quanto alle modalità operative, nel medesimo schema di capitolato di appalto e coperte dai costi di gestione



erogati al soggetto gestore del centro, finanziati con le risorse del pertinente capitolo di bilancio.

La disciplina relativa ai modi di trattenimento in esame non introduce, quindi, nuove prestazioni o attività a beneficio delle persone trattenute, ma si limita a ricondurre a fonte primaria prestazioni già definite sul piano operativo dal citato capitolato.

I relativi oneri, pertanto, sono già imputati al pertinente capitolo di bilancio e risultano integralmente coperti ai fini del pagamento dei soggetti gestori delle strutture in discorso.

Con riferimento, poi, alla disciplina dell'accesso alle strutture, di cui all'**articolo 17-septies**, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli già previsti dallo schema di capitolato di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 4 marzo 2024, che prevede l'obbligo del soggetto gestore, in attuazione della convenzione stipulata col competente Ufficio del Ministero dell'interno, di mettere a disposizione locali per i colloqui con i soggetti legittimati.

Analogamente, le attività di vigilanza dei centri nonché quelle di controllo e selezione dei soggetti autorizzati all'accesso sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 17-octies** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'attività di vigilanza e monitoraggio dei prefetti sul soggetto gestore viene già effettuata per verificare il rispetto degli obblighi assunti ai sensi della convenzione stipulata per la gestione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili.

In merito all'**articolo 17-novies**, i relativi profili di disciplina risultavano già previsti nel decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 2022, di approvazione della direttiva recante i criteri di organizzazione e funzionamento dei centri; all'aggiornamento della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda i profili finanziari, anche alla luce dei richiami sopra effettuati relativamente alle prestazioni da rendere in accoglienza, secondo la disciplina dello schema di capitolato di gara di appalto di cui al D.M. 4 marzo 2024, si soggiunge quanto segue.

Il capitolo di bilancio 2351, piano gestionale 10, destinato alla copertura dei costi relativi alla gestione dei centri di permanenza per i rimpatri (di seguito «CPR») reca, ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), la dotazione finanziaria pari a euro 16.443.632,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a fronte di euro 17.309.086,00 assegnati nell'anno 2025.

Per gli anni 2026, 2027 e 2028, la previsione di spesa sul capitolo di bilancio 2351, piano gestionale 10, gestito dal competente Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, per le relative attività e prestazioni, si basa sull'attuale andamento degli arrivi e dei trattenimenti.

Ai fini del computo si fa presente che, alla data del 10 febbraio 2026, negli 11 CPR presenti nel territorio nazionale, risultano trattenute n. 711 persone.

Tenuto conto della stima dei costi medi di riferimento, assunti quale base d'asta ai sensi del capitolato di gara di appalto, pari a euro 61,17 (importo previsto per i CPR da 51 a 150 posti) e assumendo che il numero medio giornaliero di persone trattenute resti per il futuro invariato la stima di costo è la seguente:

€ 61,17x711 (persone trattenute) x 365 (giorni annui) = € 15.874.532,60.



Con riferimento alle misure adottate in materia di corrispondenza telefonica, introdotte dall'articolo 17-*quinquies*, si stima un costo pari a euro 113.760,00, determinato dalla fornitura di un dispositivo a ciascuna persona trattenuta, sulla base del seguente calcolo:

€ 160 (costo unitario per apparecchio) x 711 (n. trattenuti al 10.02.2026) = € 113.760,00.

La dotazione finanziaria del capitolo 2351 piano gestionale 10 per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi della vigente legge di bilancio (legge n. 199 del 2025), è pari a euro 16.443.632,00; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito al ripristino dei posti attualmente indisponibili, si rappresenta che le spese per la manutenzione dei CPR sono imputate al capitolo 7351, piano gestionale 2, e che il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione ha promosso la stipula di un accordo quadro per la manutenzione straordinaria dei CPR nell'ambito del quale, per ciascun centro, sono stati individuati la ditta di manutenzione e il direttore dei lavori, con i quali vengono stipulati contratti attuativi in relazione alle singole esigenze di intervento.

Gli articoli **17-*decies*** e **17-*undecies*** disciplinano il reclamo giurisdizionale e la disciplina dell'udienza, della decisione e dell'impugnazione.

In particolare, l'articolo 17-*decies* introduce un rimedio giurisdizionale a tutela del trattenuto, proponibile tramite difensore, in caso di violazione degli obblighi con pregiudizio attuale e grave ai diritti. È previsto un filtro di manifesta infondatezza e, in tal caso, la revoca del patrocinio a spese dello Stato. In assenza, il giudice fissa l'udienza e, ove necessario, nomina un interprete.

L'articolo 17-*undecies* disciplina l'udienza, con partecipazione necessaria del difensore, audizione del trattenuto su richiesta e possibilità di svolgimento a distanza. Il giudice procede in forma semplificata, acquisendo gli elementi necessari anche dal Ministero dell'interno. L'interprete, se necessario, assicura la piena comprensione del procedimento e l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle attività previste, inclusa la nomina dell'interprete, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 1, comma 2**, interviene sull'articolo 19 (*Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri*), comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46) per sopprimere il richiamo, ivi operato, alle disposizioni di cui all'articolo 67 (*Visite agli istituti*) della legge n. 354 del 1975 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*).

L'**articolo 1, comma 3**, reca una disposizione transitoria volta a precisare che, fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno previsto dal nuovo articolo 17-*novies*, restano efficaci, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 e dell'allegata direttiva ministeriale.

L'**articolo 2** (Interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale) modifica l'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, introducendo una disciplina organica dell'interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali in presenza di una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.



La disposizione individua i presupposti dell'interdizione, attribuendone l'adozione al Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, ne definisce il contenuto essenziale e la durata massima, nonché le fattispecie rilevanti ai fini della valutazione della minaccia.

Sono inoltre disciplinati il possibile trasferimento dei migranti a bordo verso Paesi terzi sulla base di accordi o intese internazionali e il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione dell'interdizione, comprensivo delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché delle modalità procedurali e delle forme di tutela giurisdizionale.

Con particolare riferimento all'introducendo **comma 1-sexies**, si rappresenta che le attività ivi previste sono riconducibili a quelle già istituzionalmente svolte dalle amministrazioni competenti.

Ove, in sede attuativa, siano coinvolti Paesi diversi da quelli di appartenenza o di provenienza, le relative attività saranno disciplinate dagli appositi accordi o intese stipulati dall'Italia e, pertanto, eventuali oneri finanziari troveranno copertura finanziaria nei medesimi strumenti pattizi.

Con riferimento all'introducendo **comma 1-septies**, si evidenzia che il procedimento ivi descritto si inserisce nell'ambito di quelli già assegnati agli uffici delle Prefetture, ai sensi della legge n. 689 del 1981, nonché dei compiti istituzionali propri degli organi accertatori.

Infine, la confisca disposta dal prefetto costituisce misura accessoria del procedimento amministrativo già incardinato per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria principale.

Agli adempimenti previsti dalla disposizione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 3 (Disposizioni in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice) introduce, nel codice penale, una disciplina uniforme dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, o del cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea, quale conseguenza della condanna per specifiche tipologie di delitti, estendendo l'ordine di espulsione o allontanamento ai casi espressamente individuati nei diversi titoli del Libro Secondo del codice penale.

La disposizione prevede, inoltre, una fattispecie autonoma di reato in caso di inosservanza dell'ordine giudiziale di espulsione o allontanamento, con applicazione della pena detentiva e del rito direttissimo.

Il **comma 2** coordina la disciplina penale con quella prevista dal testo unico sull'immigrazione, integrando l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 al fine di estendere l'ordine di espulsione del giudice anche alle ulteriori ipotesi di condanna ivi previste.

Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 (Disposizioni in materia di procedimento dinanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri) apporta modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevedendo la trattazione prioritaria del procedimento di espulsione degli stranieri detenuti rispetto ad altre istanze relative ai medesimi; introduce, inoltre, misure volte a garantire la celerità della procedura e dell'esecuzione, con conseguente riduzione dei tempi di trattenimento presso gli istituti penitenziari e un progressivo decongestionamento del sistema penitenziario e lo smaltimento dell'arretrato giudiziario nel settore dell'immigrazione.



Alle attività connesse alla procedura di espulsione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** (*Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati e di ingresso e soggiorno per motivi di studio di minori stranieri*) **comma 1, lettera a)**, e **comma 2** modificano la disciplina del rimpatrio volontario assistito per i minori stranieri non accompagnati dal punto di vista della competenza e in un'ottica di razionalizzazione.

Si precisa che i rimpatri volontari ed assistiti effettuati a cura del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno sono finanziati a valere sui fondi europei di cui all'articolo 14-ter, comma 7, lettera b) del testo unico dell'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 afferenti al programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione che, nella vigente versione 6.0, destina specifiche risorse ai rimpatri volontari nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.

Il **comma 1, lettera b)**, disciplina, in senso più restrittivo, le regole per il c.d. "proseguito amministrativo", misura che consente il prosieguo del percorso di accoglienza e integrazione a beneficio del minore anche dopo il compimento della maggiore età e che la presente disposizione mira a ridurre dagli attuali 21 anni d'età ai 19 anni.

La norma non introduce nuovi adempimenti a carico delle articolazioni centrali o periferiche del Ministero dell'interno e, pertanto, le relative attività sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 3** prevede che, prima della nomina del tutore da parte dell'autorità giudiziaria minorile notiziata del rintraccio, si proceda ad un accertamento sull'eventuale esistenza di una tutela già attivata per il minore.

Tali adempimenti rientrano nelle ordinarie attività e comunicazioni d'ufficio tra l'autorità di pubblica sicurezza competente e autorità giudiziaria e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, il **comma 4** è volto a ridurre da quindici a quattordici anni l'età minima per l'ingresso e soggiorno in Italia per motivi di studio dei minori stranieri, modificando in tal senso l'articolo 39-bis, comma 1, lettera c) del TUI.

L'**articolo 6** (*Disposizioni in materia di protezione internazionale*) introduce, nell'ambito del decreto legislativo 10 novembre 2007, n. 251, un nuovo Capo IV-bis in materia di protezione internazionale complementare volto a precisare i parametri di applicazione, nell'ordinamento nazionale, del principio del rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Agli adempimenti previsti dalla disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 7** riguarda l'istituzione di sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 3 del decreto - legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (con esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis), nonché di quelli aventi ad oggetto le materie di cui al comma 2 del predetto articolo, pendenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Al riguardo, si rappresenta che si considerano pendenti i procedimenti per i quali è depositato il ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le sezioni stralcio in esame sono composte, ciascuna, da un magistrato togato, designato dal



Presidente del tribunale e facente parte della sezione specializzata di cui al citato decreto-legge n. 13 del 2017 e da almeno due giudici onorari. Alle stesse sezioni è assegnato un contingente massimo di trecentocinquanta giudici onorari che verranno ripartiti presso tali sezioni con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una volta acquisito il parere del CSM. La ripartizione dei giudici onorari terrà conto del numero dei procedimenti pendenti presso le citate sezioni specializzate di cui al citato decreto-legge n. 13 del 2017, alla data di entrata in vigore del provvedimento *de quo*. I suddetti giudici onorari assegnati alle sezioni stralcio, saranno destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a sei mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo e verrà loro assicurata un'adeguata formazione nelle materie relative alla protezione internazionale.

Le sezioni stralcio giudicano in composizione monocratica e sono istituite presso ciascun tribunale sede delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017. Ne discende che il numero complessivo delle sezioni stralcio è corrispondente a quello delle sezioni specializzate, che, in base a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 13 del 2017, è pari a 26 (numero corrispondente a quello delle corti di appello).

I procedimenti svolti davanti alle sezioni stralcio vengono trattati secondo la disciplina di cui all'articolo 35-*bis* del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, previa fissazione di una nuova udienza davanti al giudice onorario.

Le citate sezioni stralcio cesseranno la loro attività una volta definiti tutti i procedimenti assegnati ai sensi del presente articolo.

La disposizione definisce una modalità organizzativa di trattazione e definizione di procedimenti ancora pendenti presso le sezioni specializzate di cui al citato decreto-legge n. 13 del 2017, in materia di protezione internazionale, idonea allo smaltimento dell'arretrato e non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sia i magistrati ordinari che quelli onorari sono già inseriti nell'organico del personale di magistratura (ordinarie e onoraria) e la loro nuova e temporanea assegnazione risponde a esigenze di efficienza e migliore distribuzione di carichi di lavoro, assicurando un miglioramento della qualità dei servizi mediante una risposta immediata al continuo flusso migratorio che sta gravando sul sistema giudiziario nazionale.

La formazione dei magistrati onorari in materia di protezione internazionale potrà essere garantita attraverso la programmazione dei percorsi formativi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, ente competente, mediante le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio autonomo della stessa.

Il Capo II (articoli 8 - 17) conferisce al Governo la delega per l'attuazione del "Patto europeo sulla migrazione e l'asilo".

La delega riguarda un insieme di interventi di adeguamento dell'ordinamento nazionale resi necessari dall'entrata in vigore degli atti normativi europei che compongono il Patto, prevista a partire dal 12 giugno 2026, e incide su molteplici profili della materia migratoria, tra cui l'accoglienza, il trattenimento, la protezione internazionale, il rimpatrio, gli accertamenti alle frontiere esterne, l'individuazione dello Stato membro competente all'esame della domanda e la gestione delle situazioni di crisi.

L'**articolo 8** reca la delega al Governo per l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato il 14 maggio 2024, prevedendo l'adozione di uno o più decreti legislativi



finalizzati al recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 e all'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti dell'Unione europea indicati nella disposizione.

L'**articolo 9** reca, al comma 1, i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e individua alcuni criteri di delega rispetto ai quali, in ragione della complessità della materia interessata, non è possibile procedere alla puntuale quantificazione degli effetti finanziari che deriveranno dai decreti legislativi che ne costituiranno attuazione e dalle specifiche scelte attuative operate. La rete nazionale di accoglienza, infatti, si articola nei cosiddetti "hotspot" destinati alle attività di assistenza, primo soccorso e identificazione degli stranieri in arrivo, nonché in una pluralità di centri e strutture, distribuiti nell'intero territorio nazionale, unitamente ai centri di permanenza per i rimpatri, funzionali al trattenimento dei richiedenti nei casi previsti e, più in generale, dei cittadini stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale.

Con riferimento ai criteri di delega di cui alle **lettere a), b) e c)**, si rappresenta che, già a legislazione vigente, sono assicurate ai richiedenti presenti nella rete nazionale di accoglienza le condizioni materiali di accoglienza individuate dalla direttiva (UE) 2024/1346, mediante le prestazioni indicate dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 2024, recante lo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento delle strutture di assistenza, accoglienza e trattenimento presenti nel territorio nazionale.

In attuazione della direttiva (UE) 33/2013, l'erogazione delle prestazioni in argomento è riconosciuta esclusivamente ai richiedenti che non dispongono di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata. Tale livello è determinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sulla base del parametro rappresentato dall'importo annuo dell'assegno sociale.

Il parametro che sarà individuato in sede di esercizio della delega inciderà sul numero dei richiedenti ammessi al sistema di accoglienza e, conseguentemente, sui relativi costi, sia per ciò che riguarda la prima accoglienza nei centri previsti dal decreto-legge n. 451 del 1995, convertito con la legge n. 563 del 1995, nonché degli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 e 10-ter e 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, sia con riferimento alla seconda accoglienza nell'ambito della rete S.A.I.

Relativamente alla prima accoglienza, la stessa è finanziata dal capitolo 2351, piano gestionale 2 "Spese per l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Spese per interventi a carattere assistenziale, anche al di fuori dei centri. Spese per studi e progetti finalizzati all'ottimizzazione ed omogeneizzazione delle spese di gestione".

Lo stanziamento attuale è pari a euro 950.000.000,00, previsto per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

Al riguardo, si rappresenta che la presenza media dei migranti nei centri di accoglienza ha superato le 100.000 unità e che, sulla base dell'andamento degli sbarchi consolidatosi nell'ultimo anno, rimarrà sostanzialmente invariata, tenuto conto, da un lato, dei tempi tecnici necessari per lo svolgimento dei colloqui calendarizzati e, dall'altro, di un sostanziale bilanciamento tra i nuovi arrivi e le dimissioni dall'accoglienza dei richiedenti per i quali è stata adottata la decisione sulla domanda.

Le condizioni materiali di accoglienza eventualmente erogate sotto forma di sussidi economici, di buoni o in natura, ovvero, ai sensi della **lettera c)**, le condizioni materiali di accoglienza diverse da quelle ordinariamente previste, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che il valore di detti sussidi è computato sulla base dei medesimi criteri



e dei medesimi importi previsti nello schema di capitolato di appalto approvato con D.M. 4 marzo 2024.

Ne consegue che l'accoglienza viene assicurata mediante un modello di prestazioni alternative a quelle rese direttamente nei centri e strutture di accoglienza, salvaguardando comunque gli importi complessivi, *pro-die pro-capite*, che sarebbero derivati da prestazioni direttamente rese ai beneficiari dell'accoglienza.

In tale ipotesi, anzi, il costo del sussidio economico o delle ulteriori forme alternative di accoglienza eventualmente previste nella legislazione delegata potrebbe addirittura essere di importo minore, in quanto decurtato dall'ulteriore margine di utile che sarebbe stato altrimenti corrisposto all'ente gestore di una struttura di accoglienza.

Una puntuale stima degli oneri potrà compiersi soltanto all'esito delle scelte operate in sede di legislazione delegata, tenuto conto, comunque, che i costi dell'accoglienza sono determinati soprattutto dall'andamento dei flussi migratori che, a sua volta, è influenzato da fattori variabili di natura esogena difficilmente prevedibili quali l'evoluzione degli scenari geopolitici e socioeconomici – connotati in questa fase storica da una forte mutevolezza – nonché dei conflitti bellici in atto, l'andamento inflazionistico, nonché le dinamiche del mercato che possono influenzare la risposta degli operatori rispetto ai bandi pubblicati dalle Prefetture e, infine, il futuro possibile aggiornamento dell'attuale schema di capitolato di appalto che potrebbe comunque comportare un incremento dei costi per i servizi richiesti.

In merito alla seconda accoglienza, le risorse necessarie per il finanziamento della rete del Sistema di accoglienza e integrazione (di seguito SAI) di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nonché per assicurare un adeguato ampliamento dei posti della stessa rete, funzionali all'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo (3.202 posti a partire dal 1° giugno 2026 sino al 31 dicembre 2028, di cui 2.402 ordinari e 800 per categorie “disagio mentale-assistenza sanitaria specialistica e prolungata DM-DS”) sono allocate sul capitolo 2352 “*Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi*” del Ministero dell'interno.

I relativi oneri stimati sono pari complessivamente a euro 136.000.000,00 per il biennio giugno 2026 - giugno 2028, con copertura a valere sulle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione per il settennio 2021-2027 di cui al regolamento (UE) 2021/1147, mediante procedura di riassegnazione al pertinente capitolo di bilancio 2352.

Si precisa che la copertura degli oneri finanziari connessi all'attivazione dei suddetti 3.202 posti è stata oggetto di richiesta di assegnazione dei fondi aggiuntivi stanziati dall'Unione europea per l'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, con la conseguente revisione del Programma nazionale finanziato con il Fondo europeo asilo, migrazione e integrazione (FAMI).

L'approvazione di tale revisione è stata comunicata dalla Commissione europea – DG HOME il 18 dicembre 2025.

Con riferimento alla **lettera d)**, il criterio di delega individua, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva accoglienza, i casi eccezionali in cui le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo sono fornite ai richiedenti protezione internazionale mediante traduzione orale o, se del caso, in forma visiva, quali video o pittogrammi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica in quanto, sulla base delle nazionalità di provenienza dei migranti in arrivo sul territorio, le lingue parlate



risultano essere quelle già ordinariamente coperte dal servizio di mediazione linguistico-culturale già previsto nello schema di capitolato.

Il caso eccezionale di lingua rara costituisce un aspetto residuale assicurato, dal punto di vista finanziario, dallo stanziamento del capitolo 2351, piano gestionale 2.

L'erogazione del servizio di informazione a beneficio dei richiedenti protezione internazionale in accoglienza è disciplinata dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2015, cui è data attuazione anche attraverso lo schema di capitolato di appalto di cui al D.M. 4 marzo 2024 che, all'articolo 2, individua tra le prestazioni dovute dal gestore dei centri di accoglienza anche il servizio di informazione.

Al riguardo, sebbene il citato articolo 3 del decreto legislativo n. 142 del 2015 non preveda espressamente l'utilizzo di video o pittogrammi per la somministrazione dell'informativa sulle condizioni di accoglienza, il ricorso a tale modalità, che la direttiva (UE) 2024/1346 limita a situazioni eccezionali, ossia il caso in cui il richiedente parli una "lingua rara", è attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; le modalità alternative in commento rientrano, infatti, nelle attività comprese nei servizi di informazione e mediazione linguistico-culturale nell'ambito dei costi già previsti nello schema di capitolato d'appalto esistente.

In particolare, per i richiedenti inseriti nella rete nazionale di accoglienza, le informative sono effettuate nel contesto delle prestazioni in accoglienza rientranti nell'importo *pro capite pro die* corrisposto all'ente gestore del centro secondo quanto previsto nel citato D.M. 4 marzo 2024, a valere, pertanto, sui costi generali dell'accoglienza imputati al capitolo 2351, piano gestionale 2.

I costi dell'informativa a beneficio dei richiedenti non accolti nella rete nazionale di accoglienza non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sostenuti a valere sulle progettualità dedicate, finanziate con le risorse del FAMI per il citato settennio 2021-2027.

Il criterio di delega di cui alla **lettera e)** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti relativi all'assegnazione dei richiedenti alle aree geografiche individuate rientrano nell'ambito delle attività istituzionali svolte dall'autorità amministrativa competente che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. anche quelle;

Il criterio di delega di cui alla **lettera f)** comporta l'introduzione di una normativa complessa, e, in talune parti rilevanti, innovativa rispetto al quadro ordinamentale vigente. per cui non è possibile procedere alla puntuale quantificazione dei relativi effetti finanziari.

In merito alla **lettera g)**, con riferimento ai profili relativi alle prestazioni in accoglienza rese ai cittadini stranieri trattenuti e agli aspetti concernenti la disciplina dei modi di trattenimento, si rinvia a quanto sopra riferito in relazione alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Per quanto concerne le attività relative all'adozione dei provvedimenti di trattenimento, alla loro convalida in sede giurisdizionale e alle misure alternative al trattenimento, si rappresenta che la relativa disciplina si pone, in larga parte, in continuità con il quadro vigente di cui agli articoli 6, *6-bis* e *6-ter* del decreto legislativo n. 142 del 2015, di attuazione della direttiva 2013/33/UE e la previsione unionale richiamata nel criterio specifico (l'articolo 11 della direttiva accoglienza), pur introducendo elementi di specificazione che, in ragione della complessità della materia, non consentono allo stato una puntuale quantificazione dei relativi effetti finanziari.

Con riferimento al numero 2), si precisa, comunque, che non determina oneri lo specifico profilo relativo all'eventuale "ricorso a procedure di controllo con mezzi digitali, elettronici o



altri sistemi tecnici” la cui indicazione è volta a creare il contesto normativo che abiliti in futuro l’autorità responsabile dell’accoglienza ad avvalersi eventualmente degli applicativi informatici in corso di sviluppo da parte dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) e da questa messi a disposizione degli Stati membri a titolo non oneroso.

Peraltro, l’eventuale ricorso a procedure di controllo con mezzi digitali, elettronici o altri sistemi tecnici è potenzialmente in grado di comportare una riduzione degli oneri finanziari connessi al trattenimento dei cittadini stranieri presso gli appositi centri.

Analogamente, non determinano oneri la previsione di cui al numero 4), volta a uniformare le modalità di trattenimento di cui al numero 1) del criterio di delega in esame con quelle di cui al Capo II-bis del Titolo II del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente provvedimento, nonché la disposizione di cui al numero 5) in quanto l’autorità giudiziaria ordinaria competente sarà individuata considerando l’assetto delle competenze previsto a legislazione vigente.

Il criterio di cui alla **lettera h)** è volto a prevedere la possibilità di elaborare procedure operative standard per la rilevazione, su base individuale, delle esigenze particolari dei richiedenti protezione internazionale, nell’ambito della verifica della compatibilità del trattenimento con le condizioni di salute, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva accoglienza.

Al riguardo, si precisa che procedure operative *standard* per la rilevazione delle vulnerabilità (o delle esigenze particolari) sono già state elaborate e attuate sul territorio, ai sensi della normativa vigente, e che le medesime sono in corso di aggiornamento, per migliorare la sequenza degli interventi dei vari soggetti coinvolti negli accertamenti necessari, nell’ambito di un tavolo di lavoro di recente istituzione, compatibilmente con le previsioni obbligatorie della direttiva (UE) 2024/1346, senza comportare oneri a carico della finanza pubblica.

Il criterio di delega di cui alla **lettera i)** introduce la possibilità di sottoporre i richiedenti a esami medici per ragioni di salute pubblica alla quale gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, si precisa che, già in base alla normativa vigente, i richiedenti beneficiano dell’assistenza medico-sanitaria, offerta dal Servizio Sanitario Nazionale (di seguito «SSN») e dalle strutture periferiche del Ministero della salute nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dell’ordinaria attività di prevenzione.

Il criterio di delega è volto a razionalizzare e coordinare tali interventi, rendendoli coerenti con il nuovo quadro europeo, senza introdurre *ex novo* programmi di *screening* generalizzati. Allo stato, le attività previste possono essere svolte nei limiti delle risorse già assegnate al SSN e alle strutture competenti.

Gli accertamenti sono condizionati alla sussistenza di specifiche esigenze sanitarie, valutate caso per caso dalle autorità competenti, in coerenza con l’ordinaria attività di prevenzione già svolta dalle strutture sanitarie. Tale carattere non automatico esclude un incremento strutturale e prevedibile della spesa sanitaria, collocando l’applicazione della norma nell’ambito dell’attività istituzionale delle predette strutture.

Con riferimento al servizio di assistenza sanitaria assicurato dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno e alle spese mediche, il capitolato di appalto di cui al D.M. 4 marzo 2024 prevede, nell’ambito del pacchetto prestazionale, visite mediche di primo ingresso al momento di accesso ai centri nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche, quali visite specialistiche, spese connesse allo svolgimento di terapie. I relativi oneri sono compresi nel costo *pro-die pro-capite* ivi previsti e finanziati dal capitolo 2351, piano gestionale 2. risulta allo stato sufficiente.



La disposizione di cui alla **lettera l)** reca la delega a disciplinare in attuazione dell'articolo 17 della direttiva Accoglienza, condizioni e modalità per l'accesso dei richiedenti protezione internazionale alle procedure per il riconoscimento dei titoli, delle qualifiche e delle competenze, nonché alle prestazioni di sicurezza sociale nei settori di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.

I criteri di delega di cui alle **lettere m) ed n)** comportano l'introduzione di una normativa complessa, e, in talune parti rilevanti, innovativa rispetto al quadro ordinamentale vigente, per cui non è possibile procedere alla puntuale quantificazione dei relativi effetti finanziari, che potranno evidenziarsi solamente quando, in sede di adozione dei decreti legislativi delegati, saranno individuate le autorità e le modalità di effettuazione di tali adempimenti;

Il criterio di delega di cui alla **lettera o)** prevede che la decisione di revoca delle condizioni di accoglienza nei confronti del richiedente protezione internazionale, trasferito ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351, possa essere adottata con provvedimento separato rispetto a quello di trasferimento, in attuazione dell'articolo 21, secondo comma, della direttiva Accoglienza.

Il criterio di delega di cui alla **lettera p)** prevede l'adozione di disposizioni che consentano ai richiedenti di svolgere, su base volontaria, attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, anche al di fuori dei centri di accoglienza, con il coinvolgimento di enti territoriali e del terzo settore, nonché la previsione dei casi di esclusione, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 9, della direttiva Accoglienza. Si tratta di una disposizione già presente nel vigente ordinamento. Il criterio di cui alla **lettera q)** prevede la disciplina dei casi e delle procedure per la riduzione e la revoca del sussidio per le spese giornaliere e delle condizioni materiali di accoglienza, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva Accoglienza. Si tratta di una disposizione già presente nel vigente ordinamento.

La **lettera r)** prevede l'individuazione delle misure obbligatorie di integrazione, la cui mancata osservanza comporta la riduzione o la revoca delle condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera f), della direttiva Accoglienza. Si tratta di una disposizione già presente nel vigente ordinamento, per le finalità individuate dalla norma.

La **lettera s)** reca la delega a disciplinare disposizioni a favore dei richiedenti con esigenze di accoglienza particolari.

Al riguardo, il **numero 1)** prevede attività di rilevazione delle vulnerabilità dei richiedenti protezione internazionale in accoglienza. Le relative attività sono già svolte a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015 e sulla base di linee guida e strumenti operativi vigenti, con il coinvolgimento delle strutture del Servizio sanitario nazionale. Pertanto, a esse si provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **numero 2)** prevede «misure di accoglienza alternative in capo al Servizio sanitario nazionale per le persone con disabilità, malattie gravi o grave disagio mentale che richiedano assistenza continua». Tale previsione si traduce nell'utilizzo di percorsi assistenziali e strutture già previsti dai livelli essenziali di assistenza (LEA), quali ricoveri, strutture residenziali e sociosanitarie, servizi di salute mentale.

Il criterio è, quindi, volto a indirizzare i richiedenti verso canali di presa in carico già esistenti, evitando permanenze in strutture di accoglienza ordinaria non idonee.

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determina un ampliamento dell'offerta di servizi.



Il **numero 3)** prevede l'interoperabilità degli strumenti di raccolta dei dati relativi a esigenze particolari. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che le banche dati sono già esistenti ed interconnesse per i flussi informativi sanitari, ivi incluso il fascicolo sanitario digitale già in uso, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il criterio di delega di cui alla **lettera t)** comporta l'introduzione di una normativa complessa, e, in talune parti innovativa rispetto al quadro ordinamentale vigente, per cui non è possibile, allo stato, procedere alla puntuale quantificazione dei relativi effetti finanziari; alla stessa, infatti, potrà provvedersi solamente quando, in sede di adozione dei decreti legislativi delegati, saranno individuate le autorità e le modalità di effettuazione di tali adempimenti. A completamento di quanto dettagliato in merito alle singole disposizioni, si precisa che la realizzazione degli adempimenti richiesti ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla nuova "direttiva accoglienza" (Direttiva UE n. 2024/1346) sarà finanziata con le risorse a valere sul capitolo 2351 (salvi gli interventi finanziabili con risorse del FAMI).

Per quanto concerne poi l'**articolo 10**, comma 1, si forniscono i seguenti dettagli:

La lettera a) è volta a trasporre nel nuovo ordinamento le forme di protezione complementare già previste dalla normativa vigente. In particolare, nel nuovo assetto normativo derivante dall'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, verranno ricollocate le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 3 e 3.1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che, mediante rinvio alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, individuano le forme di protezione complementare riconoscibili dalle Commissioni territoriali ai richiedenti asilo nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, delineando i relativi presupposti sostanziali per il rilascio.

Alle attività previste si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera b) è volta a recepire nell'ordinamento il concetto di adulto dipendente prevista dal regolamento.

I criteri di cui alle **lettere c), d) ed e)** riproducono le disposizioni già vigenti in tema di cause di esclusione e revoca della protezione internazionale per ragioni attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica.

La lettera f) è volta a individuare le misure provvisorie da adottare qualora il permesso di soggiorno non sia rilasciato al beneficiario di protezione internazionale entro quindici giorni, prevedendo che la ricevuta attestante la presentazione della relativa richiesta alla Questura costituisca permesso di soggiorno provvisorio.

Le attività previste sono effettuate dalle Questure, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si precisa che il permesso è in formato elettronico e, per l'emissione, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7 *vicies-ter* e *quater* della legge 31 marzo 2005, n. 43, di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Inoltre, la normativa di settore, di cui all'articolo 5, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 286 del 1998, conferisce già validità alla ricevuta di richiesta del titolo di soggiorno.



La **lettera g)** riproduce le disposizioni vigenti in tema di informazioni fornite ai beneficiari di protezione.

Al riguardo, si precisa che trattasi dell'attività informativa in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal riconoscimento della protezione internazionale che sarà assicurata ai richiedenti asilo qualora gli sia riconosciuto lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria.

A tale informativa si provvederà attraverso una scheda illustrativa, costituente parte integrante del provvedimento di riconoscimento della protezione, da consegnare unitamente allo stesso con le forme già previste a legislazione vigente per la notifica del provvedimento.

La **lettera h)** prevede il rilascio del permesso di soggiorno previo pagamento degli oneri (imposta di bollo e costo del documento elettronico), nel rispetto dei limiti previsti e con durata conforme alla normativa vigente per rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria.

Il criterio di cui alla **lettera i)** disciplina il rilascio del documento di viaggio su richiesta, previo pagamento degli oneri, stabilendone la durata (quinquennale o inferiore) in relazione allo *status* e all'età del titolare, entro i limiti del permesso di soggiorno.

Con riguardo al rilascio del documento di viaggio, si precisa che le relative attività saranno effettuate a cura delle Questure nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Inoltre, si precisa che il documento di viaggio è in formato elettronico e, per la sua emissione, gli utenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ai sensi degli articoli 7 *vicies-ter* e *quater* della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Le attività previste saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera l)** prevede attività già assicurate a legislazione vigente, cui gli enti interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito si precisa che la previsione di cui al **n. 1)**, stabilendo l'identità della persona designata quale tutore del minore non accompagnato con la persona destinata a svolgere le funzioni di tutore del medesimo minore non accompagnato una volta riconosciuto beneficiario della protezione internazionale, mira anzi a ridurre – seppur a fini di garanzia del minore beneficiario – il carico di lavoro altrimenti esistente in capo alle Questure e al Tribunale per i minorenni per la nomina del tutore;

Per quanto riguarda la previsione di cui al **n. 2)**, si precisa che l'individuazione delle autorità e la definizione delle modalità per la sorveglianza e il controllo dei tutori ricadrà nell'ambito dell'Autorità giudiziaria che già istituzionalmente si occupa dei minori e che svolgerà tale adempimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, assegnate per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

Il criterio di cui alla **lettera m)**, comporta l'introduzione di una normativa complessa, e, in talune parti rilevanti, innovativa rispetto al quadro ordinamentale vigente, per cui non è possibile procedere alla puntuale quantificazione dei relativi effetti finanziari che potranno effettivamente evidenziarsi solamente quando, in sede di adozione dei decreti legislativi delegati, saranno determinate le autorità e le modalità di effettuazione di tali adempimenti.

Si rileva, peraltro, che il testo prevede la possibilità di chiedere un contributo al beneficiario che disponga di mezzi sufficienti.

Relativamente, poi, all'**articolo 11**, comma 1, si specifica quanto segue:



La **lettera a)** è volta a trasporre nel nuovo assetto normativo derivante dall'attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo le disposizioni attualmente contenute all'articolo 32 del decreto legislativo n. 25 del 2008, relative alla procedura mediante la quale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, le Commissioni territoriali:

a) valutano il riconoscimento di una forma di protezione complementare (articolo 32, commi 3 e 3.1 del decreto legislativo n. 25 del 2008);

b) ovvero rilevano i presupposti per la trasmissione degli atti ad altre autorità per l'eventuale rilascio di altri permessi di soggiorno (articolo 32, comma 3.2 e comma 3-bis, che prevedono rispettivamente una trasmissione degli atti alla Questura e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni).

Le relative attività sono svolte dalle amministrazioni competenti che vi provvedono, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera b)** è diretta a confermare l'attuale assetto delle autorità competenti nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e reca la delega a definire, a tal fine, modalità di semplificazione, anche digitale e telematica. Le autorità interessate alla fase del riconoscimento della protezione internazionale sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e l'Autorità giudiziaria (Tribunale ordinario-sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e corti superiori), che svolgono le attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle misure e alle modalità di semplificazione e all'interoperabilità con le piattaforme informatiche di altre amministrazioni o soggetti interessati, si rappresenta che, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia interessata, dovuto alla peculiarità dei dati, dei sistemi e delle piattaforme in uso alle amministrazioni statali interessate, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari che potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

La **lettera c)** è volta a riprodurre, nell'assetto normativo derivante dal Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, le disposizioni attualmente contenute agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008 relative alla struttura del sistema nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale, articolato in Commissione nazionale per il diritto di asilo e Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Al riguardo, si precisa che la decisione di esecuzione (UE) 2024/2150, della Commissione europea, del 5 agosto 2024 ha attribuito all'Italia uno specifico obiettivo inerente alla trattazione delle procedure di frontiera obbligatorie.

In tale contesto, il sistema delle Commissioni territoriali è chiamato ad assicurare la definizione, nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni del regolamento delle procedure di asilo in frontiera in aggiunta alle procedure ordinarie, fino a un massimo di 16.032 per il periodo giugno 2026 - giugno 2027 e di 24.048 per il periodo giugno 2027-ottobre 2027. Al fine di assicurare l'attuazione delle procedure di frontiera è prevista l'attivazione di 24 ulteriori Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dedicate alla gestione delle relative procedure.

La stima dei costi connessi a tale attivazione è stata elaborata nell'ambito dell'analisi preliminare contenuta nel Piano nazionale di attuazione del Patto (dicembre 2024).



Al fine di assicurare l'attivazione delle 24 Sezioni aggiuntive nella prima fase di attuazione del Patto sono previsti gli oneri di seguito indicati, riferiti all'assunzione di personale a tempo determinato, nelle more dell'assegnazione di personale a tempo indeterminato.

Per l'anno 2026, il costo complessivo del personale ammonta ad euro 14.618.413,00.

L'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha autorizzato la Commissione nazionale per il diritto di asilo e le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, «per l'anno 2026, a utilizzare prestatori di lavoro con contratto a termine, in possesso di adeguata professionalità, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite massimo di spesa di euro 14.618.413 per l'anno 2026.».

Per gli anni 2027 e 2028, al fine di assicurare la prosecuzione degli adempimenti, il criterio di delega di cui alla lettera c), n. 1), prevede che, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure a utilizzare, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In proposito, si precisa che nell'ipotesi in cui l'esigenza non venga soddisfatta attraverso lo scorrimento di graduatorie vigenti, gli oneri connessi alle procedure di reclutamento tramite concorso pubblico, ipotizzandosi la presentazione di 30.000 domande di partecipazione, risultano pari nel 2026 a euro 657.211, come da tabella seguente:

Stima costo procedura di concorso per 240 Funzionari e 77 Assistenti per un totale di 317 posti messi a bando	
	240 Funzionari 77 Assistenti
Costi fissi in relazione al presumibile numero di domande *	225.835,08
Costi diretti variabili in relazione al numero di posti messi a concorso (parametrati sui costi per il concorso a 1.248 posti)	697.500,00
Costi generali, pari al 15% dei costi fissi	33.875,26
A detrarre, contributo candidati *(10€ per 10.000 candidati)	300.000,00
TOTALE	657.210,34

Con riferimento alla suddetta tabella, si precisa che, per complessivi n. 317 posti da mettere a bando, sono state prese in considerazione n. 30.000 candidature.

I costi indicati in tabella sono stati calcolati come segue.

I costi fissi - pari a € 225.835,08 - sono così determinati:

- a. progettazione intervento € 5.000



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b. servizi per ricezione domande di partecipazione € 25.000
- c. servizi correlati a prove di esame e valutazione titoli € 150.835,08 (il dato è parametrato sui costi del concorso a n. 1248 funzionari del Ministero dell'interno recentemente svoltosi con graduatoria finale rettificata pubblicata il 19 marzo c.a.)
- d. attività varie per l'espletamento concorso € 45.000

I costi diretti variabili - pari a € 697.500 - sono così determinati:

- a) costi di postazione per ciascun candidato € 23,25
(€ 23,25 per 30.000 candidati; l'importo di € 23,25 è il valore di mercato per ciascuna postazione di concorso)

I costi generali di € 33.875,26, pari al 15% dei costi fissi, sono i costi indiretti che Formez sostiene per la progettazione e l'espletamento delle procedure concorsuali (ad es. utenze e uso di beni strumentali)

Si ribadisce, infine, che i costi suindicati sono congrui sulla base di un presunto numero di candidati pari a 30.000

Per quanto riguarda gli oneri di personale, da sostenersi per gli anni 2027 e 2028, gli stessi ammontano, per ciascuno degli anni anzidetti, a euro 19.645.764, comprensivi degli emolumenti di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 quantificati nella misura di euro 3.369.600, come da tabelle qui di seguito riportate:

INTERNO										
qualifica	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Tuttamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON IN CR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2027)
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	1.307,07	12.947,24	46.875,02	2.531,25	49.406,27	240	11.887.505,00
Assistenti	20.884,37	1.740,36	3.668,85	1.307,07	10.518,89	38.119,54	2.058,46	40.177,99	77	3.093.706,00
										14.981.211,00

Posizione Economica	Tariffa oraria lordo dipendente	numero di ore (10 ore mensili per 11 mesi)	costo unitario per straordinari o lordo dipendente	Oneri Stato su straordinario	Totale lordo oneri STATO	Rivalutazione 5,40%	TOTALE	UNITA'	TOTALE
AREA FUNZIONARI	16,88	110	1.856,80	607,17	2.463,97	133,05	2.597,03	240	623.286,76
AREA ASSISTENTI	13,9	110	1.529,00	499,98	2.028,98	109,57	2.138,55	77	164.668,20
								TOTALE	787.955,00

Buoni pasto	Costo buono-pasto (€)	Numero BP mensili	Numero mesi	Totale pro-capite (€)	N. unità	Totale complessivo (€)
	7	22	11	1.694	317	536.998,00

Posizione Economica	numero gettoni mensili	TOTALE gettoni annuali	costo unitario gettoni	Importo totale gettoni	UNITA' FUNZIONARI	TOTALE
AREA FUNZIONARI	13	156	90,00	14.040,00	240	3.369.600,00

In alternativa, laddove, in ragione dei tempi previsti per l'immissione in servizio del personale anzidetto, si renda necessario il ricorso a contratti stipulati con agenzie di lavoro in somministrazione, la disposizione consente di avvalersi di tali prestazioni nel limite delle



risorse autorizzate dal comma 1 dell'articolo 17, pari a euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

L'esigenza di rafforzamento della struttura delle commissioni territoriali connessa alla previsione di procedure di frontiera obbligatorie di cui agli articoli da 45 a 50 del regolamento (UE) 1348/2024 comporta la necessità di sostenere ulteriori costi, così stimati:

a) Servizio di interpretariato: euro 1.058.112,00 per il 2026, euro 1.587.168,00 per il 2027, euro 1.587.168,00 per il 2028.

La stima è effettuata a partire dal numero massimo di domande da trattare con procedura di frontiera, pari a 16.032 il primo anno e 24.048 dal secondo anno in poi, considerando una durata media di 2 ore per ciascuna audizione, inclusa la rilettura del verbale al richiedente. Pertanto, per il triennio 2026-2028, si è stimato che verranno svolte con procedura di frontiera rispettivamente 16.032 audizioni nel 2026 e 24.048 audizioni sia nel 2027 sia nel 2028, per un fabbisogno di ore di interpretariato pari a 32.064 nel 2026 e 48.096 a partire dal 2027. Il costo orario del servizio si attesta ad euro 33,00 IVA inclusa ed è ricavato analizzando il costo orario medio dei contratti attualmente in corso siglati dalle Commissioni territoriali su tutto il territorio nazionale.

Il suddetto costo orario medio è stato maggiorato del 20% prevedendo così la possibilità di incrementare la qualità dei servizi e di assorbire gli eventuali incrementi dovuti ad adeguamenti contrattuali, come previsto dal Codice dei contratti pubblici.

Pertanto, il totale annuo del costo per l'interpretariato risulta pari ad euro 1.058.112,00 per il 2026, euro 1.587.168,00 per il 2027 ed euro 1.587.168,00 per il 2028, importi ottenuti moltiplicando il fabbisogno annuo di ore di interpretariato per il costo orario;

b) Costi di gestione ordinaria delle sezioni: euro 1.821.714,78 per il 2026, euro 1.821.714,78 per il 2027, euro 1.821.714,78 per il 2028.

La stima è effettuata sulla base dei dati storici di spesa dei capitoli deputati alla relativa copertura.

In particolare, i costi relativi a beni di facile consumo, facchinaggio, accessori per l'ufficio e pubblicazioni (capitolo 2255) sono stimati in euro 35.000,00 annui per ciascuna commissione/sezione che, moltiplicato per un totale di 24 Sezioni, determina un fabbisogno complessivo annuo di 840.000,00.

I costi relativi a utenze, pulizia e TARI sono invece ricavati dall'analisi del dato di spesa storica sostenuta per le Prefetture per le medesime categorie, come risultante dal rendiconto 2023 del competente Dipartimento per le politiche del personale. Sulla base di tali dati, l'importo riferito a 341 unità di personale aggiuntivo è stimato in euro 981.714,78 per ciascuna delle annualità considerate;

c) Costi di locazione, infrastrutture e logistica: euro 1.423.822,70 per il 2026, euro 1.452.299,15 per il 2027, euro 1.481.345,13 per il 2028.

La stima è effettuata in base ai costi rilevati a consuntivo 2023 dalle Prefetture per analoghe categorie di spesa, riferiti a un numero di unità di personale pari a 341 risorse, adeguando l'importo ai tassi di inflazione attesa della Banca centrale europea.

d) Costo di allestimento delle postazioni di lavoro (*una tantum*): euro 2.286.490,00 per il 2026 (di cui euro 1.631.460,00 per allestimento postazioni ed euro 655.030,00 per strumentazione informatica).

La stima dei costi prevede un costo *una tantum* iniziale da sostenere, nel primo anno, per l'allestimento delle nuove postazioni di importo stimato pari a euro 2.286.490,00, effettuata



in base ai prezzi medi di mercato e alla recente esperienza di istituzione di nuove Sezioni della Commissione territoriale di Roma per le procedure di frontiera nell'ambito del Protocollo Albania.

In particolare, sono considerate le seguenti categorie di costo:

- i. arredi per l'allestimento delle postazioni e degli uffici (scrivanie, cassettiere, armadi e relativi accessori);
- ii. dotazione informatica (computer dotati di monitor e impianto audio e video per le eventuali audizioni da remoto);
- iii. attrezzature da ufficio (stampanti, trita-documenti, telefoni e televisori per le videoconferenze).

Infine, gli interventi di manutenzione propedeutici all'installazione delle nuove postazioni sono stati stimati in euro 48.500,00 per ciascuna sezione aggiuntiva, per un totale di euro 1.164.000,00 per le 24 sezioni aggiuntive.

I costi indicati trovano copertura a valere sulle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) di cui al regolamento UE n. 2021/1147 come integrate, ai fini dell'attuazione del Patto, nella versione aggiornata del Programma nazionale FAMI, approvata il 18 dicembre 2025.

Con riferimento al supporto del personale dell'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo (EUAA), si precisa che lo stesso è già previsto dalla normativa vigente nell'articolo 4, comma 3, decreto legislativo n. 25 del 2008 ed è disciplinato nel Piano operativo stipulato dall'Italia con l'Agenzia.

Tale supporto, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le relative attività sono finanziate a valere sul bilancio dell'Unione europea.

In proposito, rilevano le disposizioni del regolamento (UE) 2021/2303, istitutivo dell'EUAA, il Piano Operativo dell'EUAA per l'Italia anno 2025 e il relativo aggiornamento per il 2026, che prevedono attività di formazione e supporto nelle attività procedurali relative alle domande di protezione internazionale.

Il citato regolamento attribuisce all'Agenzia il compito di supportare gli Stati membri nell'attuazione del Sistema comune europeo di asilo e nella formazione (articoli 2, 8 e 16), reca riferimenti al Piano operativo (articolo 18), nonché alla copertura finanziaria delle attività dell'Agenzia, posta prevalentemente a carico del bilancio dell'Unione europea (articoli 28 e 52);

La **lettera d)** reca la delega a disciplinare il sistema di formazione del personale del sistema asilo, in continuità con quanto già previsto dalla normativa vigente.

Al riguardo, si rappresenta che la Commissione nazionale per il diritto di asilo già assicura, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la formazione e il continuo aggiornamento del personale operante presso la stessa Commissione nazionale e presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Tale formazione è programmata annualmente ed è articolata in attività di formazione iniziale e continua, rivolta al personale dirigenziale, al personale a contratto determinato e indeterminato, nonché del personale di supporto operante presso le Commissioni territoriali.

La formazione iniziale è curata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) nell'ambito del rapporto di collaborazione con la Commissione nazionale ed è sostenuta mediante il contributo previsto a legislazione vigente a valere sul capitolo 2255 piano



gestionale 1, intestato alla Commissione nazionale. Gli stanziamenti disponibili sul capitolo 2255 sono sufficienti ad assicurare la copertura degli oneri connessi alla disposizione in esame. Con riferimento alla formazione continua è assicurata, da un lato, dai funzionari in servizio presso le Commissioni in possesso della qualifica di “funzionari formatori”, rilasciata dall’Agenzia europea per l’asilo e, dall’altro, dalla medesima Agenzia sulla base del Piano operativo stipulato con l’Italia, prorogato fino a dicembre 2026; pertanto, le relative attività sono finanziate dall’Unione europea.

L’attività formativa del personale del sistema Asilo è assicurata dalle risorse tecnologiche e dai programmi di formazione erogati dall’Agenzia europea per l’Asilo (EUAA). Inoltre, è previsto il ricorso a formatori interni, che non percepiscono compensi ulteriori rispetto alle ordinarie spettanze.

Per quanto concerne, invece, la formazione fornita dal Centro Alti Studi del Ministero dell’Interno (CASMI), le relative attività continueranno a essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera e)** è volta a disciplinare il ruolo e le competenze dell’UNHCR nel sistema asilo italiano, in continuità con quanto già previsto dalla normativa vigente.

Al riguardo, si rappresenta che l’UNHCR, nell’ambito del proprio mandato in qualità di Agenzia delle Nazioni Unite per la tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo, svolge attività di supporto nell’ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, operando in Italia sulla base dell’Accordo di cooperazione con il Governo della Repubblica Italiana del 1952 e della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 1946. In tale contesto, a partire dal 2005, sono stati sottoscritti specifici accordi finalizzati alla promozione, allo sviluppo e al consolidamento delle attività avviate in materia di asilo.

Con riferimento alla Commissione nazionale, è stato da ultimo sottoscritto l’accordo relativo all’anno 2025, attualmente in fase di rinnovo, che delinea tutte le attività di supporto svolte da UNHCR per conto della Commissione nazionale.

Per tali attività è previsto, per l’anno 2026, un contributo pari a euro 1.445.825,00 a valere sul capitolo 2255, piano gestionale 1, intestato alla Commissione nazionale.

I costi per le attività di supporto assicurati da UNHCR rimangono in linea con le previsioni di spesa già sostenute nei precedenti esercizi finanziari. Gli stanziamenti disponibili sul capitolo 2255 appaiono sufficienti ad assicurare la copertura degli oneri connessi alla disposizione in esame. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera f)** è volta a disciplinare le attività informative da erogare a favore dei richiedenti asilo, secondo le nuove disposizioni del regolamento “Procedure”. Trattasi di materia che, data la sua complessità, non consente di determinarne preventivamente gli effetti finanziari, per cui la stessa potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi.

La **lettera g)** è volta a disciplinare le modalità di notificazione al richiedente degli atti della procedura di protezione internazionale, in continuità con quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la norma riproduce la disciplina dei meccanismi di notificazione ai richiedenti asilo degli atti del procedimento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 25 del 2008, che prevede modalità di notificazione differenziate in base alla tipologia di domiciliazione del richiedente (presso centri di accoglienza mediante PEC, ovvero domicilio privato mediante



lettera raccomandata), ferma restando la possibilità di notificazione in mani proprie da parte delle competenti Questure o Commissioni territoriali.

La notificazione tramite PEC è integrata nel sistema informativo del sistema asilo (SUA), gestito dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'interno.

Per la notificazione mediante lettera raccomandata la Commissione nazionale si avvale di apposito contratto con Poste Italiane S.p.A. finanziato a valere sul capitolo 2255, piano gestionale 4.

In relazione all'andamento della spesa, il numero delle domande di protezione internazionale non evidenzia, allo stato, dinamiche tali da determinare incrementi degli oneri connessi alle notificazioni, in considerazione della sostanziale stabilità del numero delle domande di protezione internazionale.

Inoltre, il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, in vigore dal 25 febbraio 2026, ha previsto l'introduzione dell'utilizzo della posta elettronica certificata del richiedente o del difensore domiciliatario, suscettibile di determinare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili.

I risultati dell'esercizio finanziario 2025 evidenziano, altresì, economie pari al 4,53%, rispetto allo stanziamento iniziale, in linea con le riduzioni disposte sul capitolo 2255, piani gestionali 1 e 4, in applicazione della legge 199 del 2025.

Gli stanziamenti disponibili sul capitolo 2255 appaiono sufficienti ad assicurare la copertura degli oneri connessi alla disposizione in esame. Pertanto, la stessa non comporta nuovi o maggiori effetti a carico della finanza pubblica.

Il criterio di delega di cui alla **lettera h)** è volto a consentire l'applicazione, al richiedente protezione internazionale, delle disposizioni di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 relative all'accesso disposto dal questore ai dispositivi elettronici e alle schede telefoniche in possesso dello straniero e ai documenti ivi contenuti, ai fini dell'acquisizione degli elementi utili alla procedura di protezione internazionale.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione di cui all'articolo 10-ter disciplina le attività di prima assistenza, nonché di identificazione e fotosegnalamento degli stranieri condotti nei cosiddetti *hotspot*. Tali operazioni sono effettuate nei confronti di tutti i migranti inseriti in tali strutture, ivi compresi i richiedenti protezione internazionale.

Le attività previste sono svolte dalle amministrazioni interessate con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle attività di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, le stesse sono già svolte in base alla normativa vigente (articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 del 2008, articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e articolo 6, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo n. 142 del 2015)

La **lettera i)** è volta a disciplinare i limiti del diritto del richiedente a permanere nel territorio dello Stato durante la procedura amministrativa, in conformità a quanto previsto dal regolamento "Procedure".

Il criterio di cui alla **lettera j)** è volto a prevedere, in attuazione degli articoli 10, paragrafo 2, e 29 del regolamento "Procedure", che il diritto del richiedente a permanere nel territorio dello Stato durante la procedura non comporta il rilascio di un permesso di soggiorno, bensì il rilascio dei documenti attestanti la presentazione della domanda di protezione internazionale.

I predetti documenti sono già rilasciati ai richiedenti dalle competenti autorità di polizia che, pertanto, vi provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il criterio di cui alla **lettera m)** mira a disciplinare le modalità mediante le quali il richiedente e il proprio rappresentante o difensore accedono al verbale o alla trascrizione dell'intervista, ai fini dell'eventuale ricorso giurisdizionale. Trattasi di materia che, data la sua complessità, non consente di determinarne preventivamente gli effetti finanziari, per cui la quantificazione potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

La **lettera n)** è volta a recepire le previsioni del regolamento in tema di orientamento legale gratuito per il richiedente durante la procedura amministrativa, attualmente non previsto dall'ordinamento interno. Trattasi di materia che, data la sua complessità, non permette di determinarne preventivamente gli effetti finanziari, per cui la quantificazione potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

La **lettera o)** è volta a disciplinare, secondo le nuove disposizioni del regolamento, la procedura per l'accertamento della sussistenza di esigenze procedurali particolari (richiedenti asilo vulnerabili), individuando altresì le relative autorità competenti. Trattasi di materia che, data la sua complessità, non permette di determinarne preventivamente gli effetti finanziari, per cui la quantificazione potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

La **lettera p)** è volta a dare attuazione alla possibilità, prevista dal regolamento, che il rappresentante temporaneo del minore possa essere autorizzato ad assistere il minore anche in fase di registrazione e formalizzazione della domanda, o a formalizzarla per suo conto.

Il criterio di cui alla **lettera q)** è volto a consentire ai minori stranieri non accompagnati l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai fini dell'acquisizione degli elementi probatori utili alla procedura di protezione internazionale, prevedendo la garanzia del controllo giurisdizionale.

Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, per i profili di competenza del Ministero dell'interno, le attività previste sono già svolte ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 3.1, del decreto legislativo 142 del 2015.

Per i profili di competenza del Ministero della giustizia, l'attività connessa al controllo giurisdizionale, consistente nella convalida delle operazioni di cui all'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, rientra nell'ambito delle proprie ordinarie attività istituzionali.

La **lettera r)** è volta a riprodurre la procedura di accertamento dell'età già prevista dall'ordinamento interno, attribuendo alle Commissioni territoriali la relativa competenza. Trattasi di materia che, data la sua complessità, non permette di determinarne preventivamente gli effetti finanziari, per cui la quantificazione potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

La **lettera s)** è volta a riprodurre il regime, già previsto a legislazione vigente, della traduzione dei documenti prodotti dal richiedente nell'ambito della procedura, integrandola con la previsione che, in caso di domanda reiterata, il richiedente provveda alla traduzione dei documenti a proprie spese.

Le attività di traduzione sono finanziate a valere sul capitolo 2255.

La disposizione non introduce nuove attività, ma ne ridefinisce le modalità prevedendo il trasferimento dell'onere in capo al richiedente in caso di domanda reiterata.

La **lettera t)** mira a riprodurre la disciplina in tema di adozione dei provvedimenti unificati, conformemente a quanto già previsto nell'ordinamento interno.



La lettera u) è volta a dare attuazione alle disposizioni facoltative del regolamento che disciplinano i presupposti in tema di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Con riferimento alla **lettera v), numeri 1) e 2)** le disposizioni sono volte a dare attuazione alle norme del regolamento sui presupposti di applicazione della procedura accelerata ai minori non accompagnati e ai criteri di priorità per l'applicazione della procedura accelerata di frontiera; Al riguardo, si rappresenta che le procedure accelerate e accelerate di frontiera per la valutazione delle domande di protezione internazionale sono già utilizzate dalle Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale nell'ambito del quadro normativo vigente.

Le disposizioni in esame si limitano a precisarne i presupposti applicativi nel nuovo assetto normativo e i criteri di priorità per la calendarizzazione delle relative domande.

Con riguardo ai **numeri 3) e 4)**, esse sono volte a dare attuazione alle norme del regolamento concernenti il monitoraggio dei livelli di capacità adeguata e del numero massimo annuo di procedure da svolgere in frontiera, nonché le procedure da attuare in caso di raggiungimento, ivi compresa la comunicazione alla Commissione europea.

Si precisa, al riguardo, che il monitoraggio delle presenze nei centri di accoglienza è già attivo nell'ambito del sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (Sistema Unico Asilo) e che è in corso la collaborazione informatica tra il predetto sistema e quello del Ministero della giustizia.

Pertanto, le attività previste si inseriscono in processi già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera z) è volta a dare attuazione delle deroghe al diritto di permanere nel territorio dello Stato in caso di domanda reiterata, in conformità a quanto previsto dal regolamento.

La lettera aa) è volta a disciplinare i concetti di Paese di origine sicuro e Paese terzo sicuro a livello nazionale, in conformità con quanto previsto dal regolamento.

La lettera bb) è volta a dare attuazione alle norme del regolamento che consentono, a determinate condizioni, di concludere i casi senza adottare provvedimenti di revoca o cessazione.

La lettera cc) è volta a disciplinare il riordino delle competenze delle sezioni specializzate istituite con il decreto-legge n. 13 del 2017, l'istituzione di ruoli specializzati e la revisione della disciplina del procedimento giudiziario al fine di assicurare lo snellimento delle procedure di impugnazione di cui al Capo V del Regolamento Procedure. Trattasi di materia che, data la sua complessità, non permette, allo stato, di determinarne preventivamente gli effetti finanziari, la cui quantificazione sarà effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi sulla base delle specifiche scelte attuative operate.

In relazione, poi, all'**articolo 12**, comma 1, si rappresenta quanto segue:

La lettera a) è volta a individuare l'autorità competente a determinare lo Stato membro responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale, nonché l'autorità competente a svolgere l'informativa e il colloquio personale e l'autorità titolare del potere discrezionale, previsto dal regolamento, di attribuire all'Italia la competenza a esaminare una domanda di protezione internazionale.

La normativa delegata è volta a confermare l'assetto vigente, che attribuisce all'Unità Dublino presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto



legislativo n. 25 del 2008, la competenza a individuare lo Stato membro responsabile e gli uffici di pubblica sicurezza sul territorio le attività di informativa e colloquio personale.

Il potere discrezionale previsto dal regolamento, già esercitato ai sensi della normativa vigente, è attribuito alla medesima Unità Dublino.

Con riferimento alle eventuali esigenze di potenziamento degli uffici coinvolti, si rappresenta che, in ragione della complessità della materia, dovuta anche alla modifica delle tempistiche procedurali recata dalla parte III del regolamento (UE) 2024/1351 non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari, che potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

La **lettera b)** mira a individuare, nell'ambito dell'ordinamento vigente, l'autorità incaricata di fornire alla Commissione europea le informazioni necessarie alla predisposizione della relazione europea annuale sull'asilo e la migrazione. Le attività sono svolte con il concorso degli uffici competenti, sulla base di dati e informazioni già acquisiti nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali. Pertanto, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera c)** mira a dare attuazione alle richiamate disposizioni del regolamento Gestione Asilo e Migrazione, rinviando a quanto già previsto dall'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

La **lettera d)** è volta ad attuare le previsioni del regolamento in materia di orientamento legale gratuito nell'ambito della procedura di individuazione dello Stato membro competente. Si rappresenta che, in ragione della complessità della materia, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari, che potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

La **lettera e)** mira ad attuare le disposizioni del regolamento in materia di svolgimento del colloquio personale anche in videoconferenza. Si rappresenta che, in ragione della complessità della materia, dovuta all'impossibilità di stabilire a priori la frequenza dell'utilizzo di tale modalità che, comunque, riveste carattere di eccezionalità rispetto al colloquio in presenza, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari, che potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

La **lettera f)** è volta ad assicurare, in attuazione del regolamento, la presenza dell'interprete o del mediatore culturale durante il colloquio personale e, ove l'interessato sia un minore, del suo rappresentante o tutore. Tale garanzia è già prevista a legislazione vigente dal Regolamento Dublino III; pertanto, le relative attività sono sostenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La **lettera g)** è volta a dare attuazione all'articolo 43 del regolamento "Gestione Asilo e Migrazione", disciplinando i mezzi di ricorso avverso le decisioni di trasferimento, i relativi termini, l'autorità giurisdizionale competente e il procedimento applicabile, ivi inclusi i profili relativi alla sospensione degli effetti del provvedimento e all'accesso all'assistenza linguistica e legale. Trattasi di materia complessa, che non consente di procedere alla puntuale determinazione dei relativi effetti finanziari, che potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

La **lettera h)** è volta a dare attuazione alle previsioni del regolamento "Gestione Asilo e Migrazione" in materia di definizione dei criteri per l'individuazione del rischio di fuga e di disciplina del trattenimento del richiedente, stabilendone i presupposti e le condizioni applicative, in coerenza con la normativa vigente e con le disposizioni della direttiva



Accoglienza, assicurando il necessario coordinamento con la disciplina in materia di situazioni di incompatibilità con il trattenimento.

Le attività previste sono svolte con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, per i profili di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, in caso di trattenimento della persona, anche laddove sottoposta alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2024/1351, i costi sono determinati secondo le previsioni del D.M. 4 marzo 2024 e imputati al capitolo 2351 piano gestionale 10, la cui dotazione finanziaria, per il triennio 2026-2028, ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) è pari a euro 16.443.632,00, a fronte di euro 17.309.086,00 assegnati nell'anno 2025.

Per gli anni 2026 e 2027, ipotizzandosi una conferma del trend degli arrivi analoga a quella in atto (oltre il 50% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno 2025) e dei trattenimenti in linea con le attuali presenze nei CPR, si stima un fabbisogno di spesa a valere sul capitolo di bilancio 2351, piano gestionale 10, determinato come segue.

Ai fini del computo è stata considerata, alla data del 10 febbraio 2026, una consistenza pari a n. 711 persone trattenute negli 11 CPR insistenti nel territorio nazionale.

Tenuto conto della stima dei costi medi di riferimento, costituenti base d'asta ai sensi del capitolato di gara di appalto di cui al D.M. 4 marzo 2024, che ammontano mediamente a euro 61,17 (importo previsto per i CPR da 51 a 150 posti), e ipotizzato che il numero medio di persone trattenute resti per il futuro invariato su base giornaliera, si formula la seguente ipotesi di costo: euro 61,17 x 711 (persone trattenute) x 365 (giorni annui) = euro 15.874.532,60. Considerato che il capitolo 2351, piano gestionale 10 per gli anni 2026 e 2027, ai sensi della vigente legge di bilancio (legge n. 199/2025) presenta la dotazione finanziaria di euro 16.443.632,00, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera i) mira a disciplinare la procedura di trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente che, a ordinamento vigente, è regolarmente attuata a livello amministrativo dalle Autorità coinvolte.

Si rappresenta che, in ragione della complessità della materia, dovuta anche al fatto che la disciplina che sarà adottata in attuazione del criterio di delega in commento potrebbe prevedere dei meccanismi di semplificazione e accelerazione dei richiedenti protezione internazionale verso gli Stati membri competenti, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari, che potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi. Per quanto riguarda, invece, i profili di competenza del Ministero della salute, l'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1351 già disciplina lo scambio di dati sanitari tra Stati membri ai fini del trasferimento del richiedente e pertanto alla trasmissione dei dati sanitari, che costituisce attività già svolta nell'ambito delle funzioni istituzionali, potrà provvedersi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo all'**articolo 13**, si rappresenta che il regolamento (UE) n. 2024/1359 disciplina le misure di risposta in situazioni di crisi e forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo, prevedendo, al ricorrere di determinate condizioni, l'attivazione di meccanismi di solidarietà e deroghe ai termini e alle procedure stabiliti dalla normativa unionale.

Le disposizioni sono volte a monitorare la sussistenza delle condizioni che consentono di richiedere alla Commissione europea l'applicazione delle misure e delle deroghe ivi previste.



Per quanto concerne le attività di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno in materia di accoglienza, il monitoraggio relativo alla situazione della rete nazionale di accoglienza è svolto avvalendosi del Sistema Unico di Asilo (S.U.A.) che consente la rilevazione, in tempo reale, dei dati relativi alle strutture, alle presenze e alla disponibilità dei posti.

Tale sistema informatico è gestito e sviluppato dall'Ufficio informatico del citato Dipartimento e, pertanto, le attività di monitoraggio sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'autorità competente è individuata nel Ministero dell'interno, ovvero in una delle articolazioni già esistenti dello stesso, che provvede alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Relativamente all'**articolo 14**, comma 1, si specifica quanto segue:

Il criterio di delega di cui alla **lettera a)** con riferimento alle funzioni del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministro dell'interno, competente per la realizzazione dei cosiddetti *hotspot* e, più in generale, delle strutture ove sono svolti gli accertamenti in discorso, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività previste sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In proposito, si rappresenta che il criterio di delega è volto a consolidare il modello organizzativo in uso, basato sull'approccio multidisciplinare e multiprofessionale, disciplinato dalle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno; in tale ambito, il procedimento di accertamento alla frontiera, di cui agli articoli 5 e 7 del (UE) regolamento (UE) 2024/1356, costituisce applicazione del "modello *hotspot*" già in uso a livello nazionale;

Il criterio di cui alla **lettera b)** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si precisa che la previsione delle "modalità" di designazione dei luoghi idonei ai fini dell'effettuazione degli accertamenti alla frontiera non determina la costituzione di ulteriori uffici di polizia ove attuare le procedure di accertamento previste dal regolamento unionale.

Le attività di identificazione, nonché quelle relative ai controlli di sicurezza sul migrante potranno, infatti, essere svolte dagli Uffici di polizia di frontiera e dagli Uffici con attribuzioni di polizia di frontiera, di cui ai decreti del Ministro dell'Interno del 16 marzo 1989, del 13 giugno 1991 e del 22 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, concernenti l'organizzazione degli Uffici di polizia di frontiera e dalle Questure della Repubblica;

Il criterio di cui alla **lettera c)** è volto a chiarire che l'accesso ai luoghi preposti agli accertamenti alla frontiera degli stranieri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento, non comporta autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato. Inoltre, prevede la disciplina delle misure volte ad assicurare che gli stessi rimangano a disposizione delle autorità competenti a tali accertamenti per il tempo necessario al fine di prevenire la loro dispersione sul territorio in posizione irregolare.

Le attività previste sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il criterio di delega di cui alla **lettera d)**, disciplina la procedura di nomina di un tutore provvisorio che accompagna e assiste il minore straniero non accompagnato durante il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti previsti dal regolamento "Accertamenti alle



Frontiere Esterne” e fino alla nomina di un tutore definitivo. La disciplina di dettaglio sarà definita in sede di adozione dei decreti legislativi delegati, nei quali saranno indicate le autorità competenti e le modalità attuative. Con riferimento alla nomina del tutore definitivo, si rappresenta che presso ogni Tribunale per i minorenni è istituito, da parte dei garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, un elenco in modalità informatica dei tutori volontari disponibili ad assumere la tutela del minore straniero non accompagnato o di più minori. Alla tenuta dell’elenco si provvede con le risorse già previste a legislazione vigente, a valere sulla Missione 6, Giustizia, Ud.V 1.3 "Giustizia minorile e di comunità", C.d.R. "Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità", Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comunità". La nomina mantiene carattere volontario.

Ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Il criterio di delega di cui alla **lettera e)** dispone che la nomina del tutore al minore straniero non accompagnato sia effettuata dal tribunale per i minorenni, in composizione monocratica;

Il criterio di cui alla **lettera f)**, in ossequio al principio sancito dall’articolo 13 della Costituzione, è volto a chiarire che il fotosegnalamento e, conseguentemente, la limitazione della libertà personale dello straniero in tale contesto operativo, debba aver luogo entro le 72 ore fissate dal legislatore europeo al fine di alimentare, nelle tempistiche stabilite, il sistema EURODAC.

In proposito, si precisa che il criterio è finalizzato a rafforzare le procedure già attuate ai sensi del vigente regolamento (UE) 603/2023 (EURODAC) in forza della disciplina generale in materia di fermo per identificazione, che reca un termine temporale incompatibile con lo specifico contesto operativo, in cui le operazioni devono aver luogo entro le 72.

Quanto ai profili relativi al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno le attività saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto di competenza del Ministero della giustizia, in relazione ai possibili oneri derivanti dallo svolgimento delle attività in carico all’amministrazione giudiziaria, relative al controllo giurisdizionale, si rappresenta che, in ragione della complessità della materia, tenuto conto delle eventuali nuove esigenze organizzative, non è possibile giungere alla puntuale determinazione degli effetti finanziari, che potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi.

Le attività previste dal criterio di cui alla **lettera g)** sono svolte con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si precisa che le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell’articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 trovano già applicazione nel corso delle attività di accertamento sullo straniero rintracciato in quanto disciplinate dall’articolo 12, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, in legge 9 dicembre 2024, n. 187. In merito al ricorso all’uso dei sistemi SIA e SIF - menzionati alle lettere *f)*, *g)* e *h)* dell’articolo 14, si precisa che tali piattaforme sono già operative e di supporto alle attività degli uffici di polizia preposti alle attività di controllo degli stranieri nei contesti operativi previsti dai regolamenti unionali in parola;

Alle attività previste dai criteri di cui alle **lettere h)** e **i)**, ivi compresa l’attivazione dell’interoperabilità delle piattaforme informatiche, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il criterio di cui alla **lettera l)** è finalizzato a disciplinare un meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali, individuando l'autorità competente. Trattasi di materia che, data la sua complessità, non permette di determinarne preventivamente gli effetti finanziari, atteso che tale monitoraggio potrà presupporre il concorso delle attività di organismi esterni rispetto al sistema asilo, per cui la relativa quantificazione potrà essere effettuata in sede di adozione dei decreti legislativi.

Le attività previste dal criterio di cui alla **lettera m)** sono sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si precisa che l'eventuale esercizio del criterio di delega in esame determinerebbe, in favore delle competenti autorità italiane, una riduzione, delle attività di accertamento sui cittadini stranieri trasferiti, immediatamente dopo il rintraccio, nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea sulla base di accordi o intese bilaterali o di altre forme di cooperazione bilaterale già esistenti.

Alle attività di cui alla **lettera n)** si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, analogamente a quanto precisato in relazione all'articolo 11, comma 1, lettera t), si precisa che l'adozione della decisione unica nei confronti del richiedente la cui domanda di protezione sia stata respinta è già prevista a legislazione vigente e ha comportato, piuttosto, una riduzione del carico di lavoro in capo alle autorità coinvolte nel procedimento volto al rimpatrio;

Il criterio di delega di cui alla **lettera o)** prevede l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il trattenimento del cittadino straniero la cui domanda di protezione internazionale sia stata respinta nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera e a prevenirne la dispersione sul territorio in posizione irregolare, secondo quanto già previsto a legislazione vigente.

La disposizione, per i profili relativi alla realizzazione e la gestione dei C.P.R., di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di per sé, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, in caso di trattenimento della persona, anche laddove sottoposta alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2024/1351, i costi sono determinati dalle previsioni del D.M. 4 marzo 2024 e imputati al capitolo 2351, piano gestionale 10, di pertinenza del suddetto Dipartimento, la cui dotazione finanziaria, per il triennio 2026-2028, ai sensi della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) è pari a euro 16.443.632,00, a fronte di euro 17.309.086,00 assegnati nell'anno 2025.

Per gli anni 2026 e 2027, ipotizzando una conferma del *trend* degli arrivi analoga a quella in atto (oltre il 50% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno 2025) e dei trattenimenti pari alle attuali presenze nei CPR, si formula la seguente previsione di spesa, a valere sul citato capitolo di bilancio 2351, piano gestionale 10.

Ai fini del computo, è stato considerato che, alla data del 10 febbraio 2026, negli 11 CPR insistenti nel territorio nazionale risultano presenti n. 711 persone trattenute.

In base alla stima dei costi medi di riferimento, costituenti base d'asta ai sensi del capitolato di gara di appalto di cui al D.M. 4 marzo 2024, che ammontano mediamente a euro 61,17 (importo previsto per i CPR da 51 a 150 posti), e assumendo che il numero medio di persone trattenute resti per il futuro invariato su base giornaliera si formula la seguente ipotesi di costo: euro 61,17 x 711 (persone trattenute) x 365 (giorni annui) = euro 15.874.532,60.

Considerato che il capitolo 2351, piano gestionale 10, per gli anni 2026 e 2027, ai sensi della vigente legge di bilancio (legge n. 199 del 2025), presenta la dotazione finanziaria di euro



16.443.632,00, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 reca la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti all'aggiornamento e alla revisione della normativa in materia di immigrazione, con particolare riferimento ad attività già svolte e che potranno continuare ad essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Si tratta degli ambiti del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera e del trattenimento (lettera *a*) e dei ricongiungimenti familiari (lettere *b*) e *c*)).

In particolare, per quanto riguarda le citate lettere *b*) e *c*), sulla disciplina relativa ai ricongiungimenti familiari, si precisa che le relative attività potranno essere svolte anche in futuro con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, infatti, che tutte le attività istruttorie per i relativi procedimenti sono già svolte dagli Sportelli unici dell'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nell'ambito dei compiti istituzionali ad essi demandati.

Peraltro, alla luce della prevista riduzione del novero di categorie di familiari ammessi al ricongiungimento (articolo 15, comma 1, lettera *b*), si prevede, in sede attuativa della delega, una riduzione delle relative domande e delle connesse attività procedimentali.

Per quanto concerne, poi, l'ampliamento delle categorie di stranieri che possono essere ricongiunti prima dei due anni di permanenza in Italia dell'interessato (articolo 15, comma 1, lettera *c*), si precisa che l'esercizio del complesso della delega non comporterà effetti finanziari negativi. In particolare, in relazione alle attività dei competenti Uffici, si osserva che la disposizione non amplierà le categorie dei soggetti da ricongiungere, ma consentirà soltanto di anticipare la possibilità di presentare la domanda prima del termine di due anni attualmente previsto dalla normativa.

L'articolo 16 conferisce al Governo la delega per il riordino organico della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale mediante la redazione di uno o più testi unici. La delega è finalizzata alla ricognizione delle disposizioni vigenti, al loro coordinamento formale e sostanziale, nonché all'abrogazione espressa delle norme incompatibili o non più attuali.

Trattasi di un'attività di sistematizzazione e coordinamento normativo, priva di effetti innovativi sotto il profilo sostanziale.

L'articolo 17 reca, infine, le disposizioni finanziarie.

In particolare, il **comma 1** prevede - ai fini dell'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*) - che sia autorizzata la spesa di euro 657.211 per l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il **comma 2**, poi, precisa che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge siano corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria oppure dei nuovi o maggiori oneri da essi scaturenti e dei relativi mezzi di copertura.



Il medesimo comma 2, al contempo, prevede, alla luce della in precedenza ricordata complessità dell'intervento, che per alcuni criteri di delega specificamente indicati (articolo 9, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)*, *m)*, *n)* e *t)* numeri 2, 3 e 4; articolo 10, comma 1, lettera *m)*; articolo 11 comma 1, lettere *b)*, *f)*, *m)*, *n)*, *o)*, *r)*, *cc)*; articolo 12, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *g)*, *i)*; articolo 14, comma 1, lettere *f)* e *l)*, si applichino le disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La disposizione annovera tra le risorse che potranno essere utilizzate a copertura quelle del Programma nazionale finanziato con il Fondo Europeo Asilo Integrazione e Migrazione (FAMI) ie.

Da ultimo, il **comma 3** precisa che, a esclusione dei suddetti commi 1 e 2 dell'articolo in commento, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie vigenti e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** **negativo**

09/04/2026

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firma digitale



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero dell'interno

Referente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO***1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.***

L'intervento normativo è volto ad introdurre disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale e ad adeguare il quadro normativo nazionale agli atti normativi unionali che compongono il "Patto europeo sulla migrazione e l'asilo" (adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024), entrati in vigore l'11 giugno 2024 ma esecutivi dal 12 giugno 2026.

Il disegno di legge si suddivide in due Capi, di cui il primo recante disposizioni immediatamente precettive e il secondo recante deleghe per l'attuazione del Patto UE sulla migrazione e l'asilo e per modifiche in ambito migratorio.

Il Capo I (articoli da 1 a 7) introduce disposizioni di rango primario sulle modalità di trattenimento dello straniero, con riferimento ai diritti che devono essere garantiti alla persona durante il periodo di trattenimento, in ossequio ai principi costituzionali ed in particolare all'articolo 13 della Costituzione che, nel sancire il principio della inviolabilità della libertà personale, dispone tra l'altro che non è ammessa alcuna forma di detenzione se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (come affermato, in materia, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 96 del 2025).

Inoltre, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Capo I reca norme in materia di interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, nonché in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice e in materia di procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri.

Il provvedimento interviene anche in materia di minori stranieri non accompagnati, di ingresso e soggiorno per motivi di studio di minori stranieri e di protezione internazionale e complementare (precisando, a quest'ultimo proposito, i requisiti di eleggibilità per l'applicazione del principio del rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della CEDU); si prevede altresì l'istituzione di sezioni stralcio specializzate per la definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie previste all'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46.

Il Capo II (articoli da 8 a 17) prevede la delega al Governo per adeguare l'ordinamento nazionale agli atti normativi facenti parte del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, per apportare modifiche alla normativa in materia di giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera e di trattenimento, nonché in materia di ricongiungimenti familiari e, più in generale, per riordinare la normativa in materia di immigrazione.

Il ricorso alla legge delega si giustifica alla luce dell'ampiezza e complessità del "pacchetto normativo" eurounitario cui adeguarsi, nonché della frammentazione del quadro normativo vigente sul piano nazionale in materia migratoria, quale stratificatosi nel corso del tempo.

La necessità dell'intervento normativo scaturisce dall'esigenza di allineare l'ordinamento nazionale alle nuove norme unionali, mediante l'adozione dei decreti legislativi delegati, prima del termine di

recepimento della Direttiva (UE) 2024/1346 e del termine in cui i Regolamenti (UE) facenti parte del citato Patto UE sulla migrazione e l'asilo diverranno esecutivi – ovvero prima del 12 giugno 2026 – onde scongiurare l'avvio di procedure di infrazione a livello eurounitario nei confronti del nostro Paese. Si tratta, in conclusione, di un complesso di disposizioni che, in coerenza con il programma di Governo, punto “Immigrazione e Sicurezza”, sono volte sia al contrasto dell'immigrazione irregolare, sia alla razionalizzazione della normativa nazionale in materia di immigrazione e all'adeguamento della stessa alla sopravvenuta disciplina unionale del Patto migrazione e asilo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si innesta su un complesso di disposizioni che trasversalmente regolano la materia dell'immigrazione nei diversi aspetti che riguardano l'identificazione dello straniero, l'accoglienza, l'integrazione nel tessuto sociale nonché il contrasto all'immigrazione irregolare.

Nello specifico interviene sui seguenti testi normativi:

- regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (codice penale);
- decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), di seguito T.U.I.;
- decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche e integrazioni, concernente il “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
- decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apoliti, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato);
- decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale);
- del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale);
- legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);
- decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del *web* e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale);
- decreto - legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” e, in particolare, l'articolo 18 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;
- decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2025, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio);

- articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

In particolare, con riferimento al T.U.I.:

L'art. 14 TUI (*Esecuzione dell'espulsione*), al comma 1, dispone che qualora non sia possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza per i rimpatri più vicino. La norma primaria non disciplina nel dettaglio le modalità di trattenimento dello straniero (al riguardo il riferimento è, invece, all'articolo 21, comma 8 del D.P.R. n. 394 del 1999, nonché al decreto del Ministro dell'interno del 4 marzo 2024 e del 19 maggio 2022 e della direttiva ministeriale allegata a quest'ultimo decreto). In tale contesto, la Corte Costituzionale (sentenza n. 96 del 2025) – valorizzando la riserva assoluta di legge di cui all'articolo 13 della Costituzione - ha evidenziato l'esigenza di una disciplina organica ad opera di una fonte normativa primaria.

L'articolo 16 T.U.I., comma 5, dispone che nei confronti dello straniero identificato, detenuto, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Inoltre al comma 6 viene previsto che la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente che decide con decreto motivato, senza formalità. L'esecuzione del decreto di espulsione in argomento è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio (comma 7).

L'articolo 33 TUI, al comma 2-bis, prevede che il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato è adottato dal tribunale per i minorenni competente.

L'articolo 39-bis TUI, al comma 1 prevede che è consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio, dei cittadini stranieri: maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore; minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela; minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche

Con riferimento alla legge 7 aprile 2017, n. 47, l'articolo 8 (*Rimpatrio assistito e volontario*), al comma 1, prevede che il provvedimento di rimpatrio assistito e volontario di un minore straniero non accompagnato è adottato, ove il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dal tribunale per i minorenni competente, sentiti il minore e il tutore e considerati i risultati delle indagini familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo e la relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.

L'articolo 13, della medesima legge, al comma 2, dispone che quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età.

Con riferimento al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, l'articolo 1 (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera*) al comma 2 prevede che per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale.

Con riferimento al Codice penale: l'attuale articolo 312 del codice penale disciplina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea nelle ipotesi di condanna ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti dal Titolo I del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato). Analoga previsione non esiste attualmente per altre gravi fattispecie criminali.

Con riferimento al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, attualmente l'articolo 19, comma 5, prevede che l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.

Con riferimento al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251: attualmente, al cittadino straniero che ne faccia richiesta può essere riconosciuto, dalla competente Commissione territoriale, lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria. La differente tutela attiene ad una serie di parametri oggettivi e soggettivi che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e ai paesi di provenienza.

Nello specifico, il rifugiato è un cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Può trattarsi anche di un apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni, non può o non vuole farvi ritorno.

E' invece ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante o minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il disegno di legge reca, al Capo II, i criteri direttivi che dovranno essere rispettati dai decreti legislativi ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1346 e dei Regolamenti (UE) 2024/1347, 2024/1348, 2024/1351, 2024/1359, 2024/1349, 2024/1356 e 2024/1358, nonché al fine dell'aggiornamento e revisione della disciplina nazionale in materia di immigrazione.

Il Capo I contiene disposizioni immediatamente precettive.

L'**articolo 1**, in materia di trattenimento dello straniero interviene sul decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I.):

- modificando l'articolo 14, commi 1 e 2, al fine di assicurare le medesime modalità di trattenimento in tutti i centri;
- aggiungendo il comma 1.3 al predetto articolo 14, che rinvia all'adozione di linee guida, da parte del Ministero dell'interno, per la definizione delle caratteristiche tecnico-progettuali, tecnologiche ed impiantistiche generali dei centri di permanenza per i rimpatri, al fine di assicurarne una realizzazione con caratteristiche omogenee in tutto il territorio nazionale;
- inserendo nel T.U.I., al Titolo II, dopo il Capo II, il «Capo II-bis Disposizioni in materia di trattenimento» (articoli da 17-bis a 17-undecies). Il nuovo Capo II-bis (*Disposizioni in materia di trattenimento*) è specificamente volto ad adeguare l'ordinamento nazionale all'invito rivolto al legislatore, da parte della Corte costituzionale con la sentenza n. 96 del 3 luglio 2025, a disciplinare, con normativa primaria, le modalità di trattenimento.

Si tratta di adempimenti, attività e prestazioni già erogati a legislazione vigente nei vari centri realizzati nel territorio nazionale e previsti e disciplinati, in dettaglio, dallo schema di capitolato di gara di appalto per la gestione dei centri di accoglienza e di trattenimento approvato con D.M. in data 4 marzo 2024.

In particolare, il nuovo articolo 17-*bis* precisa che all'interno delle strutture di trattenimento sono salvaguardati i diritti fondamentali e la dignità della persona, rinviando alle successive disposizioni del nuovo Capo II-*bis* per la loro declinazione in rapporto alla specifica condizione di privazione della libertà personale.

Il nuovo articolo 17-*ter* si occupa specificamente delle modalità con le quali è assicurato il diritto all'informazione della persona trattenuta al proprio ingresso presso le cennate strutture.

Il nuovo articolo 17-*quater* interviene invece sulle modalità di accertamento delle condizioni di salute della persona trattenuta, assicurando che l'accesso alle suddette strutture sia preceduto da una visita medica volta a verificare la compatibilità delle sue condizioni di salute con quelle di trattenimento, prevedendo, a garanzia della persona, che tale compatibilità sia verificata anche successivamente mediante visite periodiche e che, in ogni caso, la persona trattenuta fruisca di controllo medico ogniqualvolta sia necessario.

Il nuovo articolo 17-*quinqies* riguarda poi le modalità con le quali la persona trattenuta può effettuare e ricevere telefonate, in un'ottica tesa a salvaguardare l'esercizio del diritto della persona trattenuta tenendo conto, al contempo, delle specifiche esigenze sottese alla sua condizione e di quelle, anche organizzative, delle strutture.

Il nuovo articolo 17-*sexies* si occupa invece di salvaguardare le esigenze fondamentali di cura, assistenza e promozione umana e sociale della persona trattenuta – specificamente individuate nel medesimo articolo - secondo modalità da disciplinare con il decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previsto dal successivo articolo 17-*novies*.

Si tratta di garanzie già previste, a legislazione vigente, in attuazione delle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 marzo 2024, recante lo schema di capitolato di gara di appalto per la gestione e il funzionamento dei centri di accoglienza e di trattenimento e ricomprese nei costi di gestione corrisposti al soggetto gestore del centro firmatario della relativa convenzione. Analogamente, le prestazioni corrispondenti alla erogazione delle prestazioni materiali di accoglienza e le altre dettagliate all'articolo 17-*sexies*, segnatamente quelle di cura, assistenza e promozione umana e sociale, sono dettagliatamente declinate, riguardo alle specifiche modalità, nel citato schema di capitolato di appalto. La disciplina sui modi di trattenimento in commento si limita quindi a prevedere in una fonte primaria il riferimento a prestazioni dettagliate, per i profili dell'erogazione, dal cennato capitolato.

L'articolo 17-*septies* interviene poi ad individuare nel dettaglio i soggetti legittimati ad accedere presso le predette strutture, distinguendo tra coloro che non necessitano allo scopo di autorizzazione e coloro che invece devono essere previamente autorizzati da parte del prefetto competente; il medesimo articolo si occupa altresì delle modalità atte a conciliare l'accesso di soggetti esterni con le esigenze organizzative delle strutture di trattenimento, nonché dei limiti alle riprese videofotografiche e alle registrazioni audio all'interno delle strutture e nelle loro immediate pertinenze.

In proposito si precisa che il cennato schema di capitolato già prevede l'obbligo del soggetto gestore, in attuazione della convenzione stipulata col competente Ufficio del Ministero dell'interno, di mettere a disposizione locali per i colloqui con i soggetti legittimati. Per quanto concerne le attività di vigilanza dei centri, nonché quelle di controllo e accesso dei soggetti autorizzati, si tratta di attività già ordinariamente svolte.

Il nuovo articolo 17-*octies* riguarda poi le attività di monitoraggio e vigilanza della gestione delle predette strutture e della loro manutenzione, ponendole in capo al prefetto competente per territorio, secondo modalità da disciplinare con il decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previsto dal successivo articolo 17-*novies*. Si tratta, anche in tal caso, di attività già svolte dai prefetti.

Il nuovo articolo 17-*novies* – come già anticipato – rinvia, quindi, per la puntuale disciplina delle modalità di attuazione del nuovo Capo II-*bis*, al decreto del Ministro dell'interno da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Si tratta di aspetti già previsti nel decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 2022, di approvazione della direttiva recante i criteri di organizzazione e funzionamento dei centri, da aggiornare.

L'articolo 17-*decies*, al comma 1, prevede poi la possibilità, per lo straniero trattenuto, di proporre reclamo giurisdizionale al giudice competente per le convalide del luogo in cui si trova il centro, in caso di inosservanza delle prescrizioni previste all'interno del presente Capo, qualora dalla violazione delle predette prescrizioni derivi al trattenuto un pregiudizio attuale e grave all'esercizio dei diritti.

Il comma 2 prevede che il reclamo sia dichiarato manifestamente infondato, con decreto motivato, quando difettino le sopra menzionate condizioni oppure quando esso costituisce mera riproposizione di un reclamo già rigettato, basato sui medesimi elementi. In tale ultimo caso, quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice procede alla revoca per insussistenza dei presupposti per proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Infine, il comma 3 prevede che il giudice, se il reclamo è fondato, nomina, ove necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il provvedimento viene comunicato dalla cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza.

L'articolo 17-*undecies* reca norme sulle modalità di svolgimento dell'udienza, con particolare riferimento al contraddittorio, prevedendo che il giudice possa chiedere al Ministero dell'interno le informazioni e i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione. L'autorità giudiziaria provvede con ordinanza immediatamente esecutiva e, quando accerta la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina al Ministero dell'interno di porvi rimedio entro un termine contestualmente fissato. In caso di mancata esecuzione del provvedimento, la persona trattenuta, attraverso il difensore, può chiedere l'ottemperanza al giudice che ha adottato il provvedimento. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, nel caso in cui tale programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto e, ove occorre, nomina un commissario ad acta. Si precisa inoltre che avverso i provvedimenti adottati sul reclamo di cui all'articolo 17-*decies* e sulla richiesta di ottemperanza è ammesso esclusivamente ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine perentorio di cinque giorni dalla pronuncia in udienza oppure dalla comunicazione.

L'articolo 1, comma 2, interviene poi sull'articolo 19 (*Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri*), comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 (convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46) per sopprimere il richiamo ivi operato alle disposizioni di cui all'articolo 67 (*Visite agli istituti*) della legge n. 354 del 1975 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*).

L'articolo 1, comma 3, reca poi una disposizione transitoria volta a precisare che – fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno previsto dal nuovo articolo 17-*novies* – restano efficaci, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 e dell'allegata direttiva ministeriale.

L'**articolo 2**, in materia di interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, aggiunge all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dopo il comma 1, i commi da 1-*bis* a 1-*septies*. In particolare, si prevede l'introduzione della possibilità di interdizione di durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi, dell'attraversamento del limite delle acque territoriali, nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.

L'interdizione è disposta con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, recante i motivi dell'interdizione, le tipologie di imbarcazioni nei cui confronti l'interdizione opera e la durata della stessa.

L'**articolo 3**, in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice, al comma 1, apporta modificazioni al Libro II del Codice penale, Titoli II, V, XI, XII e XIII aggiungendo rispettivamente gli articoli 339.1 c.p., 421-ter c.p., 574-*quater* c.p., 623-*quinqies* c.p., 649.1 c.p.. Si tratta di disposizioni volte ad ampliare i casi in cui il giudice, con sentenza di condanna per gravi reati, dispone l'espulsione dello straniero o l'allontanamento del cittadino appartenente ad uno Stato membro UE.

Il comma 2 del medesimo articolo, all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunge il comma 7-*quater* prevedendo che il giudice ordini l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti di cui ai commi 7.1 e 7-*bis*.

L'**articolo 4**, in materia di procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri, modifica i commi 6 e 7 dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevedendo, rispettivamente, che la decisione del magistrato di sorveglianza sulla espulsione dello straniero detenuto sia adottata in breve tempo e con priorità su ogni altro provvedimento relativo al medesimo detenuto e che l'opposizione al provvedimento di espulsione non ne sospenda l'esecuzione.

L'**articolo 5**, in materia di minori stranieri non accompagnati e di ingresso e soggiorno per motivi di studio di minori stranieri, al comma 1, interviene sulla legge 7 aprile 2017, n. 47 e, con la lettera *a*), agisce sull'articolo 8, comma 1, della menzionata legge e modifica la disciplina del rimpatrio volontario assistito per i minori stranieri non accompagnati, prevedendo, per semplificare il ricorso all'istituto, che la competenza venga attribuita al prefetto, anziché all'autorità giudiziaria minorile cui, comunque, spetta la previa autorizzazione sull'applicazione della misura. In tal modo, si consegue un effetto di razionalizzazione dell'applicazione dell'istituto dei rimpatri volontari ed assistiti, con l'unificazione dei relativi procedimenti in capo alla medesima autorità, rappresentata dal prefetto. Il comma 1, lettera *b*) interviene, invece, sull'articolo 13 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante la disciplina del c.d. "prosieguito amministrativo", ossia la misura che consente il prosieguito del percorso di accoglienza e integrazione a beneficio del minore anche dopo il compimento della maggiore età. In primo luogo, sono meglio precisate le regole procedurali per la presentazione della richiesta di prosieguito delle misure di accoglienza ed integrazione, che deve avvenire "su richiesta documentata presentata anche dai servizi sociali del comune" e "a pena di inammissibilità, entro il compimento del diciottesimo anno d'età". Inoltre, si propone una riduzione della durata della misura del prosieguito amministrativo, individuando nel compimento del diciannovesimo anno di età, anziché del ventunesimo attualmente previsto, il momento in cui la misura medesima deve cessare.

Si prevede, altresì, l'inserimento di un nuovo comma 2-*bis*, in base al quale il tribunale per i minorenni può disporre, in ogni tempo, la cessazione della misura quando risulti da una relazione dei servizi sociali che il neo-maggiorenne abbia tenuto una condotta incompatibile con la prosecuzione del percorso di inserimento sociale.

Il comma 2, in conseguenza dell'intervento di cui alla lettera *a*) del comma 1, adotta una disposizione di coordinamento, novellando il comma 2-*bis* dell'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI), mediante la sostituzione del riferimento al "tribunale per i minorenni competente" con il riferimento al "prefetto del luogo in cui si trova il minore" quale autorità competente in materia di rimpatrio volontario assistito del minore straniero non accompagnato, previo parere favorevole del tribunale per i minorenni competente. Il comma 3 modifica, invece, l'articolo 19 (Accoglienza dei minori non accompagnati), comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2025, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), al fine di prevedere, prima che l'autorità giudiziaria minorile notiziata del rintraccio proceda alla nomina del tutore, l'onere di un preventivo accertamento sull'esistenza di una tutela già attivata per il minore de quo. La finalità della novella è quella di evitare che si proceda alla nomina di un nuovo tutore a seguito del rintraccio sul territorio nazionale di un minore straniero non accompagnato per il quale sia già stata aperta la tutela. Il comma 4 interviene sull'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera *c*) del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI), al fine di modificare l'età minima per l'ingresso e soggiorno in Italia per motivi di studio dei minori stranieri, attualmente fissata in quindici anni. In particolare, si intende abbassare tale età minima a quattordici anni, alla luce di due considerazioni: l'una, relativa al fatto che il vigente sistema scolastico italiano prevede l'avvio della scuola superiore di secondo grado all'età di quattordici anni; l'altra, connessa alla irragionevole disparità di trattamento scaturente dall'attuale norma, che esclude i minori stranieri quattordicenni dalla possibilità di fruire di tale beneficio, rispetto ai minori stranieri quindicenni, in assenza di una valida motivazione. L'obiettivo è quindi quello di aggiornare e adeguare la citata norma al contesto internazionale attuale, caratterizzato da un'elevata mobilità studentesca, e di rendere maggiormente

attraiva l'Italia dal punto di vista dell'istruzione e della formazione, in linea con altri Paesi europei dotati di normativa più flessibile nonché alla luce dell'esistenza in Italia di numerose scuole internazionali di prestigio e affidabili in grado di fornire agli studenti stranieri adeguate forme di tutela.

L'articolo 6, in materia di protezione internazionale, apporta modifiche al decreto legislativo 10 novembre 2007, n. 251, aggiungendo un nuovo Capo IV-*bis* (*Protezione complementare*) che introduce gli articoli 18-*bis* (Tutela della vita privata e familiare), e 18-*ter* (Valutazione dei requisiti). L'intervento è volto a declinare il principio del rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'umanità e delle libertà fondamentali (CEDU).

L'articolo 7 istituisce sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, senza apportare modifiche alla normativa vigente in materia.

Gli articoli 8 – 14 adottano disposizioni di delega per l'attuazione del nuovo Patto Migrazione e Asilo, intervenendo su materie attualmente disciplinate dal decreto legislativo n. 142 del 2015 (accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), dai decreti legislativi n. 251 del 2007 e n. 25 del 2008 in materia di qualifiche, procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale e Stato competente alla trattazione della domanda presentata dal richiedente, che potranno essere sensibilmente incisi dalla normative delegate.

L'articolo 15 delega poi il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'aggiornamento e la revisione della normativa in materia di immigrazione.

L'articolo 16 delega inoltre il Governo, entro il 31 dicembre 2027, ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale, mediante la redazione di uno o più testi unici.

L'articolo 17 reca infine le disposizioni finanziarie.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento normativo è volto:

- ad elevare al rango normativo primario la disciplina sui modi del trattenimento per una migliore compatibilità con i principi costituzionali (articolo 13 Cost., in particolare) secondo l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 96 del 2025;
- a dettare norme a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- ad adeguare l'ordinamento nazionale al complesso degli atti normativi unionali che compongono il "Patto europeo sulla migrazione e l'asilo";
- ad adeguare l'ordinamento nazionale vigente al principio di tutela della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della CEDU, ai fini del riconoscimento della protezione complementare.

Tenuto conto di quanto sopra, l'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali ed unionali vigenti.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento è in linea con l'attuale riparto costituzionale delle competenze legislative Stato-Regioni di cui all'articolo 117, comma 2, della Costituzione. L'articolo 8, comma 3, prevede, inoltre, che nell'*iter* procedimentale relativo all'adozione degli schemi di decreto legislativo che siano suscettibili di produrre effetti nei confronti di regioni ed enti locali, venga acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si dovrà esprimere entro trenta giorni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il disegno di legge delega in oggetto è rispettoso dei principi costituzionali, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il comma 2 dell'articolo 8 del disegno di legge in oggetto specifica che i decreti legislativi di attuazione della delega di cui al Capo II, saranno adottati nel rispetto di criteri di:

- razionalizzazione della normativa in materia intervenendo, ove necessario, mediante novellazione e aggiornamento delle vigenti norme di settore;
- mantenimento delle norme vigenti coerenti e non incompatibili con la sopravvenuta normativa unionale;
- indicazione esplicita delle norme da abrogare, fatta salvo l'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

Inoltre, gli articoli 15 e 16, del disegno di legge in oggetto, delegano il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi per l'aggiornamento e la revisione della normativa in materia di immigrazione, il riordino in materia di protezione internazionale, mediante la redazione di uno o più testi unici.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo in parola.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Risultano, allo stato, pendenti giudizi di costituzionalità sulle disposizioni in materia di trattenimento del cittadino straniero (sollevati dalle ordinanze 4308/2025 e 30297-25 della Corte di Cassazione, 119/2025, 809/2025), tema sul quale si è già pronunciata la Corte costituzionale con le sentenze 2 luglio 2025, n. 96 e 17 novembre 2025, n. 205.

Si segnala inoltre la sentenza della Corte di Cassazione n. 29593 del 4 novembre 2025, in materia di dovere di rispetto della vita privata e familiare e quindi di applicazione diretta dell'articolo 8 CEDU.

Infine, la disciplina sui modi di trattenimento di cui all'articolo 1 tiene conto dei dettami della sentenza della Corte Costituzionale n. 96/2025.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento normativo, in armonia con il Capo 2 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede disposizioni in materia di immigrazione anche al fine di contrastare l'immigrazione irregolare e, al contempo di adeguare il quadro normativo nazionale agli atti normativi unionali che compongono il "Patto europeo sulla migrazione e l'asilo", in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto; il presente intervento normativo è anzi volto a scongiurare l'avvio di eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento normativo – come già rilevato – è volto a dettare norme in materia di immigrazione allo scopo di adeguare il quadro normativo nazionale agli atti normativi unionali che compongono il "Patto europeo sulla migrazione e l'asilo" in attuazione degli obblighi derivanti per l'Italia dalla propria appartenenza all'Unione Europea.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento normativo in oggetto rispetta la giurisprudenza in materia della Corte di giustizia dell'Unione europea.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intervento normativo in oggetto rispetta la pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non risultano specifiche indicazioni. La Commissione europea ha soltanto pubblicato, in data 11 giugno 2025, una relazione sull'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo (disponibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A-52025DC0319>)

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il disegno di legge delega in oggetto non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge delega in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

La tecnica della novella legislativa viene utilizzata, nell'ambito del Capo I del disegno di legge, con riferimento alle norme immediatamente precettive (per il dettaglio, si rinvia al punto n. 3 della Parte I) mentre, come già rilevato, per il Capo II potrà essere utilizzata in sede di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Gli effetti abrogativi impliciti potrebbero scaturire dall'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al Capo II del presente disegno di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo in esame aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Come sopra rappresentato, il nuovo Capo II-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, all'articolo 17-*novies* (Disposizioni attuative), demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi **entro sessanta giorni** dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 17-*ter* (Diritto all'informazione), 17-*quinquies* (Corrispondenza telefonica), 17-*sexies* (Erogazione di servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza e promozione umana e sociale), 17-*septies* (accesso alle strutture e modalità di svolgimento delle visite), 17-*octies* (Monitoraggio e vigilanza della gestione delle strutture), nonché le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui all'articolo 17-*bis* (Garanzia dei diritti fondamentali e della dignità della persona).

Si rende necessaria l'adozione di un decreto ministeriale per declinare nel dettaglio quanto previsto dalle sopracitate disposizioni, indicando le specifiche tecniche organizzative per le quali la norma primaria non è il veicolo idoneo. Peraltro, si tratta di aspetti già previsti nel decreto del Ministro dell'interno in data 19 maggio 2022, di approvazione della direttiva recante i criteri di organizzazione e funzionamento dei centri, da aggiornare.

I termini indicati per l'adozione del decreto del Ministro appaiono congrui in quanto, nonostante la complessità della materia, consentono di completare l'*iter* istruttorio propedeutico al provvedimento stesso e non coinvolge altre Amministrazioni.

Al Capo II, l'articolo 8, delega il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1346 e per l'adeguamento delle disposizioni nazionali ai Regolamenti (UE) 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1351, 2024/1359, 2024/1356 e 2024/1358.

Come già rilevato, il ricorso alla legge delega si giustifica alla luce dell'ampiezza e complessità del "pacchetto normativo" eurounitario cui adeguarsi, nonché della frammentazione del quadro normativo vigente sul piano nazionale in materia migratoria, quale stratificatosi nel corso del tempo.

Il 12 giugno 2026 è il termine di scadenza per il recepimento della cennata Direttiva, nonché la data a decorrere dalla quale i menzionati Regolamenti diverranno esecutivi.

Inoltre, l'articolo 15, del disegno di legge delega il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi, **entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge**, per la modifica della normativa in materia di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, di trattenimento e di ricongiungimenti familiari.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2027, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, per il riordino organico della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale, mediante la redazione di uno o più testi unici.

La disciplina normativa commissionata alla legislazione delegata, tenuto anche conto dell'eshaustività dei criteri di delega adottati e del livello di dettaglio delle relative formulazioni, non dovrebbe rendere necessario il rinvio a successivi ed ulteriori provvedimenti normativi attuativi di normazione secondaria, fatta comunque salva la possibilità di adozione di atti amministrativi generali (es. direttive del Ministro competente) per assicurare la migliore applicazione delle disposizioni vigenti.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Non è emersa la necessità di utilizzare dati e riferimenti statistici (il Ministero dell'interno già monitora quotidianamente i flussi migratori). Non vi è la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.

Ciò in considerazione del fatto che i dati statistici, la cui conoscenza è necessaria per le attività normative e amministrative, possono essere acquisiti avvalendosi di utilità degli applicativi informatici e telematici in uso alle competenti articolazioni del Ministero dell'interno.

Si cita, ad esempio, il Sistema Unico di Asilo (S.U.A.), utilizzato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che consente di attingere dati riguardanti i richiedenti protezione internazionale presenti nelle strutture di accoglienza e di trattenimento, dati riguardanti gli stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale e lo stato di avanzamento dei relativi procedimenti, nonché dati concernenti gli stranieri ai quali viene applicato il procedimento di cui

al Regolamento (UE) n. 604/2013 (poi Parte III del Regolamento UE 2024/1350) per l'individuazione dello Stato Membro competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

Per gli aspetti riguardanti il controllo delle frontiere, il rilascio dei permessi di soggiorno e i provvedimenti di rimpatrio eseguiti, le attività di monitoraggio verranno attuate dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno attraverso le strutture e le risorse disponibili a legislazione vigente, senza l'introduzione di nuove forme di analisi e di verifica che implicino oneri per la finanza pubblica. Le attività di rilevazione statistica o di monitoraggio delle attività, quindi, avranno luogo con le consuete forme di rilevamento dei dati relativi ai provvedimenti emessi e agli esiti del correlato contenzioso, mediante il ricorso - o attraverso l'interoperabilità di essi con altre piattaforme informatiche - al:

- Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8, della legge 1 aprile 1981, n. 121;
- Sistema informativo automatizzato (SIA) di cui all'articolo 12, comma 9-*septies*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Sistema informativo nazionale di supporto alle autorità nazionali di frontiera (SIF) di cui all'articolo 8, del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un Codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice Frontiere Schengen);
- l'Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1. lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2004, n. 242.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di trattenimento dello straniero)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « per il tempo strettamente necessario » sono inserite le seguenti: « , con le modalità di cui al capo II-*bis*, »;

2) dopo il comma 1.2 è inserito il seguente:

« 1.3. Al fine di assicurare la realizzazione di centri di permanenza per i rimpatri aventi caratteristiche omogenee in tutto il territorio nazionale, il Ministero dell'interno adotta, sentito il Ministero della salute, linee guida per la definizione delle caratteristiche tecnico-progettuali, tecnologiche e impiantistiche generali di tali strutture e dei requisiti minimi dei locali da adibire alle attività sanitarie di cui all'articolo 17-*quater* »;

3) al comma 2, primo periodo, le parole: « secondo quanto disposto dall'articolo

21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 » sono sostituite dalle seguenti: « secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al capo II-bis »;

b) nel titolo II, dopo il capo II è inserito il seguente:

« CAPO II-BIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI TRATTENIMENTO

Art. 17-bis. - (*Garanzia dei diritti fondamentali e della dignità della persona*) - 1. All'interno delle strutture previste dalla normativa vigente ai fini del trattenimento dello straniero e del cittadino dell'Unione europea, di seguito "persona trattenuta", sono assicurati i diritti fondamentali e la dignità della persona connaturati alla privazione della libertà personale, secondo quanto previsto dal presente capo.

Art. 17-ter. - (*Diritto all'informazione*) - 1. All'atto dell'ingresso in una delle strutture di cui all'articolo 17-bis, fermi restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e quelli relativi al diritto di reclamo di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del presente testo unico, la persona trattenuta è informata, a cura del personale del soggetto incaricato della gestione, dei suoi diritti e doveri all'interno della struttura, dei beni forniti e dei servizi erogati, delle modalità di trattenimento e delle regole interne, anche mediante consegna della documentazione informativa definita con il regolamento di cui all'articolo 17-novies.

Art. 17-quater. - (*Accertamento delle condizioni di salute e assistenza medica*) - 1. La persona trattenuta accede alla struttura di cui all'articolo 17-bis previa visita medica effettuata dall'autorità sanitaria competente, su richiesta del questore, volta ad accertare la compatibilità delle sue condizioni di sa-

lute con l'ingresso e la permanenza nella struttura di trattenimento.

2. Nei casi in cui la persona trattenuta non abbia effettuato la visita di cui al comma 1, la medesima deve aver luogo entro ventiquattr'ore dall'ingresso nella struttura.

3. Nell'ambito dei servizi sanitari assicurati nella struttura, la persona trattenuta è sottoposta a verifiche periodiche concernenti la compatibilità delle sue condizioni di salute con la permanenza nella struttura medesima, nonché a visita medica quando le sue condizioni di salute lo richiedano.

Art. 17-*quinquies*. - (*Corrispondenza telefonica*) - 1. La persona trattenuta può utilizzare l'utenza telefonica di proprietà tramite un apparecchio privo di fotocamera, messo a disposizione dal soggetto incaricato della gestione della struttura di cui all'articolo 17-*bis*, ovvero tramite un apparecchio di proprietà, autorizzato in quanto dotato delle medesime specifiche tecniche.

2. È comunque possibile utilizzare apparecchi telefonici fissi appositamente installati nella struttura o utenze di telefonia mobile messe a disposizione da parte del soggetto incaricato della gestione.

3. Nel caso in cui la persona trattenuta danneggi gli apparecchi o le utenze messe a disposizione, alla stessa è addebitato il relativo costo di manutenzione o sostituzione.

4. L'utilizzo degli apparecchi o delle utenze di cui ai commi 1 e 2 tiene conto della necessaria organizzazione degli spazi e dei tempi disponibili, compatibilmente con l'ordinata convivenza all'interno della struttura, con la sicurezza delle persone trattene e con il rispetto della riservatezza.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 17-*novies* sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di custodia, da parte del soggetto incaricato della gestione, degli apparecchi di telefonia mobile di proprietà

delle persone trattenute non conformi a quelli previsti dal comma 1.

Art. 17-*sexies*. - (*Erogazione di servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza e promozione umana e sociale*) - 1. All'interno della struttura di cui all'articolo 17-*bis* è assicurata l'erogazione di servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura, assistenza e promozione umana e sociale della persona trattenuta, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 17-*novies*.

2. Nell'organizzazione dei servizi di cui al comma 1, il soggetto incaricato della gestione assicura, in particolare:

a) le condizioni materiali di accoglienza in conformità al diritto unionale, mantenendo, ove possibile, l'unità dei nuclei familiari;

b) l'assistenza sociale e psicologica e le iniziative per favorire la socializzazione;

c) l'informazione e l'orientamento legale;

d) i servizi sanitari essenziali;

e) la fruibilità di spazi all'aria aperta.

Art. 17-*septies*. - (*Accesso alle strutture e modalità di svolgimento delle visite*) - 1. Possono accedere alla struttura di cui all'articolo 17-*bis*, senza autorizzazione:

a) il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, che può accedere accompagnato da uno o più componenti o dipendenti del proprio ufficio;

b) i garanti territoriali per la tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, per l'esercizio delle funzioni connesse al loro mandato e nei limiti delle eventuali ulteriori funzioni ad essi delegate dal Garante nazionale di cui alla lettera a), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14;

c) i membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o

trattamenti inumani o degradanti, ai sensi della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 7;

d) i membri del Sottocomitato per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, di cui alla legge 9 novembre 2012 n. 195;

e) il delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) o suoi rappresentanti autorizzati;

f) i membri del Governo e del Parlamento nazionale e i loro collaboratori stabili incardinati nell'ambito del loro ufficio;

g) i membri del Parlamento europeo e i loro collaboratori stabili incardinati nell'ambito del loro ufficio;

h) i magistrati per l'esercizio delle funzioni;

i) i rappresentanti degli enti e delle associazioni con le quali sono stati stipulati accordi di collaborazione per fornire servizi di assistenza a integrazione di quelli forniti dal soggetto gestore della struttura;

l) il difensore della persona trattenuta, munito di mandato oppure per il conferimento dello stesso da parte del soggetto trattenuto, nelle fasce orarie concordate con il soggetto gestore della struttura.

2. È consentito l'accesso alla struttura, previa autorizzazione del prefetto competente, con le modalità di cui al comma 4, dei seguenti soggetti:

a) familiari o conviventi, previa esibizione di documentazione comprovante il rapporto di parentela o la convivenza;

b) ministri di culto cattolico, ministri di culto di confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, ministri di culto di altre confessioni religiose, previa autorizzazione della prefettura;

c) personale della rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine, su richiesta della persona trattenuta o della questura, fatto salvo il divieto di contatto con i cittadini stranieri per i quali è in corso il procedimento di riconoscimento della protezione internazionale;

d) altri soggetti che ne facciano motivata richiesta, in conformità ai criteri organizzativi della struttura come individuati dal regolamento di cui all'articolo 17-*novies*.

3. L'autorizzazione all'ingresso nella struttura individua i tempi e le modalità di visita, tenendo conto dell'esigenza di assicurare lo svolgimento ordinario delle attività all'interno della struttura.

4. Le visite dei familiari e dei difensori possono essere effettuate nei giorni e nelle fasce orarie stabiliti dal prefetto, sentito il questore, mediante articolazione di turni mattutini e pomeridiani, per periodi non inferiori a due ore, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 17-*novies*.

5. All'interno della struttura e nelle sue immediate pertinenze non sono consentite, salva espressa autorizzazione della prefettura, riprese videofotografiche o registrazioni audio che abbiano a oggetto la struttura, le persone trattenute e il personale delle Forze di polizia o del soggetto incaricato della gestione nonché ogni altra persona presente a qualsiasi titolo. Tale divieto è reso noto anche a mezzo di affissioni all'interno e all'esterno della struttura.

Art. 17-*octies*. - (*Monitoraggio e vigilanza della gestione delle strutture*) - 1. Il prefetto competente per territorio cura la periodica attività di monitoraggio e di vigilanza sulla gestione della struttura di cui al-

l'articolo 17-*bis* da parte del soggetto incaricato della gestione e sugli interventi di manutenzione della struttura e degli impianti, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 17-*novies*.

Art. 17-*novies*. - (*Disposizioni attuative*) - 1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 17-*ter*, 17-*quinquies*, 17-*sexies*, 17-*septies* e 17-*octies*, nonché le disposizioni necessarie per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui all'articolo 17-*bis*.

Art. 17-*decies*. - (*Reclamo giurisdizionale*) - 1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, può presentare reclamo al giudice competente per le convalide del luogo in cui si trova la struttura nella quale è trattenuto in ordine all'inosservanza degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente capo dalla quale derivi al trattenuto un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.

2. Il reclamo è dichiarato manifestamente infondato con decreto motivato quando difettano le condizioni previste dal comma 1 oppure quando esso costituisce mera riproposizione di un reclamo già rigettato, basato sui medesimi elementi. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2, nomina, quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il provvedimento è comu-

nicato, a cura della cancelleria, almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 17-*undecies*. - (*Udienza, decisione e impugnazione*) - 1. L'udienza di cui al comma 3 dell'articolo 17-*decies* si svolge con la partecipazione necessaria del difensore. La pubblica amministrazione convenuta in giudizio può stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il trattenuto che ne fa richiesta è sentito personalmente. L'udienza si svolge, ove possibile, a distanza e si applica l'articolo 13, comma 5-*bis*.1.

2. Il giudice, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno, nel rispetto del principio di concentrazione delle attività processuali, agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto e può chiedere al Ministero dell'interno le informazioni e i documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.

3. Il giudice provvede con ordinanza immediatamente esecutiva e, quando accerta la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina al Ministero dell'interno di porvi rimedio entro un termine contestualmente fissato.

4. In caso di mancata esecuzione del provvedimento adottato ai sensi del comma 3, il trattenuto, a mezzo di difensore, può chiedere l'ottemperanza al giudice che ha adottato il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 17-*decies* e i commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Il giudice, se accoglie la richiesta di cui al comma 4:

a) ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che tale programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

b) nomina, ove occorre, un commissario *ad acta*.

6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario di cui al comma 5, lettera b).

7. Avverso i provvedimenti adottati sul reclamo di cui all'articolo 17-*decies* e sulla richiesta di ottemperanza è ammesso esclusivamente ricorso per cassazione per violazione di legge nel termine perentorio di cinque giorni dalla pronuncia in udienza oppure dalla comunicazione ».

2. All'articolo 19, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: « si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e » sono soppresse.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17-*novies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 19 maggio 2022 e alla direttiva allo stesso allegata.

Art. 2.

(Interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima per minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Fatto salvo il rispetto dei trattati e degli accordi internazionali, nei casi di mi-

naccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l'attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-*bis*, costituiscono minaccia grave:

a) il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale;

b) la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini;

c) le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale;

d) gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza.

1-quater. La delibera di cui al comma 1-*bis* indica:

a) i motivi dell'interdizione;

b) la tipologia di imbarcazioni nei cui confronti l'interdizione opera;

c) la durata dell'interdizione.

1-quinquies. L'interdizione disposta con la delibera di cui al comma 1-*bis* ha carattere eccezionale e temporaneo e una durata non superiore a trenta giorni, prorogabile di ulteriori trenta giorni, fino a un massimo di sei mesi.

1-sexies. I migranti eventualmente a bordo di imbarcazioni sottoposte all'interdizione disposta con la delibera di cui al comma 1-*bis* possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l'Italia ha stipulato appositi accordi o intese che ne prevedono l'assistenza, l'accoglienza o il trattenimento in strutture dedicate, ove operano organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell'a-

silo, anche ai fini del rimpatrio nel Paese di appartenenza.

1-septies. In caso di violazione dell'interdizione disposta con la delibera di cui al comma 1-*bis*, salvo che il fatto costituisca reato, si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'utilizzatore o all'armatore e al proprietario della nave. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima imbarcazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'imbarcazione e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione, commessa con l'utilizzo della medesima imbarcazione, contestata anche solo a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, è stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente articolo, salvo che tale autore o obbligato in solido provi che la condotta illecita è avvenuta contro la sua volontà, manifestata attraverso comportamenti idonei, specificamente volti a impedirne il compimento. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti al prefetto competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sull'eventuale confisca. Il prefetto, nei trenta giorni successivi alla trasmissione degli atti, emana l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e, ove ne ricorrano i presupposti, dispone la confisca dell'imbarcazione. L'avente diritto può chiedere al prefetto la restituzione dell'imbarcazione quando non sono rispettati i termini previsti dal quinto

e dal sesto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto e quinto dell'articolo 8-bis. Si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 2-septies del presente articolo. Avverso i provvedimenti del prefetto è ammessa opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di espulsione o allontanamento dello straniero ordinati dal giudice)

1. Al libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 339 è inserito il seguente:

« Art. 339.1. - *(Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato)* - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato a una pena restrittiva della libertà personale per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 338, aggravati ai sensi dell'articolo 339. Il trasgressore dell'ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo »;

b) nel titolo V, dopo l'articolo 421-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 421-ter. - *(Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato)* - Il giu-

dice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo »;

c) nel titolo XI, dopo il capo IV è aggiunto il seguente:

« CAPO IV-BIS.

DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI
PRECEDENTI.

Art. 574-*quater*. - (*Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato*) - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo »;

d) nel titolo XII, capo III-*bis*, dopo l'articolo 623-*quater* è aggiunto il seguente:

« Art. 623-*quinquies*. - (*Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato*) - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello

Stato del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo »;

e) nel titolo XIII, capo III, dopo l'articolo 649 è aggiunto il seguente:

« Art. 649.1. - (*Espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato*) - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo. Il trasgressore dell'ordine di espulsione o allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo ».

2. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

« 7-*quater*. Il giudice ordina l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti di cui al comma 7.1 nonché nei casi di delitti commessi ai sensi del comma 7-*bis* ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di procedimento dinnanzi al magistrato di sorveglianza per l'espulsione di detenuti stranieri)

1. All'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole: « senza formalità » sono inserite le seguenti: « , nel termine di quindici giorni, con precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto »;

b) al comma 7, le parole: « L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato » sono sostituite dalle seguenti: « L'opposizione non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Lo stato ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati e di ingresso e soggiorno per motivi di studio di minori stranieri)

1. Alla legge 7 aprile 2017, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, le parole: « tribunale per i minorenni competente » sono sostituite dalle seguenti: « prefetto del luogo dove si trova il minore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente »;

b) all'articolo 13:

1) al comma 2:

1.1) le parole: « anche su richiesta dei servizi sociali, » sono soppresse;

1.2) dopo le parole: « con decreto motivato, » sono inserite le seguenti: « su richiesta documentata presentata anche dai servizi sociali del comune, a pena di inammissibilità, entro il compimento del diciottesimo anno di età, »;

1.3) la parola: « ventunesimo » è sostituita dalla seguente: « diciannovesimo »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Il tribunale per i minorenni può disporre, in ogni tempo, la cessazione della misura, quando risulti da una relazione dei servizi sociali che il neo-maggiorenne abbia tenuto una condotta incompatibile con la prosecuzione del percorso di inserimento sociale ».

2. All'articolo 33, comma 2-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « è adottato dal tribunale per i minorenni competente » sono sostituite dalle seguenti: « è adottato dal prefetto del luogo in cui si trova il minore, previa autorizzazione del tribunale per i minorenni competente ».

3. All'articolo 19, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo le parole: « e al Tribunale per i minorenni » sono aggiunte le seguenti: « per la verifica dell'eventuale esistenza di un provvedimento che dispone la tutela nei confronti del minore ovvero, in caso negativo, ».

4. All'articolo 39-*bis*, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « minori di età non inferiore a quindici anni » sono sostituite dalle seguenti: « minori di età non inferiore a quattordici anni ».

Art. 6.

(Disposizioni in materia di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il capo IV è inserito il seguente:

« CAPO IV-BIS

PROTEZIONE COMPLEMENTARE

Art. 18-bis. - *(Tutela della vita privata e familiare)* - 1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento unionale e dagli obblighi internazionali, di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale esamina la domanda prevista dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno con le caratteristiche di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo n. 25 del 2008.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si tiene conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari nonché delle relazioni sociali e culturali dell'interessato nel territorio nazionale, del rispetto delle regole fondamentali dello Stato, della durata del suo soggiorno, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese

d'origine, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 18-ter.

3. Con riferimento alla valutazione dei vincoli familiari di cui al comma 2 del presente articolo devono altresì ricorrere i requisiti di cui all'articolo 29, commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 18-ter. - (*Valutazione dei requisiti*)
- 1. I requisiti di cui all'articolo 18-bis, comma 2, sono raggiunti in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) periodo di soggiorno regolare di almeno cinque anni;

b) conoscenza certificata della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

c) disponibilità di un alloggio conforme ai vigenti requisiti igienico-sanitari o comunque idoneo alle finalità abitative ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) percezione, nell'ultimo triennio, del reddito di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. L'onere della prova incombe sull'interessato.

3. La domanda di cui all'articolo 18-bis, comma 1, è rigettata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, e si applica il comma 4 del medesimo articolo 32, nel caso in cui lo straniero, secondo un canone di proporzionalità, è considerato una minaccia:

a) per l'ordine e la sicurezza pubblica, in quanto è stato condannato, anche con

sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo, e all'articolo 5, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone »;

b) all'articolo 23, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti ».

2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3.01. Nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale, in presenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno con le caratteristiche di cui al comma 3 »;

b) all'articolo 35-bis:

1) al comma 2-bis, le parole: « lettere a), d) ed e), » sono soppresse;

2) al comma 3, lettera d), le parole: « ed e); » sono sostituite dalle seguenti: « , e) ed e-bis) ».

3. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,

n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Lo straniero al quale è stato rifiutato o revocato il permesso di soggiorno può presentare, alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, istanza motivata per il riconoscimento della protezione complementare di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, nelle forme previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, corredata di idonea documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al medesimo articolo 18-bis e all'articolo 18-ter del citato decreto legislativo n. 251 del 2007. La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale svolge l'esame sulla base della documentazione acquisita, fatta salva la possibilità di convocare l'interessato per l'audizione, se ritenuto necessario. Quando la Commissione accoglie l'istanza, trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno avente le caratteristiche di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

6-ter. Quando l'istanza di cui al comma 6-bis non è accolta, la Commissione adotta la decisione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, immediatamente esecutiva e impugnabile con ricorso presentato, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, nelle forme previste dall'articolo 35-bis del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008. Nel caso in cui, nei confronti del ricorrente, è stato adottato un provvedimento di trattenimento, i termini previsti per il deposito del ricorso sono ridotti della metà. L'efficacia esecutiva della decisione impugnata può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto

motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. La proposizione della predetta istanza di parte non sospende l'efficacia esecutiva della decisione in caso di reiterazione dell'istanza di cui al comma 6-*bis* »;

b) all'articolo 13, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , secondo quanto previsto dagli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 ».

4. I requisiti di cui all'articolo 18-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 251 del 2007, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano alle istanze presentate alla Commissione territoriale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46)

1. I procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, esclusi quelli di cui alla lettera e-*bis*) del medesimo comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnati a sezioni stralcio istituite presso ciascun tribunale sede delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è depositato il ricorso ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

3. Le sezioni stralcio istituite ai sensi del comma 1 sono composte da un magistrato, che le coordina, designato dal presidente del tribunale, sentito il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, tra i magistrati assegnati alla sezione medesima e da non meno di due giudici onorari. L'istituzione delle sezioni stralcio e la destinazione ad esse del magistrato che le coordina e dei giudici onorari sono effettuate ai sensi dell'articolo 7-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. Alle sezioni stralcio è assegnato un contingente massimo di trecentocinquanta giudici onorari, da ripartire presso le sezioni con decreto del Ministro della giustizia adottato, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al primo periodo, ai fini della ripartizione dei giudici onorari presso le sezioni stralcio, tiene conto del numero di procedimenti pendenti presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017 alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I giudici onorari assegnati alle sezioni stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a sei mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai giudici onorari assegnati alle sezioni stralcio è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1.

6. Il magistrato coordinatore delle sezioni stralcio, entro venti giorni dalla data della sua designazione, definisce i criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari e, nei dieci giorni successivi, li assegna ai medesimi.

7. Le sezioni stralcio giudicano in composizione monocratica. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del citato decreto-legge n. 13 del 2017, non si applica il comma 4-*bis* del medesimo articolo 3.

8. I procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo, assegnati alle sezioni stralcio, proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, previa fissazione di nuova udienza avanti al giudice onorario.

9. Le sezioni stralcio istituite ai sensi del presente articolo cessano la propria attività alla definizione di tutti i procedimenti assegnati ai sensi del comma 1.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO DEL 14 MAGGIO 2024

Art. 8.

*(Delega al Governo per l'attuazione del
Patto dell'Unione europea sulla migrazione
e l'asilo)*

1. Ai fini dell'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi:

a) per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

b) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei seguenti regolamenti dell'Unione europea:

1) regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE;

3) regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148;

4) regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013;

5) regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147;

6) regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817;

7) regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l'« Eurodac » per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di Paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi specifici contenuti negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) razionalizzare la normativa in materia, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività e, ove necessario, intervenendo mediante la novellazione e l'aggiornamento dei compendi normativi di settore già esistenti;

b) mantenere le norme vigenti coerenti e non incompatibili con la normativa unionale;

c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le po-

litiche di coesione e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri competenti. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, per l'acquisizione del parere, alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, nonché alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini per l'attuazione della delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 si applicano in coerenza con i termini per il recepimento della direttiva di cui al comma 1, lettera *a*), e con quelli previsti per l'applicazione dei regolamenti di cui al medesimo comma 1, lettera *b*).

6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può apportare le correzioni e le integrazioni necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente capo.

Art. 9.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della presente

legge, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di seguito denominata « direttiva accoglienza », il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e a quelli di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva accoglienza, l'organizzazione del sistema nazionale di accoglienza e la disciplina delle condizioni di accoglienza, individuando, ai sensi degli articoli 2, numero 7), e 19, paragrafo 7, della citata direttiva le prestazioni connesse alle condizioni materiali di accoglienza, anche in forma di sussidi economici, di buoni o in natura, o in combinazione tra loro, in favore dei richiedenti protezione internazionale;

b) subordinare, in attuazione dell'articolo 7, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, della direttiva accoglienza, la concessione delle condizioni materiali di accoglienza all'effettiva e stabile presenza del richiedente nel luogo di residenza assegnato dall'autorità, e, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, della citata direttiva alla condizione che gli stessi non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità di vita adeguata, nonché disciplinare, in attuazione dei paragrafi 4 e 5 del citato articolo 19, gli obblighi a sostenere, a contribuire o a rimborsare i costi delle condizioni materiali di accoglienza e di assistenza sanitaria erogate, qualora i richiedenti la protezione internazionale dispongano di mezzi sufficienti;

c) individuare, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 10, della direttiva accoglienza, i casi, le modalità e i tempi in cui, in via eccezionale, le condizioni materiali di accoglienza possono essere diverse da quelle ordinariamente previste;

d) individuare, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della di-

rettiva accoglienza, i casi eccezionali in cui le informazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 5 sono fornite ai richiedenti protezione internazionale mediante traduzione orale o, se del caso, in forma visiva, come video o pittogrammi;

e) prevedere, in attuazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva accoglienza, che la competente autorità amministrativa possa assegnare i richiedenti a una specifica zona geografica, stabilendo le condizioni applicative e disciplinando il relativo procedimento anche per quanto concerne i casi e i modi per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, ad allontanarsi temporaneamente dalla zona geografica assegnata, per i motivi di cui al paragrafo 5 del predetto articolo 8;

f) in attuazione dell'articolo 9 della direttiva accoglienza:

1) individuare, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della situazione individuale del richiedente protezione internazionale, i casi, i presupposti e i modi per l'adozione nei confronti dello stesso, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e, ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 9, dell'obbligo del richiedente di segnalare, anche mediante strumenti a distanza o con modalità che non ne compromettano la libertà individuale, la propria presenza alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, nonché le condizioni per concedere al richiedente il permesso di risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello già autorizzato;

2) individuare l'autorità amministrativa competente all'adozione delle decisioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 e dei permessi previsti dal paragrafo 3 del medesimo articolo 9, disciplinando le relative procedure, nonché il contenuto minimo dei provvedimenti medesimi in conformità all'articolo 9, paragrafi 3, 4 e 5;

3) individuare i termini di durata delle decisioni di cui al numero 2), eventualmente correlati alle fasi della procedura cui è sottoposto il richiedente e nell'ambito della quale le predette decisioni sono state adottate, nonché i presupposti per l'eventuale proroga dei predetti termini, specificandone la durata massima in relazione ai termini previsti per la conclusione dell'intera procedura, disciplinando, altresì, le modalità per l'adozione, la proroga e l'impugnazione giudiziale delle misure di cui al numero 1);

g) in attuazione degli articoli 10, 11, 12 e 13 della direttiva accoglienza:

1) specificare, in conformità all'articolo 10, paragrafo 4, i motivi e le modalità esecutive di trattenimento del richiedente asilo e, in conformità all'articolo 13, paragrafo 1, i motivi e le modalità esecutive di trattenimento del richiedente con esigenze di accoglienza particolari, nonché, in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, le circostanze eccezionali che consentono il trattenimento del minore straniero e del minore straniero non accompagnato;

2) individuare, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto degli elementi pertinenti della situazione individuale del richiedente, le misure alternative al trattenimento applicabili al richiedente asilo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, e le relative modalità di esecuzione, anche mediante il ricorso a procedure di controllo con mezzi digitali, elettronici o altri sistemi tecnici, individuando le condizioni per la loro applicazione;

3) individuare le condizioni in presenza delle quali l'inosservanza delle decisioni di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, costituisce elemento valutabile ai fini dell'adozione di misure alternative al trattenimento o del trattenimento stesso;

4) uniformare le modalità di trattenimento di cui al numero 1) della presente let-

tera con quelle di cui al capo II-*bis* del titolo II del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge;

5) individuare l'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida della misura che comporta la restrizione della libertà personale;

6) prevedere che l'udienza di convalida sia fissata in tempo utile ad assicurare il rispetto del termine previsto dall'articolo 13 della Costituzione e che il controllo del giudice in sede di convalida abbia ad oggetto esclusivamente il provvedimento che comporta la restrizione della libertà personale;

7) prevedere che, quando i provvedimenti previsti dall'articolo 9 della direttiva accoglienza, le misure alternative al trattenimento o il trattenimento siano disposti nei confronti di un minore non accompagnato, la competenza in ordine al controllo giurisdizionale sia attribuita al tribunale per i minorenni, anche dettando disposizioni sulla composizione dell'organo giudicante;

8) disciplinare i casi e i tempi del riesame d'ufficio del provvedimento di trattenimento adottato nei confronti del minore straniero non accompagnato, in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva accoglienza;

9) individuare, in conformità all'articolo 11 della direttiva accoglienza, i termini di durata delle misure alternative al trattenimento e del trattenimento del richiedente asilo, eventualmente correlati alle fasi della procedura cui è sottoposto il richiedente e nell'ambito della quale le misure sono adottate, nonché i presupposti per l'eventuale proroga dei predetti termini, specificandone la durata massima in relazione ai termini previsti per la conclusione dell'intera procedura;

h) prevedere la possibilità di elaborare procedure operative *standard* per la rilevazione, su base individuale, delle esigenze particolari nell'ambito della procedura di verifica, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva accoglienza, della incompatibilità con il trattenimento sulla base delle condizioni di salute;

i) prevedere e disciplinare, in attuazione dell'articolo 15 della direttiva accoglienza, la possibilità di sottoporre i richiedenti a esami medici per ragioni di sanità pubblica;

l) disciplinare, in attuazione dell'articolo 17 della direttiva accoglienza, condizioni e modalità per l'accesso dei richiedenti protezione internazionale alle procedure per il riconoscimento dei titoli, delle qualifiche e delle competenze, nonché alle prestazioni di sicurezza sociale nei settori di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

m) prevedere, in attuazione dell'articolo 18 della direttiva accoglienza, condizioni e modalità per l'accesso dei richiedenti protezione internazionale a corsi di lingua, di educazione civica e di formazione professionale;

n) prevedere, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 8, della direttiva accoglienza, che il personale che fornisce le condizioni materiali di accoglienza, compresi coloro che prestano assistenza sanitaria e forniscono istruzione nei centri di accoglienza, sia adeguatamente formato, anche al fine di far fronte alle esigenze di accoglienza particolari, e sia tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza;

o) prevedere, in attuazione dell'articolo 21, secondo comma, della direttiva accoglienza, che la decisione di revoca delle condizioni di accoglienza nei confronti del richiedente protezione internazionale, trasferito ai sensi del regolamento (UE) 2024/

1351, possa essere adottata con provvedimento separato rispetto a quello contenente la decisione di trasferimento del medesimo;

p) adottare disposizioni che, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 9, secondo periodo, della direttiva accoglienza, consentano ai richiedenti di svolgere, su base volontaria, attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, al di fuori del centro di accoglienza, anche con il coinvolgimento, a tal fine, di enti territoriali e di enti o associazioni del Terzo settore, prevedendo i casi di esclusione dallo svolgimento di tali attività;

q) prevedere e disciplinare, in attuazione dell'articolo 23 della direttiva accoglienza, i casi e le procedure per la riduzione e la revoca del sussidio per le spese giornaliere, nonché delle condizioni materiali di accoglienza;

r) individuare le misure obbligatorie di integrazione, di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera f), della direttiva accoglienza, la cui mancata ottemperanza determina la riduzione o la revoca delle condizioni materiali di accoglienza di cui all'articolo 2, numero 7), della medesima direttiva;

s) ai sensi degli articoli 24 e 25 della direttiva accoglienza:

1) prevedere la possibilità di elaborare procedure operative *standard* per la rilevazione delle esigenze particolari dei richiedenti protezione internazionale, in ossequio ai principi di cui ai meccanismi di *referral* per la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità nonché delle vittime di tratta o grave sfruttamento;

2) prevedere idonee misure di accoglienza in capo al Servizio sanitario nazionale dedicate a persone con disabilità, malattie gravi o grave disagio mentale che richiedano assistenza continua o continuativa;

3) prevedere l'interoperabilità degli strumenti di raccolta dei dati sulle esigenze particolari;

t) in attuazione dell'articolo 29 della direttiva accoglienza:

1) prevedere che le decisioni di concessione, revoca o riduzione dei benefici relativi all'accoglienza e le decisioni di rifiutare l'autorizzazione prevista dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva accoglienza siano impugnabili entro un termine ragionevole innanzi al giudice amministrativo;

2) prevedere che i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 della medesima direttiva siano soggetti a controllo giurisdizionale entro un termine ragionevole innanzi al giudice ordinario;

3) prevedere che il giudice, successivamente al controllo giurisdizionale di cui al numero 2) o successivamente alla convalida, possa revocare il provvedimento di cui all'articolo 9 della citata direttiva, le misure alternative o il trattenimento su istanza dell'interessato basata esclusivamente su circostanze sopravvenute o su nuove informazioni che possono mettere in discussione la legittimità della misura e disciplinare la relativa procedura;

4) prevedere che le decisioni di cui alla lettera g), numeri 5) e 6), e di cui alla lettera t), numero 2), del presente articolo, siano ricorribili per cassazione per violazione di legge.

Art. 10.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la diret-

tiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), numero 1), della presente legge, per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, di seguito denominato « regolamento qualifiche », il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) disciplinare le forme di protezione complementare, di cui all'articolo 32, commi 3 e 3.1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, quali *status* umanitari nazionali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento qualifiche, anche coordinandole con quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge;

b) ai sensi dell'articolo 3, numero 9), lettera *b*), del regolamento qualifiche, definire le condizioni necessarie affinché una persona possa essere considerata un « adulto dipendente »;

c) ai sensi dell'articolo 12, paragrafi 2, lettera *b*), 4 e 5, del regolamento qualifiche, individuare i reati di diritto comune che possono essere considerati gravi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera *e*), del regolamento qualifiche, individuare i reati di particolare gravità ai fini della revoca dello *status* di rifugiato, conformemente a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettera *c*), e 13, comma 1, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 251 del 2007;

e) in attuazione dell'articolo 17 del regolamento qualifiche:

1) individuare, ai sensi del paragrafo 1, lettera *b*), i reati che possono essere con-

siderati gravi e che costituiscono cause di esclusione della protezione sussidiaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera *b*), del citato decreto legislativo n. 251 del 2007;

2) individuare, ai sensi del paragrafo 1, lettera *d*), le circostanze in presenza delle quali il cittadino di Paese terzo o l'apolide rappresenta un pericolo per la comunità nazionale;

3) prevedere che un cittadino di Paese terzo o un apolide possa essere escluso dalla qualifica di beneficiario della protezione sussidiaria nei casi cui al paragrafo 3 dell'articolo 17 del regolamento qualifiche;

f) ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento qualifiche, individuare le misure provvisorie da adottare qualora il permesso di soggiorno non sia rilasciato al beneficiario di protezione internazionale entro quindici giorni, prevedendo che la ricevuta attestante la presentazione alla questura della relativa richiesta costituisca comunque permesso di soggiorno provvisorio;

g) ai sensi dell'articolo 22 del regolamento qualifiche, individuare le autorità o gli enti responsabili di fornire ai beneficiari di protezione internazionale, non appena possibile dopo il riconoscimento della protezione, le informazioni contenute nell'allegato 1 al regolamento stesso;

h) ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 3 e 4, del regolamento qualifiche, prevedere che il permesso di soggiorno sia rilasciato previo versamento, oltre che dell'imposta di bollo, anche dell'importo previsto per il rilascio dei documenti elettronici, ai sensi degli articoli *7-vicies ter* e *7-vicies quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, non superiore, comunque, a quello stabilito per il rilascio della carta d'identità, fissando il periodo di validità del permesso di soggiorno per i beneficiari dello

status di rifugiato e per i beneficiari dello *status* di protezione sussidiaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 251 del 2007;

i) ai sensi dell'articolo 25 del regolamento qualifiche, prevedere che il documento di viaggio sia rilasciato:

1) a richiesta dell'interessato, previo pagamento degli oneri previsti per il rilascio del passaporto ordinario ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 novembre 1967, n. 1185;

2) con validità quinquennale ai beneficiari dello *status* di rifugiato e a quelli dello *status* di protezione sussidiaria, conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 251 del 2007, o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto;

3) per i minori di età inferiore a tre anni, con validità del documento di viaggio di massimo tre anni o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto; per i minori di età compresa tra tre e diciotto anni, con validità del documento di viaggio di massimo cinque anni o comunque non superiore a quella del permesso di soggiorno posseduto;

l) in attuazione dell'articolo 33 del regolamento qualifiche:

1) ai sensi del paragrafo 1, prevedere che l'autorità competente possa, senza necessità di una nuova nomina formale e con il consenso dell'interessato, confermare, come tutore del minore straniero non accompagnato beneficiario di protezione internazionale, la stessa persona precedentemente nominata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera *b*), del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, o ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera *b*), della direttiva accoglienza;

2) ai sensi del paragrafo 4, individuare le autorità responsabili della sorveglianza e del

controllo dei tutori e definire le modalità di svolgimento della sorveglianza e delle altre funzioni indicate al medesimo paragrafo 4;

m) ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 2 e 3, del regolamento qualifiche, individuare le misure di integrazione, erogate gratuitamente, alle quali i beneficiari di protezione internazionale sono obbligati a partecipare, prevedendo la possibilità di chiedere il versamento di un contributo per determinate misure di integrazione obbligatorie, quando il beneficiario dispone di mezzi sufficienti e se tale contributo non rappresenta un onere irragionevole.

Art. 11.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, numero 2), della presente legge, per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di seguito denominato « regolamento procedure », il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in attuazione dell'articolo 2 del regolamento procedure, disciplinare la procedura per il riconoscimento delle forme di protezione complementare di cui all'articolo 32, commi 3 e 3.1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e per l'attivazione delle comunicazioni di cui al medesimo articolo 32, commi 3.2 e 3-*bis*, nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, conformemente a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 25 del 2008;

b) in attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento procedure, individuare l'autorità accertante e le autorità competenti a espletare le altre attività necessarie ai fini delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, definendo, inoltre, misure e modalità di semplificazione, anche digitale e telematica, nel rispetto dei principi di decentramento e di sussidiarietà, nonché assicurando l'interoperabilità con le piattaforme informatiche di altre amministrazioni o soggetti interessati;

c) definire il sistema delle autorità amministrative competenti in materia di protezione internazionale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento procedure, secondo i seguenti criteri:

1) prevedere l'istituzione di un sistema nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale nell'ambito del Ministero dell'interno, composto dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, quale autorità cui è attribuita la competenza a decidere sulla cessazione e revoca della protezione internazionale, nonché le altre competenze previste dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, e dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale con le relative sezioni, quali autorità competenti a decidere sulle domande di protezione internazionale; per assicurare lo svolgimento delle predette funzioni, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unità di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unità di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 1, della presente legge per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti

di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

2) strutturare l'articolazione delle Commissioni e sezioni territoriali conformemente a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 25 del 2008, attribuendo al presidente di ciascuna Commissione territoriale un ruolo di generale coordinamento nel rapporto con le relative sezioni;

3) disciplinare la composizione delle Commissioni e sezioni territoriali, le funzioni di ciascun componente e il meccanismo collegiale di adozione delle decisioni conformemente a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 25 del 2008, prevedendo tuttavia che, in caso di disaccordo tra i componenti, sia data prevalenza alla determinazione del presidente;

4) prevedere che l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) fornisca personale, appositamente formato a cura del Ministero dell'interno in materia di protezione internazionale, che supporti nei compiti istruttori l'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

d) disciplinare, conformemente all'articolo 4, paragrafo 8, del regolamento procedure, le attività di formazione del personale del sistema di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma prevedendo che le stesse:

1) comprendano la formazione erogata dall'EUAA e quella fornita dal Centro alti studi del Ministero dell'interno;

2) tengano conto delle specifiche esigenze di formazione in materia di identificazione delle garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento procedure e in merito ai diritti ed esigenze particolari dei minori ai sensi del-

l'articolo 22, paragrafo 5, del medesimo regolamento;

3) prevedano, per quanto concerne le specifiche attività della Commissione nazionale e delle Commissioni territoriali, anche percorsi di formazione, calibrati in base alle competenze e alle attività svolte, rivolti al personale di supporto e comunque in servizio presso gli uffici, nonché percorsi di formazione dedicati agli interpreti operanti presso gli stessi;

e) definire il ruolo e le competenze, nel sistema di asilo italiano, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in attuazione dell'articolo 6 del regolamento procedure;

f) disciplinare, in attuazione dell'articolo 8 del regolamento procedure, le attività di informativa a favore dei richiedenti asilo, stabilendo le autorità o le organizzazioni competenti a fornire tali informazioni per ciascuna fase della procedura, nonché le modalità di erogazione delle stesse;

g) disciplinare le modalità di notificazione al richiedente degli atti del procedimento, ai sensi degli articoli 9, paragrafo 3, e 36, paragrafo 1, del regolamento procedure;

h) prevedere, in attuazione dell'articolo 9, paragrafi 2 e 5, del regolamento procedure, che al richiedente si applichino le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 10-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

i) prevedere che il richiedente non abbia diritto a permanere nel territorio dello Stato durante la procedura amministrativa, nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettere a), b) e c), del regolamento procedure;

l) prevedere, in attuazione degli articoli 10, paragrafo 2, e 29 del regolamento procedure, che il diritto riconosciuto al richiedente di rimanere sul territorio nazionale non dia diritto ad un permesso di soggiorno, disciplinando il rilascio dei documenti previsti dal citato articolo 29;

m) prevedere le modalità, anche digitali e telematiche, con cui il richiedente e, ove nominati, il suo rappresentante e il suo difensore abbiano accesso al verbale o alle relative trascrizioni, in conformità all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento procedure;

n) definire le modalità per l'attuazione dell'orientamento legale gratuito ed effettivo da assicurare ai richiedenti durante la procedura amministrativa, ai sensi degli articoli 15, 16 e 19 del regolamento procedure, prevedendo che esso sia erogato e documentato, anche richiedendo l'assistenza dell'EUAA:

1) a favore dei richiedenti accolti o trattenuti, presso i centri di accoglienza o trattenimento, mediante affidamento di tale attività all'ente gestore;

2) a favore dei richiedenti in domicilio privato, mediante organizzazioni selezionate secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

o) individuare, in attuazione degli articoli 20 e 21 del regolamento procedure, le autorità competenti per l'accertamento della sussistenza di esigenze procedurali particolari e disciplinare il procedimento, ivi compresi i termini, secondo il quale tale accertamento debba essere svolto, in base ai seguenti criteri:

1) assicurare che tale procedimento sia strutturato in modo da garantirne coerenza e complementarietà con le procedure di controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356;

2) tenere conto dei principi e delle sequenze operative previste dal « *Vademe-*

cum per la rilevazione, il *referral* e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio e inserite nel sistema di protezione e di accoglienza » redatto dal Ministero dell'interno;

3) prevedere che l'esito della valutazione sia trasmesso all'autorità accertante, previo consenso del richiedente e, in tal caso, che sia disponibile per l'autorità giudiziaria con le modalità previste dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, dettagliando la relativa disciplina;

p) prevedere, in attuazione dell'articolo 23, paragrafo 7, del regolamento procedure, che la persona cui è affidata l'assistenza temporanea del minore ai sensi del paragrafo 2, lettera *a*), del medesimo articolo 23, possa assisterlo nella registrazione e formalizzazione della domanda, o formalizzarla in nome e per conto del minore;

q) prevedere, in attuazione dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento procedure, che per il reperimento di prove documentali disponibili o di altre indicazioni pertinenti relative all'identità, alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui il minore straniero non accompagnato ha soggiornato o è transitato, si applichino le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 10-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e che, in tali casi, sia competente per la convalida il tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica;

r) individuare le autorità competenti in riferimento alle fasi della procedura di accertamento dell'età previste dall'articolo 25 del regolamento procedure, ferma restando la competenza dell'autorità accertante per gli accertamenti multidisciplinari e le visite mediche, prevedendo la preliminare valutazione dell'ente gestore del centro di prima accoglienza e dell'autorità di pubblica sicurezza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19-*bis*, commi 1 e 3, del decreto legislativo

18 agosto 2015, n. 142, e mantenendo la disposizione per il caso di arrivi consistenti, molteplici e ravvicinati, di cui al medesimo articolo 19-*bis*, comma 6-*ter*;

s) prevedere che la traduzione dei soli documenti di interesse o di parti di essi possa essere fornita, su incarico dell'autorità accertante, da soggetti diversi da essa e, in tal caso, pagata con fondi pubblici, stabilendo, altresì, che, in caso di domanda reiterata, il richiedente provveda alla traduzione dei documenti a proprie spese;

t) prevedere, nel rispetto dell'articolo 37 del regolamento procedure, che la decisione di rimpatrio, conseguente al rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero al ritiro implicito o esplicito, o alla decisione di revoca della protezione internazionale, sia adottata contestualmente al provvedimento che conclude il procedimento per il riconoscimento o la revoca della protezione internazionale e che tale decisione unica rechi gli effetti del provvedimento di respingimento o di espulsione amministrativa di cui agli articoli 10 e 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo al questore di procedere ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14 del medesimo testo unico, e contenga, rispettivamente, il divieto di ingresso senza speciale autorizzazione del Ministro dell'interno o di reingresso per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque e che, salvi gli effetti dell'impugnazione, la predetta decisione possa essere immediatamente eseguita dall'autorità amministrativa competente;

u) in merito alle condizioni di inammissibilità, manifesta infondatezza e ritiro implicito della domanda:

1) prevedere, in attuazione dell'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento procedure, che la Commissione territoriale dichiari inammissibile la domanda qualora ac-

certi la sussistenza delle condizioni previste dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo paragrafo 1;

2) prevedere, in attuazione dell'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento procedure, che la Commissione territoriale possa dichiarare manifestamente infondata la domanda se al momento della conclusione dell'esame si applica una delle circostanze di cui all'articolo 42, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento;

3) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)*, del regolamento procedure, la Commissione territoriale dichiari che la domanda è implicitamente ritirata, senza sospensione della procedura;

v) in attuazione delle disposizioni del regolamento procedure concernenti la procedura accelerata:

1) prevedere, in attuazione dell'articolo 42, paragrafo 3, che, in caso di domanda presentata da un minore non accompagnato, la procedura di esame accelerata sia applicata nei casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo paragrafo 3;

2) prevedere, in attuazione dell'articolo 44, paragrafo 3, ultimo comma, che, nella determinazione delle domande da esaminare con procedura accelerata di frontiera, sia data priorità all'esame delle domande dei richiedenti che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità di essere rimpatriati, se del caso, nel Paese di origine, nel Paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un Paese terzo sicuro o in un Paese di primo asilo;

3) in attuazione degli articoli da 45 a 50, con riferimento all'applicazione della procedura di asilo alla frontiera e in relazione ai livelli di capacità adeguata ed al relativo limite annuo:

3.1) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, una o più autorità

competenti a effettuare le attività di monitoraggio necessarie a garantire la costante verifica dei livelli di capacità adeguata e di raggiungimento del limite massimo annuo di procedure di asilo e di rimpatrio da trattare in frontiera, assicurando adeguate forme di raccordo e consultazione, anche telematica, con il Ministero della giustizia per la raccolta e l'elaborazione dei dati di competenza dello stesso, finalizzate alle attività di monitoraggio di cui al presente numero;

3.2) disciplinare le connesse procedure da svolgere per l'attivazione dei meccanismi di notifica e trasmissione di informazioni alla Commissione europea, ai fini dell'applicazione delle deroghe previste e del rispetto dell'obbligo a ciò connesso;

4) stabilire, in attuazione dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento procedure, i termini per lo svolgimento delle diverse fasi della procedura di asilo alla frontiera, nel rispetto del termine massimo stabilito dalla medesima disposizione;

z) in attuazione dell'articolo 56 del regolamento procedure, prevedere le deroghe al diritto di rimanere nel territorio dello Stato in caso di domanda reiterata;

aa) in merito ai concetti di Paese di origine sicuro e Paese terzo sicuro, in attuazione dell'articolo 64 del regolamento procedure:

1) mantenere le disposizioni concernenti la designazione, a livello nazionale, di Paesi di origine sicuri, in quanto compatibili con l'articolo 61 del regolamento procedure;

2) prevedere e disciplinare la procedura di designazione, a livello nazionale, di Paesi terzi sicuri diversi da quelli designati a livello dell'Unione europea, conformemente a quanto previsto dall'articolo 59 del regolamento procedure;

bb) disciplinare le modalità mediante le quali la Commissione nazionale conclude i

casi previsti dall'articolo 66, paragrafo 6, del regolamento procedure e prevedere, in conformità con l'articolo 67, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento, che in tali casi l'atto adottato non sia impugnabile;

cc) anche al fine di assicurare la snellezza, la concentrazione e l'effettività della tutela, in relazione alle procedure di impugnazione di cui al capo V del regolamento procedure:

1) revisionare la competenza per materia e territoriale delle sezioni specializzate istituite con decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, tenendo conto della designazione dei luoghi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), della presente legge, anche prevedendo una competenza esclusiva per materia e territoriale differenziata, eventualmente estesa a più distretti di corte d'appello, per i procedimenti di impugnazione dei provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di frontiera;

2) prevedere l'istituzione, presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, competenti per la trattazione dei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di frontiera, di ruoli specializzati cui siano attribuiti esclusivamente tali procedimenti;

3) stabilire che il Consiglio superiore della magistratura, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, predetermini i criteri in virtù dei quali:

3.1) una parte dei giudici assegnati alle sezioni competenti per l'impugnazione dei provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di frontiera sia incaricata in via esclusiva della trattazione dei procedimenti di cui al numero 2);

3.2) sia assicurato l'avvicendamento periodico, tra tutti i magistrati della

sezione, nella trattazione dei procedimenti di cui al numero 2);

4) definire, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, del regolamento procedure, i termini di impugnazione delle decisioni dell'autorità accertante;

5) riordinare e revisionare la disciplina del procedimento giudiziario, anche modificando i termini endoprocessuali e prevedendo la composizione monocratica dell'autorità giudiziaria competente di primo grado, nonché abolendo il reclamo avverso i provvedimenti di sospensione della decisione amministrativa adottata nell'ambito della procedura di frontiera e prevedendo forme semplificate di decisione;

6) individuare misure sia ordinamentali, sia processuali, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

7) definire ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 5, lettera a), del regolamento procedure, il termine per chiedere l'autorizzazione a rimanere nel territorio nelle more dell'esito del ricorso;

8) prevedere, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 6, del regolamento procedure, che, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non abbia diritto di rimanere neanche fino alla decisione del giudice sull'istanza di sospensiva, se presentata, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritenga che l'impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro;

9) stabilire, in attuazione degli articoli 51 e 69 del regolamento procedure, i termini di durata complessiva, nonché delle singole fasi, del procedimento di impugnazione prevedendo, nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di frontiera, da trattare

con priorità, le conseguenze del mancato rispetto da parte del giudice dei termini fissati;

10) per i minori stranieri non accompagnati, prevedere che le sezioni specializzate decidano in composizione collegiale;

11) disciplinare, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento procedure, la possibilità per le autorità pubbliche di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie;

12) prevedere che la decisione di primo grado sia ricorribile esclusivamente per motivi di legittimità, in un termine ragionevole.

Art. 12.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), numero 4), della presente legge, per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di seguito denominato « regolamento gestione asilo e migrazione », il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) individuare l'autorità competente a determinare lo Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo e le connesse attività, nonché le autorità competenti allo svolgimento delle attività previste dagli articoli 19 e 22 del regolamento gestione asilo e migrazione, nonché l'Autorità competente a

esercitare il potere di cui all'articolo 35 del medesimo regolamento;

b) individuare, in attuazione dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento gestione asilo e migrazione, l'autorità incaricata di fornire, annualmente, le informazioni di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento;

c) prevedere, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento gestione asilo e migrazione, che al richiedente si applichino le disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-ter* dell'articolo *10-ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) disciplinare il servizio di orientamento legale gratuito, di cui all'articolo 21, paragrafi 3, 5 e 7, del regolamento gestione asilo e migrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *n*), della presente legge, riguardante il medesimo servizio nell'ambito della procedura di esame della domanda di protezione internazionale;

e) adottare le disposizioni procedurali e tecniche necessarie a consentire lo svolgimento del colloquio personale mediante videoconferenza, ove debitamente giustificato dalle circostanze, assicurando l'adeguatezza delle strutture e attrezzature tecniche e il rispetto delle garanzie indicate all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento gestione asilo e migrazione;

f) ai sensi dell'articolo 22 del regolamento gestione asilo e migrazione, prevedere la presenza dell'interprete o del mediatore culturale durante il colloquio personale, nonché, nel caso di minore, del rappresentante o del tutore del medesimo, ai sensi dell'articolo 23 del citato regolamento;

g) ai sensi dell'articolo 43 del regolamento gestione asilo e migrazione, prevedere:

1) che il ricorso avverso la decisione di trasferimento possa essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al paragrafo 1, secondo comma;

2) in attuazione del paragrafo 2, i termini per l'esercizio dei mezzi di ricorso avverso la decisione di trasferimento, tra un minimo di una settimana e un massimo di tre settimane;

3) che l'autorità giurisdizionale competente a conoscere dei ricorsi di cui al numero 2) della presente lettera sia quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *cc*), numeri 1) e 2), della presente legge;

4) la disciplina del relativo procedimento giudiziario e che il tribunale giudichi in composizione monocratica;

5) che il diritto di chiedere la sospensione degli effetti della decisione di trasferimento sia esercitato, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo;

6) che il trasferimento sia sospeso fino all'adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione e che quest'ultima decisione, da adottare entro un mese dalla richiesta, non sia ulteriormente impugnabile;

7) che la decisione di primo grado sia ricorribile esclusivamente per motivi di legittimità in un termine ragionevole;

8) che sia assicurato, in conformità al paragrafo 4, l'accesso del richiedente all'assistenza linguistica, ove necessario, e all'assistenza e rappresentanza legali gratuite, ai sensi della vigente normativa nazionale;

h) in attuazione dell'articolo 2, numero 18), del regolamento gestione asilo e migrazione, definire il rischio di fuga sulla base di motivi e circostanze specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 6-ter, comma 2,

del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dall'articolo 13, comma 4-*bis*, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e prevedere il trattenimento dei richiedenti sottoposti alla procedura stabilita dallo stesso regolamento nei casi e con le modalità previste dall'articolo 44, paragrafi 2 e 4, del regolamento gestione asilo e migrazione, curando il raccordo con le disposizioni in materia di trattenimento di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della direttiva accoglienza, tenuto conto, in particolare, delle esigenze specifiche e delle situazioni di incompatibilità con il trattenimento ai sensi dell'articolo 13 della medesima direttiva accoglienza;

i) individuare le disposizioni per la disciplina del trasferimento del richiedente dal territorio nazionale allo Stato membro competente, in attuazione dell'articolo 46, e, per quanto riguarda le esigenze di natura sanitaria, dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento gestione asilo e migrazione, tenuto conto dei principi e delle sequenze operative per la rilevazione, il *referral* e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità in arrivo sul territorio e inserite nel sistema di protezione e di accoglienza.

Art. 13.

(Principi e criteri direttivi per l'adeguamento dell'ordinamento interno al regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, numero 5), della presente legge, per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di seguito denominato « regolamento

crisi e forza maggiore », il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere e disciplinare uno specifico meccanismo di monitoraggio della situazione del sistema asilo finalizzato a stabilire quando siano integrate le condizioni che, ai sensi del regolamento crisi e forza maggiore, determinano la possibilità di richiedere l'applicazione delle misure e deroghe ivi previste, nonché a disporre dei dati necessari a motivare tale richiesta secondo quanto previsto dall'articolo 2 del medesimo regolamento, individuando nell'ambito del Ministero dell'interno l'ufficio competente a svolgere tale funzione e dettagliando le attività a tal fine richieste;

b) prevedere e disciplinare il procedimento per la presentazione alla Commissione europea della richiesta motivata volta a beneficiare delle misure in deroga previste dal regolamento crisi e forza maggiore, individuando gli organi deputati all'attività di analisi e valutazione delle esigenze a ciò connesse, alla redazione della richiesta motivata di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento e, in tale contesto, all'individuazione delle misure in deroga che si ritiene siano applicate nel caso di specie;

c) disciplinare, secondo la medesima procedura di cui alla lettera *b)*, le altre attività a ciò connesse previste dal regolamento crisi e forza maggiore;

d) assicurare, nel dare attuazione ai criteri indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che il sistema introdotto sia strutturato in modo da garantirne coerenza e complementarità con il sistema di monitoraggio dell'andamento dei flussi di entrata ed uscita dei richiedenti soggetti a procedura di frontiera, previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *v)*, numero 3.1), della presente legge, in relazione all'attuazione del regolamento procedure.

Art. 14.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adeguamento ai regolamenti (UE) 2024/1349, 2024/1356 e 2024/1358 in materia di accertamenti alle frontiere esterne, di disciplina sull'Eurodac e di un meccanismo di monitoraggio indipendente)

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), numeri 3), 6) e 7), della presente legge, per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di seguito denominato « regolamento rimpatri », del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di seguito denominato « regolamento accertamenti alle frontiere esterne » e del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, di seguito denominato « regolamento Eurodac », il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) designare le autorità preposte agli accertamenti di cui agli articoli 2, numero 10), e 8, paragrafo 9, del regolamento accertamenti alle frontiere esterne, consolidando il modello organizzativo in uso, basato sull'approccio multidisciplinare e multiprofessionale, disciplinato dalle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno;

b) prevedere le modalità di designazione dei luoghi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento accertamenti alle frontiere esterne, idonei ai fini dell'effettuazione degli accertamenti alla frontiera nei confronti degli stranieri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, ivi compresi i punti di crisi di cui al comma 1 dell'articolo 10-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'im-

migrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) prevedere che, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento accertamenti alle frontiere esterne, l'accesso ai luoghi di cui alla lettera *b)* del presente comma, durante l'esecuzione degli accertamenti alla frontiera, non comporti l'autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato degli stranieri di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, nonché le modalità intese a garantire che tali soggetti rimangano a disposizione delle autorità competenti a svolgere gli accertamenti, al fine di prevenire qualsiasi rischio di fuga nonché le minacce potenziali alla sicurezza interna derivanti da tale fuga, o i rischi potenziali per la salute pubblica che potrebbero derivare da tale fuga;

d) stabilire, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento accertamenti alle frontiere esterne, la procedura con cui l'autorità giudiziaria nomina, quanto prima, un tutore provvisorio che accompagna e assiste il minore straniero non accompagnato durante il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti previsti dal predetto regolamento e fino alla nomina del tutore ai sensi della lettera *e)* del presente comma, prevedendo che tale nomina sia effettuata dal pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni dandone immediata comunicazione al medesimo tribunale;

e) prevedere che, concluse le operazioni previste dal regolamento accertamenti alle frontiere esterne e fermo restando quanto previsto dalla lettera *d)*, la nomina del tutore al minore straniero non accompagnato sia effettuata dal tribunale per i minorenni, in composizione monocratica;

f) in attuazione degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento accertamenti alle frontiere esterne, prevedere che le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico

di cui al comma 2 dell'articolo 10-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, siano eseguite quanto prima e, in ogni caso, entro 72 ore, secondo specifiche modalità procedurali finalizzate a mantenere i soggetti interessati a disposizione delle autorità competenti a svolgere le predette operazioni, ivi compreso il controllo giurisdizionale;

g) prevedere che ai controlli di sicurezza stabiliti dall'articolo 15 del regolamento accertamenti alle frontiere esterne si applichino anche le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'articolo 10-*ter* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e che tali operazioni di controllo possano essere effettuate anche mediante il ricorso al Sistema informativo automatizzato (SIA) di cui all'articolo 12, comma 9-*septies*, del medesimo testo unico, nonché tramite il sistema informativo nazionale di supporto alle autorità nazionali di frontiera (SIF) ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), anche attraverso l'interoperabilità di tali sistemi con altre piattaforme informatiche;

h) prevedere che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 del regolamento accertamenti alle frontiere esterne siano gestite, anche per le finalità di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 17, nonché all'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento, nel SIA, anche attraverso l'interoperabilità di tale sistema con altre piattaforme informatiche e disciplinando la comunicazione delle informazioni all'interessato nei termini e nei modi previsti dal citato regolamento;

i) prevedere che la registrazione dei dati di cui all'articolo 17 del regolamento

Eurodac sia assicurata anche attraverso l'interoperabilità del punto unico di accesso nazionale, designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento, con altre piattaforme informatiche;

l) disciplinare, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento accertamenti alle frontiere esterne, un meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal medesimo paragrafo 2, individuando l'autorità competente anche presso una delle autorità amministrative indipendenti esistenti;

m) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste agli articoli 7, paragrafo 2, e 18, paragrafo 6, del regolamento accertamenti alle frontiere esterne, tenuto conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento;

n) in attuazione dell'articolo 4, paragrafi 3, 4, 5 e 6, del regolamento rimpatri, prevedere che, nei confronti del richiedente per il quale la domanda di protezione è stata respinta ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo 4, sia adottata la decisione unica di cui all'articolo 11, comma 1, lettera t), della presente legge;

o) fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della presente legge, adottare disposizioni che, in attuazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 del regolamento rimpatri, prevedano il trattamento della persona di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Art. 15.

(Principi e criteri direttivi per l'aggiornamento e la revisione della normativa in materia di immigrazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della presente legge, per l'aggiornamento e la revisione della normativa in materia di immigrazione, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire l'ambito del giudizio di convalida dell'accompagnamento alla frontiera di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, e del trattenimento di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che lo stesso si concluda entro termini determinati e tenendo conto anche della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione riguardo alla rilevanza della manifesta insussistenza dei requisiti di legge; prevedere, ai fini della verifica del rispetto dei divieti di espulsione e respingimento di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 che l'allontanamento verso un Paese di origine sicuro non possa integrare la fattispecie di manifesta insussistenza dei requisiti;

b) prevedere, in attuazione dell'ordine del giorno numero 17, approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati il 18 novembre 2025 durante l'esame del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179, modifiche all'attuale disciplina dei ricongiungimenti familiari affinché sia maggiormente in linea con le disposizioni della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, sia con riguardo alle categorie di familiari ammessi, sia per i criteri, anche di carattere reddituale, richiesti per poter beneficiare del ricongiungimento;

c) ampliare ai cittadini stranieri altamente qualificati le categorie dei soggetti legittimati a chiedere il ricongiungimento dei familiari individuati dalla normativa vigente

in deroga al periodo biennale minimo di permanenza in Italia dei soggetti richiedenti.

Art. 16.

(Principi e criteri direttivi per il riordino della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale mediante la redazione e l'aggiornamento di testi unici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2027, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della presente legge, per il riordino organico della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale, mediante la redazione di uno o più testi unici, secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera *h*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, tenendo conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi adottati ai sensi del medesimo articolo 8 e attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, nonché garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c*), è autorizzata la spesa di euro 657.211 per

l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione degli articoli 9, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)*, *g)*, *m)*, *n)* e *t)*, numeri 2), 3) e 4), 10, comma 1, lettera *m)*, 11, comma 1, lettere *b)*, *f)*, *m)*, *n)*, *o)*, *r)* e *cc)*, 12, comma 1, lettere *a)*, *d)*, *e)*, *g)* e *i)*, e 14, comma 1, lettere *f)* ed *l)*, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al Programma nazionale finanziato con il Fondo asilo, migrazione e integrazione (FAMI), i suddetti decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

3. A esclusione dei commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 7,40